

# 536<sup>a</sup> SEDUTA

## MARTEDÌ 25 GIUGNO 1957

Presidenza del Presidente **MERZAGORA**

del Vice Presidente **MOLE**

e del Vice Presidente **CINGOLANI**

### INDICE

<p><b>Commemorazione del senatore Raffaele Caporali:</b></p> <p>PRESIDENTE . . . . . Pag. 22134</p> <p>ZOLI, <i>Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio</i> . . . . . 22135</p> <p><b>Comunicazioni del Governo:</b></p> <p>PRESIDENTE . . . . . 22137</p> <p>FRANZA . . . . . 22137</p> <p>LUSSU . . . . . 22136</p> <p>ZOLI, <i>Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio</i> . . . . . 22136</p> <p><b>Congedi</b> . . . . . 22131</p> <p><b>Convalida dell'elezione del senatore Giuseppe Piegari:</b> . . . . . 22159</p> <p><b>Disegni di legge:</b></p> <p>Annuncio di presentazione . . . . . 22132</p> <p>Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti . . . . . 22132</p>	<p>Presentazione e approvazione di procedura d'urgenza per il disegno di legge n. <b>2026</b>:</p> <p>PRESIDENTE . . . . . Pag. 22137, 22139</p> <p>MERLIN Angelina . . . . . 22138</p> <p>SERENI . . . . . 22138</p> <p>TERRACINI . . . . . 22137</p> <p>TOGNI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> . . . . . 22137</p> <p>ZOLI, <i>Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio</i> . . . . . 22138</p> <p>Presentazione di relazioni . . . . . 22133</p> <p>Ritiro del disegno di legge n. <b>151</b> . . . . . 22132</p> <p>« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1957-58 » <b>(2011)</b> (Discussione e approvazione):</p> <p>BERTONE, <i>relatore</i> . . . . . 22151</p> <p>GIACOMETTI . . . . . 22149</p> <p>MEDICI, <i>Ministro del tesoro</i> . . . . . 22151</p> <p>« Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel set-</p>
---	--

tore degli oli minerali » (1932), così modificato: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali » (Discussione e approvazione):

ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i>	Pag. 22174 e <i>passim</i>
BARDELLINI	22155
BATTAGLIA	22184 e <i>passim</i>
DE LUCA Carlo	22188, 22190
DE PIETRO	22190
GRANZOTTO BASSO	22151
MENGI	22163
MINIO	22194
MONTAGNANI	22159
TRABUCCHI, <i>relatore</i>	22171 e <i>passim</i>

« Approvazione ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo di Belgrado del 1° marzo 1956 tra l'Italia e la Jugoslavia, relativo alla pesca da parte di pescatori italiani nelle acque jugoslave, concluso in Belgrado il 13 dicembre 1956 » (1954) (Discussione e approvazione):

CERULLI IRELLI, <i>relatore</i>	22168
CIANCA	22166
FOLCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	22169
GALLETTO	22165
RAVAGNAN	22166
TARTUFOLI	22164

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, concernente misure per assicurare l'utilizzo di oli minerali distillati aventi particolari caratteristiche, allo scopo di ottenere maggiori disponibilità di olio

combustibile, nonché delle eccedenze di gas di petrolio liquefatti » (2018) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i>	Pag. 22195
CORBELLINI	22196
SPAGNOLLI, <i>relatore</i>	22195

#### Interpellanze:

Annunzio	22197
----------	-------

#### Interrogazioni:

Annunzio	22197
----------	-------

#### Svolgimento:

PRESIDENTE	22139 e <i>passim</i>
FARINA	22148
TOGNI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	22140, 22149

#### Petizioni:

Annunzio	22134
----------	-------

#### Registrazioni con riserva:

Trasmissione di elenchi	22134
-------------------------	-------

#### Sulle dimissioni del senatore Carlo Corti:

PRESIDENTE	22131, 22132
CESCHI	22131
LUSSU	22132
MOLÈ	22131

#### Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE	22137
------------	-------

## Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).  
Si dia lettura del processo verbale della seduta dell'11 giugno 1957.

MERLUN ANGELINA, *Segretaria*, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Guglielmone per giorni 3 e Pallastrelli per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

### Sulle dimissioni del senatore Carlo Corti.

PRESIDENTE. Comunico, con sincero rammarico, che il senatore Carlo Corti mi ha inviato in data 11 giugno la seguente lettera:

« Caro Presidente,

ho sempre sperato, così come del resto ebbi diverse volte a scriverle, di poter riprendere la mia attività in Senato.

Purtroppo mi accorgo che le mie condizioni di salute vanno migliorando troppo lentamente.

Mi sento, pertanto, in coscienza costretto a rassegnare le mie dimissioni da Senatore, e ciò anche per uno speciale riguardo al mio Partito, che, in questo momento più che mai, ha bisogno della massima efficienza dei suoi uomini per combattere e vincere le nuove imminenti battaglie.

Approfitto, caro Presidente, per ringraziarla molto cordialmente della grande benevolenza sempre dimostratami e colgo l'occasione per porgerle i miei più deferenti ossequi.

Firmato Carlo Corti ».

MOLÈ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLÈ. Di solito si sogliono respingere le dimissioni di un senatore quando non ci siano motivi di incapacità. Perché interrompere questa tradizione?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, i motivi delle dimissioni del senatore Corti sono quelli dolorosi e reali, espressi nella lettera che testè ho letto, cioè motivi esclusivamente connessi alle condizioni di salute che da tre anni tengono il senatore Corti lontano dal Senato.

CESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CESCHI. Evidentemente, signor Presidente, qui ognuno ha un suo modo particolare di valutare un problema come quello che ella ci ha proposto. È chiaro che le condizioni di salute di questo nostro caro collega sono tali da impedirgli, ormai da parecchi anni, di esercitare la sua funzione parlamentare. Noi, obbedendo ad un sentimento, siamo portati a respingere le dimissioni del collega Corti; se invece vogliamo valutare con senso realistico la situazione, le ragioni portate dal nostro Presidente rimangono con tutta la loro validità.

Perciò, di fronte ad una situazione di questo genere, evidentemente il mio Gruppo non può prendere una posizione unitaria in quanto qui giocano valutazioni nelle quali si inseriscono anche motivi sentimentali.

Resta comunque un fatto molto doloroso per noi: che il senatore Corti si trova nell'impossibilità di esercitare la sua funzione di senatore, e questo da parecchio tempo.

MOLÈ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLÈ. Io vorrei, anche dopo le spiegazioni date dal senatore Ceschi, insistere nella proposta di respingere le dimissioni del senatore Corti. Se per 4 o 5 giorni non assisterà ai nostri lavori il rappresentante di quel collegio, non sarà un grande male, pensiamo; intanto, però, assolveremo il dovere di dare una manifestazione di solidarietà e di simpatia nei confronti del nostro collega.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Il mio Gruppo non accetterà le dimissioni presentate dal collega senatore Corti e nel respingerle formula l'augurio del suo pieno ristabilimento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, constatato il desiderio espresso da vari settori e seguendo la consueta prassi, si intende che il Senato respinge le dimissioni del senatore Corti, lasciando a lui di agire come la sua coscienza gli suggerirà.

#### **Annunzio di presentazione di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa:

*del senatore Mastro Simone:*

« Autorizzazione agli Enti di riforma fondiaria per l'istituzione di centri sanitari » (2020);

*del senatore Pezzini:*

« Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (2023);

*dei senatori De Luca Angelo, Schiavone e De Giovine:*

« Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra » (2024).

Comunico inoltre che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

*dal Ministro dell'interno:*

« Toponomastica stradale e monumenti a persone benemerite » (2021);

*dal Ministro del tesoro:*

« Liquidazione della Gestione Raggruppamenti Autocarri » (2025);

*dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:*

« Norme per l'esecuzione di una indagine sulla polverizzazione, la frammentazione e la dispersione della proprietà fondiaria » (2022).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

#### **Annunzio di ritiro di disegno di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro dei trasporti ha ritirato il seguente disegno di legge da lui presentato:

« Soppressione della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.) » (151).

Tale disegno di legge sarà, pertanto, cancellato dall'ordine del giorno.

#### **Annunzio di deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.**

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame ed alla approvazione:

*della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):*

« Toponomastica stradale e monumenti a persone benemerite » (2021), previo parere della 6ª Commissione;

*della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):*

« Contributo straordinario dello Stato alla spesa per commemorare il primo centenario

dell'unità nazionale » (2019), di iniziativa del senatore Ciasca, previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra » (2024), di iniziativa dei senatori De Luca Angelo ed altri, previo parere della 5ª Commissione;

della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Autorizzazione agli Enti di riforma fondiaria per l'istituzione di centri sanitari » (2020), di iniziativa del senatore Mastrosimone, previo parere dell'11ª Commissione;

« Norme per l'esecuzione di una indagine sulla polverizzazione, la frammentazione e la dispersione della proprietà fondiaria » (2022), previo parere della 5ª Commissione;

della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (2023), di iniziativa del senatore Pezzini.

#### **Annuncio di presentazione di relazioni.**

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie):

dal senatore Santero sul disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dei due Accordi provvisori europei sulla sicurezza sociale e della Convenzione europea di assistenza sociale e medica, con Protocolli addizionali, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953 » (1859);

dal senatore Cerulli Irelli sul disegno di legge:

« Approvazione ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo di Belgrado del 1º marzo 1956 tra l'Italia e la Jugoslavia relativo alla pesca da parte di pescatori italiani nelle acque jugoslave, concluso in Belgrado il 13 dicembre 1956 » (1954);

a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

dal senatore Trabucchi sul disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 6 maggio 1957 » (1982);

dal senatore Bertone sul disegno di legge:

« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1957-58 » (2011);

dal senatore Spagnolli sul disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, concernente misure per assicurare l'utilizzo di oli minerali distillati aventi particolari caratteristiche, allo scopo di ottenere maggiori disponibilità di olio combustibile, nonché delle eccedenze di gas di petrolio liquefatti » (2018);

a nome della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

dal senatore Ciasca sul disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 1957, n. 360, recante norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1956-57 » (2015);

a nome della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

dal senatore Battista sul disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio

finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 » (1849).

Le relazioni sui disegni di legge nn. 2011, 1982, 2018 e 1954 sono già state stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge sono stati iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna. Le altre relazioni saranno invece stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

#### Trasmissione di elenco di registrazioni con riserva.

**PRESIDENTE.** Comunico che il Presidente della Corte dei conti ha trasmesso l'elenco delle registrazioni con riserva effettuate nella prima quindicina di giugno.

Tali registrazioni saranno trasmesse alle Commissioni competenti.

#### Annunzio di petizione.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura del sunto della petizione pervenuta alla Presidenza.

**MERLIN ANGELINA, Segretaria:**

La Signora Rotellini Ida — di Roma — chiede che venga emanato un provvedimento legislativo per l'istituzione di un « assegno d'integrazione economica » a favore dei prestatori d'opera in trattamento di quiescenza, che non abbiano goduto degli assegni di famiglia (59).

**PRESIDENTE.** Questa petizione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### Commemorazione del senatore Raffaele Caporali.

**PRESIDENTE** (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Onorevoli colleghi, si è spento ieri in Roma, all'età di 90 anni, il senatore Raffaele Caporali. Scompare con lui una luminosa figura di scienziato e di apostolo, che seppe trovare nella instancabile e appassionata attività parlamentare il più valido mezzo per trasferire sul piano sociale

le ansie e gli ideali di umana solidarietà ai quali aveva informato la sua feconda esistenza.

Il dolore che colpisce oggi il Senato è reso ancor più cocente dalla consapevolezza di aver perso con Raffaele Caporali una sicura guida nel campo dell'attività legislativa e sul piano dei rapporti umani.

Per questo, mentre con commosso animo ci accingiamo a celebrarne il ricordo, avvertiamo, con profondo senso di malinconia, il vuoto che egli lascia in seno alla nostra Assemblea; e il ricordo immediato, prima ancora che all'insigne scienziato ed al medico generoso, ricorre al parlamentare, infaticabile animatore di iniziative nel campo dei problemi sanitari e sociali, e trae legittimo orgoglio dalla sua attività, costantemente volta al bene della Nazione.

Per noi, infatti, il nome del senatore Caporali è legato, in primo luogo, alla realizzazione di quella che possiamo definire la sua creatura, una delle più nobili e, speriamo, più feconde: il Ministero della sanità, al quale egli ha dedicato gli ultimi aneliti del suo indomito spirito, traendo dall'ardente fede l'energia necessaria a sostenere il corpo ormai duramente provato dagli anni.

Incancellabile resterà negli annali del Senato il riconoscimento di gratitudine e di stima che l'Assemblea tributò al senatore Caporali nella seduta del 28 febbraio di questo anno, all'atto dell'approvazione del disegno di legge per l'istituzione del Ministero della sanità. Quegli stessi sentimenti sono oggi nel nostro cuore e ci aiutano a comprendere il segreto della sua nobilissima esistenza, la quale, sotto qualsiasi profilo la si riguardi, si presenta come un prodigio di costante corrispondenza tra il pensiero e l'azione, mirabilmente fusi ed armonizzati nel palpito religioso della missione cui egli si sentiva destinato.

Cittadino esemplare, partecipò volontario alla guerra del 1915-1918 col grado di Maggiore e poi di Colonnello medico.

Scienziato di fama internazionale e docente universitario, luminaire di numerose Accademie scientifiche, non considerò mai la dottrina disgiunta dalla pratica, ma si prodigò senza risparmio, e sempre disinteressatamente, a favo-

re delle classi più povere e dette vita a mirabili istituzioni di assistenza, quali, ad esempio, l'Ospedale per gli orfani dei contadini morti in guerra di Lanciano. Fu membro del Consiglio superiore di beneficenza, Vice Direttore del Comitato nazionale orfani di guerra e componente del Comitato nazionale orfani dei contadini morti in guerra.

Le sue ultime parole pronunciate in Senato costituiscono il suo altissimo testamento spirituale: « ... sono le leggi del lavoro e del dolore che creano la pietà e la fratellanza. È il lavoro che ci unisce tutti quanti, ma è il dolore che ci affratella e ci rende più cari l'uno all'altro. Sotto questo profilo l'ufficio del medico appare in tutta la sua importanza... ».

Uomo politico, partecipò intensamente all'attività parlamentare e governativa: come deputato nelle legislature XXIV, XXV e XXVI, finché venne dichiarato decaduto nel 1926; e come Sottosegretario all'istruzione, nei due Ministeri Nitti del 1920. Non venne mai meno alle sue convinzioni politiche, che gli costarono persino l'estromissione dall'Ospedale di Lanciano da lui stesso fondato, e prese parte alla lotta clandestina a Napoli e in Abruzzo. Senatore nella prima e seconda legislatura repubblicana, ormai sulle soglie di una veneranda vecchiezza, seppe ritrovare la giovanile vitalità dei suoi verdi anni; e l'opera da lui svolta in questo ultimo decennio al servizio dell'Istituto parlamentare, nei difficili giorni della ripresa delle istituzioni democratiche e della ricostruzione del Paese, costituisce sicuramente una delle più belle pagine della sua vita.

Della tribuna parlamentare egli si giovò per proiettare sul piano nazionale la sua azione affinché, con la coscienza dei problemi sanitari ed assistenziali, sorgessero in Italia le iniziative opportune.

La sua attività come Presidente della 11ª Commissione (Igiene e sanità), fornisce la misura di quanto possa lo spirito anche quando la carne è ormai esausta, se lo alimenta la forza della passione per l'umanità.

Della nostra Assemblea egli fu il naturale decano ed era venerato da tutti i settori, non soltanto per l'età, ma anche e soprattutto per la sua statura morale, per la squisita delica-

tezza del tratto, che lo portava a parlare, ed a saper ascoltare, con garbo ottocentesco.

Ora egli non è più. Sereno come la sua vita è stato il trapasso, ma la sua voce in questa Aula, lungi dall'essere spenta, continua a riproporci gli ardenti temi delle sue grandi idealità e continua a spronarci all'azione per realizzare quelle mete che egli seppe, con acuto intuito, additarci.

Voglio concludere con le nobilissime parole da lui pronunciate da questo stesso seggio come decano e Presidente provvisorio della seduta inaugurale della seconda legislatura del Senato:

« Nell'ora presente, calda di pensieri, di aspirazioni, di desideri, di contrasti, auspico che questo nuovo Senato, mantenendo sempre alto il sentimento della Patria, sappia tutelare i diritti dell'umanità e le sublimi forze della pacificazione e dell'amore. Io ho ardente fede nella bontà, ho incrollabile fede in un mondo migliore con un divenire ineluttabile, inarrestabile. Ecco il mio credo che affido a voi! ».

Alla memoria di Raffaele Caporali vada il nostro memore e commosso saluto.

*ZOLI, Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio. Domando di parlare.*

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

*ZOLI, Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio.* Il Governo si associa commosso alle parole che sono state pronunciate dal Presidente del Senato a ricordo del senatore Caporali. Poche parole bastano a delineare la sua figura. Ebbe una grande mente, fu un grande scienziato, comprese quella che è la funzione più nobile dell'intelletto e della scienza: essere al servizio del cuore. Per questo Raffaele Caporali non resterà soltanto presente a noi come uomo di grande mente e di grande scienza, ma resterà presente a noi principalmente come uomo di grande cuore che sempre e dovunque operò per il bene altrui.

#### Comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Come già noto, il giorno 22 il signor Presidente della Repubblica, dopo un esame della situazione determinatasi in seguito ai risultati sfavorevoli di altri tentativi e alle difficoltà della formazione di un nuovo Ministero privo di maggioranza pre-costituita, ha sciolto la riserva formulata il giorno 10, quando avevo presentato le mie dimissioni e quelle di tutti i Ministri.

Egli mi dichiarava, pertanto, di non accogliere le dimissioni presentate e mi invitava a chiedere al Parlamento di poter compiere senza ritardo l'attuazione legislativa del programma da me sottoposto alle Camere.

Ho creduto di dover aderire al desiderio formulato da così alta Autorità.

Nelle dichiarazioni programmatiche comunicai che il Governo si assumeva un compito doveroso, ma non desiderato nè cercato e, per chi ha senso di responsabilità, anche penoso.

Ciò è ancora più vero oggi, in modo particolare per chi vi parla. Ma l'adempimento di questo dovere ci è parso oggi necessario, sì per la situazione manifestatasi, sì per le scadenze che si avvicinano, sì perchè i dolorosi eventi che hanno colpito in maniera così grave talune zone del nostro Paese rendono, a nostro avviso, indilazionabile la presenza di un Governo che non abbia incertezze e dubbi sulla estensione dei propri poteri.

Non di meno, anche nelle condizioni in cui il Governo si è trovato sino ad oggi, esso ha la coscienza di avere assolto a tutti quei compiti di urgenza che una triste situazione eccezionale richiedeva.

È ovvio che ogni nuova dichiarazione programmatica sarebbe fuori luogo, non potendo restare la politica del Governo, in ogni suo aspetto generale e particolare, se non quella che fu esposta in sede di discussione del voto di fiducia.

Immutato in particolare il programma, salvo l'aggiungersi delle provvidenze legislative rese necessarie dalle ricordate calamità, e immutati tutti gli impegni assunti.

È con questa premessa che io e il Governo da me presieduto, aderendo all'invito del signor Presidente della Repubblica, chiediamo al Parlamento di iniziare senza ritardo, insieme con

l'esame dell'esercizio provvisorio e dei bilanci, l'attuazione del programma legislativo già sottoposto alle Camere.

Per l'attuazione di tale programma il Parlamento è già investito della decisione sui progetti di legge relativi ai provvedimenti per il Mezzogiorno e le zone depresse del centro-nord e per gli enti di riforma, per la ratifica del Trattato del Mercato Comune ed Euratom, per la regolamentazione dei contratti agrari e per l'integrazione del Senato.

Su tali problemi il Governo chiede che il Parlamento si pronunci con assoluta priorità, per passare poi agli altri disegni di legge che indicai analiticamente nell'esposizione programmatica e a quei pochi che saranno redatti a corredo della nota di variazione che, anche qui con urgenza — attesa la scadenza di un termine — presenterò domani.

Anche per altri di essi — e particolarmente per quelli relativi ai diversi trattamenti di pensione e alle aree fabbricabili e per quelli relativi all'attuazione dell'ordinamento costituzionale (Consiglio superiore della Magistratura, ordinamento della Presidenza del Consiglio e ordinamento regionale) — io mi riservo di segnalarli via via con ordine di precedenza affinché siano sollecitamente approvati.

Mi accade pertanto oggi e mi accadrà nel futuro di dover fare appello allo spirito di sacrificio e di abnegazione degli onorevoli Senatori; ma so che il Paese può contare su di esso, come può contare su quello del Governo.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Sulle dichiarazioni del Presidente del Consiglio alla Camera dei deputati è stato chiesto, anzi si è già iniziato, il dibattito. A prescindere da quello che avviene nell'altro ramo del Parlamento, appare chiaro che il dibattito dovrà aver luogo anche al Senato. È pensiero del mio Gruppo che, non appena il dibattito sarà esaurito nell'altro ramo del Parlamento, immediatamente dopo, senza perdere un'ora di tempo, si inizi il dibattito al Senato, che il mio Gruppo si augura rapidissimo e brevissimo, il più possibile. Il Parlamento ed il Paese attendono un'immediata chiarificazione politica.



FRANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Chiedo se le dichiarazioni dello onorevole Lussu sono dirette ad aprire un dibattito per iniziativa del Gruppo socialista.

PRESIDENTE. Il senatore Lussu ha avanzato una richiesta formale in tale senso.

#### Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Comunico che negli scorsi giorni sono pervenute alla Presidenza numerose interrogazioni concernenti i danni causati dalle recenti avversità atmosferiche nell'Italia settentrionale. La Presidenza ha immediatamente interessato in proposito il Governo, il quale ha informato di essere disposto a fornire notizie nella seduta odierna.

Avverto, tuttavia, che le eventuali repliche degli onorevoli interroganti dovranno essere necessariamente rinviate alla seduta antimeridiana di domani. Il Senato deve, infatti, improrogabilmente discutere nella seduta odierna l'autorizzazione all'esercizio provvisorio e la conversione dei due decreti-legge relativi al settore degli oli minerali, la cui data di scadenza è imminente e per il cui esame sono già convocate per domani le competenti Commissioni della Camera dei deputati.

#### Presentazione di disegno di legge e approvazione di procedura d'urgenza.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni causati dalle calamità naturali del giugno 1957 in Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Delta Padano » (2026).

Nel mentre avverto che nella seduta di domani il Ministro dell'agricoltura presenterà un disegno di legge relativo ai danni causati dalle stesse calamità naturali alla agricoltura, chiedo che per l'esame del disegno di legge che ho testé presentato sia adottata la procedura di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dei lavori pubblici della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Il Senato dovrà pronunciarsi sulla richiesta della procedura di urgenza. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la richiesta di procedere di urgenza avanzata dal Ministro dei lavori pubblici. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Mi permetto di chiedere se, oltre al disegno di legge per la riparazione dei danni provocati dai recenti disastri dovuti a fatti naturali, il Governo non intenda presentarne uno per quei maggiori lavori destinati ad impedire l'annuale ripetersi di simili disastri. Mi pare infatti che continuare, come si è fatto fino ad ora a rifare il disfatto per attendere poi che il rifatto nuovamente sia disfatto, non è norma razionale. Quanto meno essa non attesta un eccessivo interessamento dello Stato per le sorti di quelle infelici popolazioni.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del bilancio*. Non ho che da pregare l'onorevole Terracini di leggere il testo del disegno di legge per rendersi conto del suo contenuto. In esso avrà la risposta.

TERRACINI. Onorevole Presidente del Consiglio, ho sentito il titolo che il Governo ha preposto al disegno di legge annunciato. Se mai, non sarebbe la prima volta che il titolo di un disegno di legge non corrisponde al contenuto di questo.

MERLIN ANGELINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN ANGELINA. Signor Presidente, in vista della discussione di questo disegno di legge e di altri disegni di legge che potrebbero essere presentati, sia per riparare ai danni, come per l'attuazione di altre provvidenze atte ad impedire danni futuri, le chiedo se non sia il caso, e se gli onorevoli colleghi lo consentano a lei di proporre, e al Senato di approvare, la formazione di una Commissione speciale, come fu fatto già nel 1951 dopo la grande alluvione del Polesine. Poichè il Parlamento nei giorni prossimi sarà molto impegnato a discutere i bilanci ed altre leggi urgenti, tanto più mi pare opportuno costituire questa commissione dandole il mandato, non solo di discutere, ma di approvare leggi la cui attuazione mi pare urgente.

SERENI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENI. Chiederei all'onorevole Presidente del Consiglio e al Ministro dell'agricoltura se, oltre ai disegni di legge che sono stati qui annunciati, il Governo non si propone di presentare entro domani un disegno di legge per i danni conseguenti alle gelate e alle brinate: che sono, per quanto riguarda le aziende agricole, di un'entità almeno altrettanto rilevante quanto quelli dei danni provocati dalle recenti alluvioni.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Signor Presidente, il Governo presenterà un altro disegno di legge, sempre in relazione ai danni determinati dalle recenti alluvioni; non presenterà invece altri disegni di legge del tipo di quelli indicati dal senatore Sereni.

Se taluno lo riterrà, potrà essere presentato un disegno di legge di iniziativa parlamentare, curandosi di provvedere anche alla relativa copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Vorrei che il Governo esprimesse il suo parere anche sulla proposta avanzata dall'onorevole Merlin Angelina per la nomina di una Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge presentati dal Governo.

MERLIN ANGELINA. E anche per quelli che eventualmente potranno essere presentati. Si tratta di accelerare le procedure in quanto le popolazioni colpite hanno necessità immediata di aiuti.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Signor Presidente, per quel che riguarda la nomina di una commissione speciale per i disegni di legge già presentati, non ho nulla da opporre. Per quanto riguarda la nomina di una commissione speciale per eventuali disegni di legge futuri, il Governo non si può esprimere, perchè non sa neanche se disegni di legge vi saranno.

Per quanto riguarda la competenza della commissione speciale, ritengo che il Governo desideri che l'approvazione avvenga in Assemblea. La commissione speciale potrà pertanto preparare i lavori; ma il Governo preferisce che l'approvazione avvenga in Assemblea.

MERLIN ANGELINA. Si potrà discutere rapidamente in sede referente.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Non sono io che posso esprimere un parere, poichè è competenza dell'Assemblea e del suo Presidente. Il Governo, sul funzionamento interno del Senato, non si permette di esprimere alcun giudizio: dice soltanto che, nel caso in cui venga nominata una commissione speciale, non tanto per considerazioni anche giuridiche che possano essere nella mente del Presidente del consiglio sulla possibilità di deferire a commissioni speciali disegni di legge, il Governo ribadisce fin d'ora che, sia la commissione speciale che qualunque commissione, dovrà occuparsi delle questioni in sede refe-

rente perchè il Governo intende che l'approvazione del disegno di legge avvenga in Assemblée.

**PRESIDENTE.** Onorevole Merlin Angelina, vorrei farle osservare che non sempre i lavori di una Commissione speciale assicurano un procedimento più rapido, tanto più che la 7ª e l'8ª Commissione del Senato svolgono normalmente la loro attività con notevole celerità. D'altra parte, il desiderio dei parlamentari delle zone colpite dalle recenti calamità, di partecipare alla discussione sui disegni di legge interessanti tali zone, possono essere soddisfatti procedendo, su iniziativa dei gruppi, alle necessarie sostituzioni in seno alle Commissioni competenti.

**MERLIN ANGELINA.** Sono convinta delle sue considerazioni e non insisto.

#### Svolgimento di interrogazioni.

**PRESIDENTE.** Comunico che numerosi senatori hanno presentato interrogazioni relative ai danni causati dalle avversità atmosferiche nell'Italia settentrionale. Il Ministro dei lavori pubblici ha fatto presente di essere pronto a rispondere a tali interrogazioni.

Si dia pertanto lettura delle interrogazioni.

**MERLIN ANGELINA, Segretaria :**

« Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, per sapere: 1) quali provvedimenti si intendono prendere nella misura più urgente per provvedere alle necessità delle popolazioni del Polesine ancora una volta devastato dalle alluvioni del Po; 2) quali provvedimenti di più vasta portata si intendano proporre al Parlamento affinché tutta la questione di regolare le acque fluviali nella Lombardia e nel Veneto sia finalmente affrontata e risolta in modo definitivo, per quanto possibile; 3) quali provvedimenti il Governo intenda prendere per accertare le responsabilità di ogni genere, in alto ed in basso,

di una azione che è stata evidentemente per lo meno insufficiente, come è dimostrato dal rinnovarsi delle alluvioni nel Polesine (1155).

**BOLOGNESI, RAVAGNAN » ;**

« Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e delle finanze, per sapere: 1) quali provvedimenti immediati sono stati presi e soprattutto si intendano ancora prendere a favore degli agricoltori colpiti dalle recentissime grandinate, gelate, alluvioni nelle valli delle provincie di Cuneo, Torino e Pavia; 2) quali provvedimenti generali, di più lunga portata e costituenti necessariamente tutta una politica da sostituire alla vecchia e disastrosa politica per tanti decenni perseguita, il Governo intenda proporre per affrontare in modo radicale e continuativo la soluzione dei problemi della montagna, dei suoi contadini piccoli proprietari, delle loro terre, della loro vita (1156).

**PASTORE Ottavio, GAVINA ».**

« Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere le conseguenze dei disastri che si sono abbattuti sul Piemonte e nel Pavese ed i provvedimenti adottati e da adottarsi a favore delle popolazioni colpite (1157).

**RODA, TIBALDI, LUSSU, MANCINELLI, BARBARESCHI, GIACOMETTI, NERI, PORCELLINI, CIANCA » ;**

« Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, perchè informino il Parlamento sulle opere che, dopo la rovinosa alluvione del 1951 nel Polesine, sono state eseguite per dare sicurezza a quelle popolazioni e a quelle terre, nonché sulle misure di emergenza poste in essere per adeguare i soccorsi alla entità dei danni; sui provvedimenti adottati per evitare il peggioramento della situazione e su quelli di carattere permanente da attuarsi per garantire finalmente la difesa del Polesine contro

536ª SEDUTA

DISCUSSIONI

25 GIUGNO 1957

il frequente ripetersi di gravissimi disastri (1158).

MERLIN Angelina, LUSSU, GIACOMETTI, NERI, MANCINELLI, CIANCA, PORCELLINI, BARBARESCHI » ;

« Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le cause che hanno determinato la rotta del Po e l'allagamento dell'isola di Ariano e per conoscere altresì quali provvedimenti il Governo ha preso ed intende prendere per fronteggiare la grave situazione (1159).

MERLIN Umberto » ;

« Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere i provvedimenti che intendono prendere per far fronte alla persistente gravissima situazione alluvionale delle Valli di Susa, di Lanzo e adiacenti, e che provvedimenti intendono prendere per la ricostruzione delle zone colpite (1160).

SIBILLE » ;

« Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze, per conoscere: 1) quali misure di emergenza siano state attuate e quali siano in corso per fronteggiare le disastrose alluvioni verificatesi in questi giorni in Piemonte, in Lombardia e nel Veneto; 2) quali provvidenze di carattere finanziario si intendano adottare per risarcire, entro il più breve termine e con le misure più efficaci possibili, i danneggiati con particolare riferimento alle ingenti perdite subite nel settore agricolo; 3) quale programma si voglia, finalmente, attuare da parte del Governo perchè sia assicurato a tanta parte della nostra popolazione un minimo di sicurezza contro le ricorrenti inondazioni da parte di fiumi il cui corso — nonostante ripetute promesse ed assicurazioni — non è stato ancora efficacemente regolato; 4) quale azione il Governo abbia il proposito di promuovere nella ricerca delle responsabilità, eventualmente anche penali, degli enti e degli individui, la cui negli-

genza ha permesso che a sei anni di distanza si siano ripetuti, negli stessi luoghi e nelle stesse circostanze, così impressionanti disastri (1161).

FERRETTI, BARBARO, CROLLALANZA, FRANZA, MARINA, PRESTISIMONE, RAGNO, TRIGONA DELLA FLORESTA, TURCHI » ;

« Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere quali provvedimenti il Governo intenda prendere e proporre al Parlamento per far fronte alle calamità che hanno colpito quasi tutte le regioni d'Italia, distruggendo raccolti e recando gravissimi danni a milioni di contadini (1162).

SERENI ».

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli senatori, io sono particolarmente compreso della difficoltà, della mole e della delicatezza del compito che mi è stato in questo momento affidato, perchè parlare sia pure in termini i più semplici ed i più brevi possibili, di avvenimenti come quelli che hanno contristato in appena sei giorni, oltre naturalmente le logiche prevedibili conseguenze, il Piemonte, la provincia di Pavia ed il Delta Padano, non è cosa molto semplice. Tanto più quando, compresi della necessità di seguire e di indagare cause ed effetti e di intervenire laddove intervenire era possibile, si è dedicato il maggior tempo a questo aspetto degli avvenimenti, in certo modo mettendo in seconda linea la parte descrittiva, che pure oggi ha qui ovviamente, per deferenza verso il Senato, la sua logica importanza.

Mi sono permesso questa premessa perchè vorrei chiedere venia in partenza se sarò non completo e non così efficace come l'importanza degli avvenimenti, sui quali voi, onorevoli senatori, mi avete interpellato, meriterebbero.

Ho detto prima: « sei giorni che hanno contristato il suolo della nostra Patria, in modo

tutto particolare». Infatti dal 14 al 18 noi abbiamo avuto l'alluvione del Piemonte, la tromba d'aria in località Robecco Pavese e Vallescuropasso e infine lo straripamento del Delta del Po con le minacce conseguenti.

Nelle prime ore del 14 giugno venivano segnalati, immediatamente, via radio, dal Provveditorato di Torino e dal Genio civile di Aosta i grandissimi danni in quasi tutto il Piemonte e nella Valle d'Aosta per il persistente maltempo e lo straripamento della Dora Riparia, del Chisone e della Stura oltre che di torrenti minori con interruzione di transito nelle strade statali e nella viabilità minore, frane, edifici pericolanti, acquedotti, fognature danneggiate, ostruzione di alvei. Numerose località sono rimaste isolate.

Nello stesso giorno, a poche ore di distanza dal verificarsi di questa calamità, il Provveditorato delle opere pubbliche chiedeva l'intervento del mio Ministero e l'autorizzazione alle prime spese, autorizzazione che venne accordata con un primo stanziamento sui magri fondi di emergenza (soltanto 800 milioni all'anno abbiamo in bilancio a questo riguardo) di 200 milioni. Nello stesso giorno io davo ordine di attuare immediatamente tutti i possibili interventi, autorizzando per essi, oltre la spesa di 200 milioni, anche le eventuali occorrenze, e disponendo intanto che sul posto si recasse l'onorevole Sottosegretario Sedati, mio valido collaboratore, accompagnato da alti ed esperti funzionari del Ministero.

Il giorno 15, dopo riunioni presso la Prefettura di Torino e visite ai vari luoghi sinistrati, il Sottosegretario ai Lavori Pubblici ha approvato il piano di lavori di primo intervento, rendendolo immediatamente esecutivo per 300 milioni. Quando parlo di lavori di primo intervento e di lavori di emergenza, intendo i lavori che vengono effettuati per prevenire ulteriori danni e per cercare di evitare che altre località colpite dalle violente manifestazioni atmosferiche subiscano ulteriori danni.

Il successivo giorno 16, dal primo bollettino emanato dal Provveditorato alle opere pubbliche, reso dettagliatamente noto alla stampa, risultavano iniziati, nonostante il persistente maltempo, i lavori in oltre 35 centri e di riat-

tamento delle strade statali. Nei giorni successivi i lavori di pronto intervento sono stati posti in essere in tutte le località colpite; molti sono già terminati, quasi tutti i centri sono stati riallacciati alla rete stradale ed anche per le strade nazionali la situazione è enormemente migliorata, restando a completare soltanto alcune varianti laddove non era possibile il ripristino, sia pure provvisorio, dei tratti distrutti.

Di tutto l'andamento dei lavori viene quotidianamente emesso un bollettino da parte del Provveditorato alle opere pubbliche di Torino e da parte dell'A.N.A.S., resi ambedue integralmente noti alla stampa.

Nel giorno 24 i lavori procedono con ritmo intenso, anche se ostacolati in alcune località, purtroppo, da nuove manifestazioni temporalesche, che producono altri danni. Dagli accertamenti fino ad ora eseguiti dagli organi tecnici competenti del Ministero è stata determinata una entità di danni pari a circa lire 15.903.000.000 per il Piemonte. È questa indubbiamente la parte più concreta, più ferma della mia breve esposizione, in quanto riguarda un esame dettagliato che gli uffici del Genio civile delle provincie di Asti, Alessandria, Vercelli, Cuneo, Torino e della Valle d'Aosta hanno fatto ed hanno consegnato al Provveditorato alle opere pubbliche di Torino, laddove, dopo un nuovo minuto esame ed un ulteriore controllo, le varie notizie sono state conglobate in un unico preventivo pervenuto al Ministero dei lavori pubblici.

Consentitemi ora di dettagliare i danni provocati dal maltempo a tutte le ore 12,25 del giorno 23, cioè di domenica scorsa:

Strade provinciali: ponti crollati 15, per un importo di lire 2.563.600.000. Strade comunali: ponti crollati 291, per una spesa di lire 3.171.500.000. Opere idrauliche di seconda categoria, 254.000.000. Opere idrauliche di terza categoria, 3.216.000.000. Opere igieniche e acquedotti, 128.000.000. Fognature, 55.000.000. Consolidamento abitati, 1.358.800.000. Edifici pubblici, 59.100.000. Chiese parrocchiali, 35.500.000. Edifici privati: case distrutte 290 per 78.355.000 lire. Il che dà un totale di 11 miliardi 655 milioni e 50 mila lire a cui vanno aggiunti, per pronto intervento, compresi i

300 milioni già erogati, 1 miliardo e 173 milioni 600 mila lire. Totale quindi di questi danni, al di fuori delle strade statali: 12 miliardi 798 milioni 650 mila lire. A questi danni vanno aggiunti quelli relativi alle strade statali, quelli che faranno capo all'A.N.A.S. (perchè, come sapete, il mio Ministero ha un bilancio diretto e un bilancio delle strade statali). L'A.N.A.S. ha accertato questi danni: la S.S. n. 20, 25 milioni oltre a 2 milioni di primo intervento; la S.S. n. 21, 730 milioni oltre a 410 milioni di primo intervento; la S.S. n. 22, 260 milioni e 150 milioni; la S.S. n. 23, 190 milioni e 42 milioni; la S.S. n. 24, 820 milioni e 290 milioni; la S.S. n. 25, 20 milioni e 4 milioni; la S.S. n. 25/R, 25 e 10 milioni; la S.S. n. 26, 95 e 32 milioni. Ciò che dà un totale di 2.165.000.000 per il ripristino oltre a 940 milioni per primo intervento. Totale A.N.A.S.: 3 miliardi 105 milioni.

Questa cifra comprende gli oneri completi. Come avete sentito, si parla di consolidamento, di ricostruzione, riattamento e si comprende, in queste cifre, non solo quanto attiene direttamente alle opere pubbliche dello Stato, che in ogni modo competono allo Stato sia per il primo impianto, sia per la loro manutenzione e ripristino, ma anche le opere provinciali, comunali e private. Tutti i danni reali dunque sono, totalmente o parzialmente, compresi nella legge che prima ho avuto l'onore di presentare al Senato.

I 15 miliardi 903 milioni sono da considerarsi, in effetti, come cifra di esborso da parte dello Stato, riducibili di circa 3 miliardi che dovrebbero essere recuperati o in 10 o in 30 anni a seconda che si tratti di lavori di pertinenza di privati o di Comuni e Provincie, per i quali, pur non facendo l'opera e intervenendo per il consolidamento e il riattamento o la ricostruzione, dovremmo ricevere, nel tempo come restituzione, una parte dell'importo. Ripareremo dopo di questo. Aggiungo che fin dal primo momento (e credo che questo sia un dovere da parte di qualsiasi Ministro dei lavori pubblici di fronte a calamità che non solo investono patrimoni privati, pubblici, mezzi di comunicazioni, ma che rendono la vita difficile se non, in qualche caso, impossibile, e non di rado mettono addirittura a repentaglio la

vita di uomini, di famiglie, di intere collettività) ho ritenuto, dicevo, mio dovere prescindere dalla stretta interpretazione letterale della legge e di intervenire prontamente, non solo sul piano dell'emergenza al fine di contenere i danni crescenti, ma anche per rendere meno difficile, nei limiti del possibile, la precaria situazione delle popolazioni stesse. Per cui le opere che è stato possibile iniziare sul piano dell'emergenza o definitive sono state o iniziate o sono state predisposte, in quanto l'ordine del Ministro e del Ministero è stato quello di non porre tempo in mezzo, perchè, comunque, ad ogni danno bisognava porre riparo.

Veniamo all'altra catastrofe, più piccola, ma purtroppo più cruenta: quella che ha funestato la provincia di Pavia. Io ho potuto vedere personalmente le conseguenze di quel ciclone, di quella tromba d'aria. Gli scienziati e i tecnici possono dargli i nomi che vogliono, ma la realtà è che raramente si possono vedere dei fenomeni di distruzione così intensa e nello stesso tempo concentrata su uno spazio così piccolo: due interi villaggi sono scomparsi, si può dire, poche tracce ne sono rimaste e i danni sono stati totali seppure limitati nella loro estensione, perchè si trattava di modesti agglomeramenti di case.

Alle ore 12,30 del 16 giugno, due giorni dopo l'altra notizia del Piemonte, come da immediata segnalazione radio del Provveditore alle opere pubbliche della Lombardia, una tromba d'aria di breve, ma eccezionale violenza, sconvolgeva parte della provincia di Pavia, devastando i centri di Robecco Pavese e di Vallescuropasso di Cicognola, provocando purtroppo vittime umane, feriti, distruzioni e danneggiamenti agli acquedotti e ad oltre il 50 per cento delle abitazioni, oltre all'abbattimento di tre edifici pubblici, praticamente gli unici edifici pubblici che si trovavano in quella località. Lo stesso giorno mettevo a disposizione del Provveditorato alle opere pubbliche la cifra richiesta per i lavori di riparazione delle case danneggiate, degli acquedotti e per qualsiasi altro impiego di spesa che fosse necessaria come primo intervento sino alla concorrenza di cento milioni, disponendo, tra l'altro, l'invio di due ingegneri e di quattro geo-

metri ad integrazione del personale dell'ufficio del Genio civile di Pavia, da destinarsi esclusivamente ai lavori nei paesi colpiti.

I danni accertati dagli organi tecnici del Ministero ammontano a lire 430 milioni, di cui lire 120 milioni per case danneggiate, lire 200 milioni per case distrutte, lire 100 milioni per edifici pubblici, lire 10 milioni per pozzi ed acquedotti. Sin dal primo momento, quando si presentò la necessità di provvedere in qualche modo a riportare la vita ed il conforto, sia pure modesto e limitato, in queste zone, mi rifiutai di fare dei baraccamenti, di ricorrere cioè a quelle forme precarie di alloggiamento che purtroppo sono qualche volta indispensabili, in casi più vasti e più profondi, ma che molto spesso finiscono col rendere più tardo e più difficile l'intervento dello Stato ai fini del ripristino definitivo delle possibilità di vita e di abitazione. Allora detti disposizione al Provveditorato alle opere pubbliche di Milano e al Genio civile di Pavia di mobilitare tutte quelle imprese reperibili sul posto che potessero immediatamente porsi al lavoro da un lato per demolire le parti pericolanti, dall'altro per ripristinare le case danneggiate e per iniziare, appena possibile, la ricostruzione anche delle 43 case completamente distrutte fin dalle fondamenta, oltre a ripristinare l'acquedotto e tutte quelle altre opere igieniche necessarie alla civile convivenza. Posso dirvi che il giorno stesso sono stato sui luoghi colpiti, e cioè venerdì scorso, una gran parte di questi lavori erano già stati effettuati ed io ebbi l'onore di dare localmente disposizione ai nostri uffici e ai tecnici di tranquillizzare le popolazioni sulle nostre definitive istruzioni che erano e sono queste: ricostruzione totale a carico dello Stato e degli edifici pubblici e degli edifici comunali, dell'acquedotto ed anche delle 43 case di abitazione privata. Salvo, aggiunti, eventuali rivalse che, nel tempo, lo Stato avrebbe potuto o dovuto effettuare in rateazioni attraverso la legge.

Posso comunicarvi che già l'acquedotto è stato ripristinato in pieno fin da venerdì scorso, che circa 40 case fra quelle danneggiate sono state rese nel frattempo abitabili e gli abitanti riammessi nelle loro abitazioni, e che tutto il resto dei lavori è stato iniziato ed è in

corso. Io voglio sperare che entro due mesi, due mesi e mezzo al massimo, la vita normale possa ritornare in questi due piccoli centri. Rimarrà il ricordo delle vittime di questa sciagura fatale.

E veniamo a due giorni dopo. Ho notato che vi sono stati sempre due giorni di distanza: il 14: fenomeno del Piemonte, il 16: Pavia, il 18: Delta del Po.

Parliamo di quest'ultimo cataclisma che veramente ha avuto ed ha ancora, in certo modo, aspetti particolarmente drammatici. Su di esso sarò più dettagliato, cercando però di essere, per quanto possibile, succinto.

Sono comunque a vostra disposizione, con tutti gli elementi che voi riterrete utile richiedermi. Fra l'altro sono in possesso di una serie di fotografie, le quali, oltre alle carte e agli elementi tecnici, illustrano l'andamento del fenomeno.

Nei giorni fra il 13 e il 16 luglio si sono verificate piogge ininterrotte nell'alto bacino del Po, nella regione piemontese e specialmente lungo gli affluenti Dora Riparia, Dora Baltea, Stura Piemonte, Val Marcita e Val Maira. Le precipitazioni, accompagnate purtroppo dallo scioglimento delle nevi e dei ghiacciai, hanno provocato eccezionali intumescenze lungo i corsi d'acqua sopra indicati ed in altri minori. Le acque tumultuose ed irruenti, riversatesi a valle, sono confluite lungo il fiume Po, che è salito in piena in tutto il suo corso, raggiungendo livelli idrometrici molto elevati, particolarmente accentuati nel suo tratto terminale. Infatti all'idrometro di Becca di Pavia si è avuto il livello massimo di metri 5,90 alle ore 8 del 16 giugno (la massima piena precedente era di metri 7,88); all'idrometro di Casal Maggiore, chilometri 175 a valle, il livello massimo è stato raggiunto alle ore 2 del giorno 18, con metri 5,40 (massima piena precedente 7,64); all'idrometro di Ponte Lagoscuro, a chilometri 143 a valle, il fiume ha raggiunto alle ore 14 del 19 giugno metri 3,04 (massima piena precedente metri 4,28); allo idrometro di Cavanella Po, a chilometri 32 dalla foce, il livello massimo è stato di metri 5 alle ore 22 del 19 giugno (massimo precedente metri 5,87). Voi rileverete come con lo scendere dalle sorgenti alla foce troviamo sem-

pre una maggiore piena, cioè un rialzo nel livello massimo, ed una minore distanza, molto forte alla sorgente e sempre decrescente e meno forte mano a mano che si andava verso la foce. La fase decrescente dell'onda di piena è stata caratterizzata da un'estrema lentezza, specie presso la foce, e infatti a Cavanella Po, in 106 ore, dalle ore 20 del 19 alle ore 8 del 24, le acque sono calate di soli 87 centimetri, con una media quindi di 0,8 centimetri all'ora. La piena è perciò caratterizzata dalla permanenza di livelli idrometrici alle quote più elevate, e tutt'ora si ha, sempre a Cavanella Po, un'altezza che supera di metri 1,60 il segno di guardia, e quindi di un notevole carico di acqua sulle arginature, che da sette giorni sono sottoposte a dura prova, e che accusano, in generale, estese infiltrazioni attraverso la loro massa.

Non sarà superfluo un confronto tra la piena attuale e quelle del maggio 1926 e del novembre 1951, confronto che viene facilitato da questi elementi. Becca (Pavia): quote idrometriche, altezze massime delle piene: nel 1926, 7,88; nel 1951, 7,85; nel 1957, 5,90. Casalmaggiore: rispettivamente 6,37; 7,64; 5,40. Pontelagoscuro: 3,70; 4,28; 3,04. Cavanella: 5,65; 5,87; 5.

Pur prescindendo da ogni considerazione sulle effettive portate defluenti lungo il corso di acque e sugli effetti che le rotte inducono nei tronchi a valle, il prospetto sopra riportato pone in evidenza che i colmi di piena, nei tronchi terminali del Po, tendono sempre più ad accentuarsi. Ciò è dovuto al progressivo perfezionamento delle sistemazioni effettuate nel bacino a monte, le quali sottraggono sempre nuovo terreno alle inondazioni delle acque di piena. È noto infatti che negli scorsi secoli, e nei primi anni anche di questo secolo, si sono avute ad ogni forte piena, numerosissime rotte conseguenti ad inondazioni lungo i tratti a monte, nelle regioni piemontese, lombarda ed emiliana. Si aveva pertanto, in passato, la formazione di casse di espansione, in cui parte delle acque irrompenti potevano attendarsi, mentre ora le inondazioni non si verificano, o si verificano in misura molto limitata, in seguito ai lavori eseguiti. Pertanto tutta la massa di acqua scorrente lungo il Po

ene convogliata nei tronchi inferiori, dove viene conseguentemente rialzata l'altezza dei colmi di piena.

Un secondo fenomeno concomitante nello aggravamento della situazione, è costituito dal progressivo aumento del livello medio del mare, fenomeno che, se pure contenuto in limiti modesti (circa 20 centimetri ogni secolo), non manca tuttavia di esercitare la sua influenza anche nel regime del fiume nei pressi della foce.

Un terzo fenomeno è costituito dall'aumento, che si è notato in questi ultimi anni, nella frequenza e nell'entità delle mareggiate, dovute, nella nostra regione, ai venti sia di bora, sia di scirocco. Il rialzo del livello marino è in questi casi molto notevole ed influenza lo andamento del livello idrometrico per un lungo tratto a partire dalla foce in mare.

C'è infine un quarto fenomeno recente, che stiamo studiando nelle sue cause e del quale cerchiamo di limitare (se non è possibile evitarli), gli effetti. Tale quarto fenomeno è costituito dall'abbassamento del suolo polesano, che si è particolarmente accentuato nell'ultimo triennio. È noto che i terreni del Delta padano sono di formazione recentissima, ed anzi si può dire che sono ancora in pieno processo di formazione, in quanto il fiume scarica alla foce sempre nuove quantità di torbide, che si depositano e che si consolidano ai margini del territorio verso il mare.

Questo terreno recente non può pertanto che subire un lento, ma graduale ed ininterrotto processo di costipamento, in ciò favorito anche dalle opere di bonifica che vi si costituiscono. Può darsi che un'altra causa risieda nello sfruttamento, irrazionale molte volte, dei pozzi di metano che da pochi anni hanno incominciato a funzionare ad aspirazione meccanica, ciò che sottrae al sottosuolo metano, troppo spesso frammisto ad acqua e che perciò può indurre un turbamento nell'equilibrio degli strati profondi.

Certo si è che l'abbassamento è stato notato e ha trascinato con sé anche l'abbassamento delle arginature fluviali, che con l'andar del tempo, a parità di altezze idrometriche, consentono un sempre minore franco. Il fenomeno in parola è in corso di studio ed abbiamo mobili-



tato i tecnici di maggiore valore del nostro Paese; faremo ricorso a tutti coloro che possono darci consigli ed elementi in materia per poterne accertare le cause e per poter studiare i provvedimenti più atti ad arrestare, od almeno attenuare, la notevole entità di questo abbassamento.

Questi pochi cenni danno un'idea delle difficoltà che si incontrano nello studio dei provvedimenti atti a risolvere i problemi idraulici che interessano il territorio polesano, soprattutto il vero e proprio Delta. Dopo la catastrofica alluvione del 1951 nel solo territorio polesano sono stati disposti lavori di carattere idraulico per 11 miliardi circa di lire, di cui 5 miliardi con la legge n. 9, 1952, per la riparazione di danni alluvionali, la legge che viene richiamata in vita con il disegno di legge presentato oggi, 2 miliardi con la legge n. 68 del 1952 per l'inizio delle nuove sistemazioni, e 4 miliardi ancora con la legge n. 638 del 1954 per proseguire nella sistemazione stessa.

È da notare che con detti ultimi 4 miliardi si sono impiegate le disponibilità finanziarie destinate al tratto di Po situato nel Polesine, fino all'esercizio finanziario 1961-62. Sulla stessa legge n. 638, rimangono ancora per i predetti scopi altri 4 miliardi circa di lire, in conto degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1965-66.

I fondi assegnati, in relazione anche alle previsioni del piano di orientamento, non bastano per la completa sistemazione del fiume nel tratto che si considera; pertanto il Magistrato alle acque ha curato che i finanziamenti concessi siano prontamente utilizzati per l'esecuzione delle opere, secondo il programma già approvato dal Ministero dei lavori pubblici e che ha tenuto conto del grado di urgenza delle diverse opere occorrenti. A tale riguardo si fa presente che il rialzo delle arginature del Po, conseguente alle eccezionali piene del 1951, è stato iniziato e proseguito da monte a valle, in modo da eliminare ulteriori possibilità di rotte e relative esondazioni nei tratti a monte, in quanto tale catastrofico evento procurerebbe, evidentemente, danni maggiori di quelli che si avrebbero nel caso di inondazioni nei tronchi a valle.

Ciò nonostante anche per il Delta padano si è provveduto, negli ultimi anni, a rimediare alle situazioni più critiche, derivanti dalle condizioni delle arginature, e lo prova il fatto che, malgrado l'eccezionale permanenza dei più elevati stadi idrometrici del Po, le arginature maestre hanno finora sostenuto il forte carico di acqua. L'esperienza di quest'ultima piena ha però dimostrato l'inderogabile necessità di provvedere ad una urgente ed idonea sistemazione delle arginature del Po nel suo tratto terminale. Per tale sistemazione il Magistrato alle acque ha compilato da poco tempo una apposita perizia generale di massima per l'importo di lire 3.900 milioni: per tale somma arrotondata a 4 miliardi di lire, io stesso ho dato immediate disposizioni onde siano immediatamente iniziati i lavori di ripristino, rafforzamento e rialzo degli argini. Questa disposizione viene sanata con il disegno di legge che è stato da me presentato poco fa a questa Assemblea.

Tali lavori dovranno essere condotti nel modo più celere, egregi senatori: noi dobbiamo iniziare i lavori entro una decina di giorni e terminarli al massimo ad autunno inoltrato, donde la preghiera, che io mi permetto di rivolgervi, di far sì che la legge possa, in otto-dieci giorni, essere approvata sia dal Senato che dalla Camera dei deputati, essendo stati già predisposti gli appalti, le trattative con le imprese che non prenderemo soltanto sul posto, ma anche in altre parti d'Italia, con macchinari numerosi e moderni. Evidentemente qui si tratta non soltanto di una lotta con il fiume, ma anche di una lotta col tempo: e credo possiamo tutti essere d'accordo che questa lotta dobbiamo vincerla.

Come dicevo, i lavori dovranno essere terminati prima del probabile periodo autunnale delle piene, ma dovranno altresì essere nel contempo condotti tenendo di mira la particolare situazione dei terreni di base dei rilevati, affinché il notevole carico dei rafforzamenti e delle sopraelevazioni arginali (una media di metri 1,50 di sopraelevazione per tutti i 137 chilometri, oltre naturalmente ai rafforzamenti particolari nei punti più deboli) non determini pericolose deformazioni dei terreni stessi. È evidente, ad ogni modo, che la

cospicua erogazione dei fondi darà modo di portare la difesa idraulica del Delta padano ad un elevato grado di efficienza, tale da porlo al riparo da eventi di piena del genere di quelli finora verificatisi.

Tali lavori dovranno essere integrati con i provvedimenti in corso di studio per ovviare ai cennati fenomeni di abbassamento del suolo.

Il danno di maggiore entità è stato costituito dalla rotta dell'argine di Po di Goro, verificatasi nelle prime ore del giorno 20 corrente in località Ca' Vendramin. È da notare che due giorni prima, cioè il 18, si era verificata una frana a Ca' Vendramin, 500 metri più a monte della rottura del giorno 20. Questa prima frana, che avvenne di notte, appena possibile fu tamponata e credevamo che non si sarebbero verificati altri danni del genere. La frana, come dicevo, si verificò nelle ore notturne del 18 e immediatamente, sia i rappresentanti del Ministero, avvisati la notte stessa, sia dal Magistrato alle acque, che del Genio civile di Rovigo, accorsero sul posto dove avevano del resto i loro ufficiali di guardia perchè, già da alcuni giorni, come avrete rilevato dalla mia prima esposizione, vi era lo stato di allarme. Si cercò immediatamente di tamponare questo smottamento verso campagna, che fortunatamente resisteva ancora dal lato del fiume.

A tale riguardo debbo dire con estrema chiarezza che i nostri dirigenti e tecnici si trovarono di fronte ad una strana situazione: cioè alla impossibilità di ingaggiare sul posto alcune centinaia di lavoratori, i quali non vollero prestare la loro opera. È questa una cosa che va detta. Io non vado ad indagare quali siano le cause, se siano di carattere politico oppure sindacale; ma io so che quando la casa brucia o il piroscafo va a fondo, colui che rifiuta di prestare la sua opera è un disertore, è un traditore della causa della civiltà, della causa della difesa comune. (*Applausi dal centro*).

SERENI. Lo dica agli agrari!

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Se lei fosse stato alla riunione che ho tenuto in Prefettura a Rovigo si sarebbe reso conto che non ho mancato di dire qualcosa a tutti. Anzi, sic-

come il presidente degli agricoltori era intervenuto, a lui ho detto qualche cosa in particolare. Non bado, ho detto, egregi colleghi, alle cause, ma credo che in situazioni come queste alle quali è legata la vita di tante persone e sono legate ricchezze immense, danni notevoli ai raccolti sarebbero stati evitati se vi fosse stato un maggiore amore a questi raccolti, ricchezza della Patria e del nostro Paese.

Evidentemente il Ministro dell'agricoltura ed il Governo non mancheranno di tenere presente questo al momento in cui verranno richieste le indennità relative ai raccolti che potevano essere salvati e che non si sono voluti salvare, forse anche per una mentalità un po' abitudinaria e speculativa, secondo la quale poichè il Po periodicamente straripa lo Stato è costretto a pagare i danni. Ma lo Stato è la collettività dei cittadini e la collettività dei cittadini deve aver salvaguardati i propri interessi anche in questo caso. Se lo Stato interviene, come logicamente deve intervenire, per salvare parte del territorio nazionale, la vita e i beni degli abitanti, è evidente che questo intervento deve richiedere comprensione e generosità soprattutto da parte di coloro a beneficio dei quali l'intervento si effettua.

E per parlare di quella che è stata la parte tecnica pre-rottura, aggiungo che dopo circa 12 ore, questi smottamenti erano stati colmati. Ho a vostra disposizione le fotografie relative a questa opera che è stata fatta nei giorni 18 e 19. Dopo avere tamponato un punto così estremamente delicato sembrava — perchè le acque lentamente si abbassavano — che le cose potessero mettersi definitivamente in modo tranquillo. Senonchè il giorno 20, sempre di notte, alle 5 del mattino, inopinatamente si è avuta una rotta passante, sicchè le acque si sono travasate dal Po di Goro nell'isola di Ariano. Le autorità sono intervenute immediatamente con tutti i mezzi possibili a disposizione. Chi di voi ha veduto questa rottura dalla quale, nella prima fase passavano circa 400 metri cubi di acqua al minuto secondo, si sarà reso conto come non sarebbe stato possibile fermarla, anche perchè qualunque operazione di avvicinamento avrebbe portato ad ulteriori smottamenti. Sicchè la « coronella », come suole

chiamarsi quell'ammasso dei sassi che servono a ridurre l'apertura di queste rotte, è stato possibile iniziarla solo due giorni or sono. Ed ora è a buon punto. In relazione a questo passaggio di acqua dal Po di Goro all'isola di Ariano, il Genio civile ed il Magistrato alle acque hanno provveduto realizzando tre sbarramenti, a distanza l'uno dall'altro, onde evitare l'allagamento totale dell'isola di Ariano.

La prima di queste difese, come sapete, è stata raggiunta e superata solamente ieri l'altro. Ora le acque stanno raggiungendo la seconda linea, posta a una distanza di 2 chilometri e mezzo circa dalla fine e queste acque sono ora dell'altezza di 90 centimetri. Si ha la speranza (non la certezza, perchè naturalmente questo dipende anche dall'andamento degli agenti atmosferici, da questo defluire delle acque e dal loro accoglimento nel mare) che ancora per un giorno e mezzo o due giorni questo secondo sbarramento possa servire allo scopo; dopo di che se questo dovrà pur cedere alla irruenza delle acque, anche se nel frattempo queste sono diminuite — perchè questa mattina le ultime notizie davano una affluenza di 200 metri cubi al minuto secondo, ridotti cioè alla metà — ci sarà la terza più importante, più robusta linea di difesa, oltre la quale ovviamente siamo nelle mani di Dio.

Cosa è stato fatto dalle Autorità? Soprattutto permettete che io qui ricordi le autorità che dipendono dal mio Ministero, alle quali desidero inviare un ringraziamento ed un riconoscimento, perchè le ho viste sul posto in Lombardia, ma soprattutto nel delta del Po in condizioni estremamente gravi e difficili, e posso dirvi che hanno fatto e fanno pienamente il loro dovere giorno e notte. Ebbene, cosa hanno fatto? Ci siamo resi conto che in calamità come queste il coordinamento compete per legge (secondo la legge del 1926 e secondo la legge del 1948) al Ministero dei lavori pubblici, trattandosi di opere pubbliche. Ed allora i nostri uffici sono stati mobilitati in pieno dai Magistrati alle acque, ai Provveditorati alle opere pubbliche, agli uffici del Genio civile, ai nostri ufficiali idraulici, a tutto il nostro personale, ed abbiamo messo in allarme e utilizzato quella catena di imprese mobilitabili in questi casi, come forse voi non saprete, e che riguardano

l'estremo intervento in caso di calamità. Quello che era possibile fare io credo sia stato fatto. Comunque non una persona è perita o rimasta ferita, tutti i beni, dico tutti quelli che era possibile salvare e trasportare, comprese le pecore e le capre, sono stati messi in salvo, tutti, anche quando qualche padrone non si curava di mettere in salvo il proprio gregge o le proprie bestie. Sono stati messi in salvo, in gran parte, anche i mobili delle case e il Ministero dell'interno, le altre autorità ed i Prefetti hanno stabilito dei posti di ricovero e di raccolta, dei posti di alimentazione, sicchè in effetti, per quanto la situazione possa essere dura, dolorosa e triste, le popolazioni hanno avuto il conforto di una assistenza indiscussa ed indiscutibile integralmente predisposta dal Governo sia direttamente sia attraverso i propri organi centrali e locali.

Ora bisogna porre un rimedio definitivo a questa situazione, definitivo quantomeno secondo la nostra esperienza di uomini. Ecco quindi che, con la comprensione del Presidente del Consiglio, del Ministro del Tesoro qui presente che ringrazio, degli altri colleghi, del Vice presidente Pella, che anche si è tanto interessato di questa questione, ieri abbiamo potuto varare al Consiglio dei Ministri, dopo una discussione che riguardava più il perfezionamento del provvedimento che il provvedimento in sé stesso, una legge la quale completa gli interventi diretti e indiretti per contributi ai danni e ai danneggiati sia per il Piemonte, sia per Pavia, sia per la zona del Delta Padano. Io ho già parlato della Lombardia, vi ho già parlato del Piemonte, ma in modo particolare tengo a precisare che i miei tecnici, che più volte ho mobilitato e con i quali ho avuto dei lunghi scambi di idee (sia tecnici centrali che tecnici locali, alcuni dei quali, come il Magistrato alle acque e il Presidente della 3ª Sezione delle acque del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono veneti ed hanno passato trent'anni in queste zone), hanno concordato in pieno che l'unico lavoro da fare è quello di rafforzare e rialzare gli argini per tutta l'estensione del Delta, cioè per 137 chilometri. Io sento però la vostra obiezione, l'obiezione fatta anche dalle popolazioni locali: ma quando ci avete

protetto con gli argini, il mare che fa la sua parte, rimane scoperto. Ebbene la legge del Ministero dei lavori pubblici e quella che il Ministero dell'Agricoltura avrà l'onore di presentare domani, riguardando anche la protezione a mare, perchè attraverso l'erogazione di un miliardo e mezzo è compresa anche la difesa verso mare, sicchè ai tre muri dell'edificio interno che vengono protetti con il provvedimento dei lavori pubblici, si aggiunge la protezione verso la parte a mare con il provvedimento di competenza del Ministero dell'Agricoltura.

Non credo, almeno in questo momento, che vi siano altre notizie che possiate richiedere o desiderare le quali possano essere utili ad illustrare la situazione e quanto si è fatto. Gli uomini possono sempre sbagliare soprattutto quando sono investiti di autorità.

Posso dirvi però che tutti coloro i quali in alto o in basso sono intervenuti, in Piemonte in Lombardia e nel Delta Padano, hanno la coscienza tranquilla di aver fatto tutto per quanto umanamente possibile, affinchè i danni venissero limitati, affinchè i disagi venissero ridotti, affinchè le popolazioni avessero il minor danno, affinchè si presentasse un avvenire più sereno, se non più radioso e felice, a quelle popolazioni che hanno giustamente il diritto di veder finalmente difesa in modo razionale ed organico la loro terra.

Onorevoli colleghi, vi prego di considerare che un complesso di provvidenze e di previdenze come quelle attuate, in corso e da attuare, non si può realizzare in pochi giorni e in tempo relativamente breve, a parte la spesa...

MANCINELLI. Lei ha detto: « finalmente » ed ha detto tutto.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Voi avete sentito parlare di lavori che sono stati fatti a monte. Il Po è lungo, non è un breve corso d'acqua e presenta imprevisti di ogni genere e natura. Sono stati effettuati negli anni scorsi lavori i quali hanno salvato le zone a monte, le alte zone del Piemonte, le zone della pianura lombarda fino al Polesine. Oggi si tratta di completare l'opera chiudendo questa ultima valvola. Ciò se voi, onorevoli colleghi, ce lo consentirete approvando rapidamente i

disegni di legge, noi sentiamo di poter senza altro realizzare entro un termine assolutamente breve.

PRESIDENTE. Avverto che i presentatori delle interrogazioni replicheranno nella seduta antimeridiana di domani. Ora darò la parola soltanto al senatore Farina non in quanto presentatore di una interrogazione, che anzi non ne ha presentata alcuna, ma in quanto nativo di una delle località più dolorosamente colpite.

Il senatore Farina ha facoltà di parlare.

FARINA. Prendo la parola non per diritto parlamentare, ma perchè nativo della frazione di Vallescuropasso ove purtroppo si contano 6 morti. Desidero di fronte a questo Consesso dire chi sono questi morti. Si tratta di Alloni Natalina, di 67 anni, gente vicina a casa mia, di Dario Andreoli di 48 anni, ceppi familiari da secoli residenti nella zona, di Antonio Cignoli e di Carla Andreoli in Guerci con i due bambini Walter e Pierangela. Pregherei il Presidente ed il Senato di inviare alle loro famiglie le condoglianze, ed insieme alle condoglianze un augurio per i feriti che sono all'ospedale, e, in più, un incoraggiamento ad affrontare la vita per quelli che sono sopravvissuti.

Da questo banco devo dare atto all'onorevole Ministro dei lavori pubblici di quanto egli ha fatto. La sua venuta là, onorevole Ministro, ha portato un certo che di rottura nello choc di quegli uomini. Lei ha visto in che stato si trovavano. Ancora domenica sono stato con loro, cominciano a vedere con più serenità, cominciano ad avere la speranza di poter vivere.

La ringrazio a nome di loro e a nome mio. Quanto è accaduto è stato terribile: in pochi secondi hanno perduto tutto, si sono salvati con i pantaloni e la camicia che avevano indosso. Hanno perduto anche gran parte dei loro terreni che sembrano bruciati, e le loro case. Pertanto l'opera dell'onorevole Togni è stata elogiabile, ed io la elogiò in quest'Aula, e spero di poter elogiare in un secondo tempo l'opera dei ministri dell'agricoltura, delle finanze. Penso che possa intervenire anche il Ministro del lavoro, con qualche cantiere di lavoro, per pagare gli stessi proprietari delle terre devastate: sarà un aiuto per ripristinare quanto si è

perduto, e ci vorrà qualche anno perchè i vigneti distrutti non potranno risorgere in uno o due anni.

Sono comunque contento che quella gente, cinque o sei ceppi familiari fondamentali (Andreoli, Alloni, Farina, ecc.) che da secoli vivono lì e che hanno sempre visto lo Stato attraverso i carabinieri, le imposte e i dazi, oggi abbiano visto che la faccia dello Stato non si è mostrata ingrata verso di loro, e sono contento di poterlo dichiarare qui.

Prosegua quest'opera, signor Ministro, e diamo anzitutto una casa a quella gente prima dell'inverno: quando avranno la casa sapranno poi essi stessi, con aiuti che verranno dal di fuori, ripristinare la loro vita come prima. (*Applausi*).

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio il senatore Farina di quanto ha detto. Ebbi già occasione di portare personalmente alle famiglie dei caduti in così tragiche circostanze il saluto commosso e l'espressione della solidarietà del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e del Governo intero, oltre naturalmente i miei personali, così come espressione di cordoglio e solidarietà ebbi occasione di esprimere alle popolazioni direttamente o indirettamente colpite.

In questa sede sento il dovere ovvio di ripetere questo sentimento mio di solidarietà e di cordoglio, sentimento che esprimo a nome di tutto il Governo della Repubblica.

PRESIDENTE. Senatore Farina, le posso assicurare di aver già provveduto ad inviare, a nome del Senato, le condoglianze alle famiglie delle vittime e l'espressione della solidarietà e dell'augurio del Senato ai feriti ed ai sopravvissuti alla tremenda sciagura.

## Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

**Discussione ed approvazione del disegno di legge:**  
« **Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1957-1958** » (2011).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1957-1958 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Giacometti. Ne ha facoltà.

GIACOMETTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sono incaricato dal Gruppo del Partito socialista italiano a presentare il suo punto di vista nella discussione sull'autorizzazione all'esercizio provvisorio per il bilancio 1957-58. Noi consideriamo il provvedimento come di ordinaria amministrazione, anche se ciò

sta a dimostrare invece una sistematica disamministrazione, e quindi voteremo a favore, anche perchè lo scompiglio che seguirebbe ad un eventuale rifiuto di autorizzazione graverebbe particolarmente sul mondo del lavoro e sui poveri impiegati.

Mi ero ripromesso di limitare il mio intervento a questa dichiarazione, di rinunciare cioè alla ricerca della responsabilità della situazione, che il Presidente della Commissione finanza e tesoro ha fatto intravedere nella sua relazione; quando l'altro ieri mi sono trovato in presenza di un atto che mi limito a dichiarare riprovevole e che proviene da un organo parastatale, del quale più volte abbiamo denunciato e deplorato i bassi servizi che rende a quelli che considera i suoi padroni, parlo della Radio Audizioni Italiane.

Non so se qualche collega sia stato ad ascoltare la lettura del « giornale radio » delle ore

13, in fondo al quale ci si è intrattenuti sull'argomento di cui noi pure ci occupiamo. In detto supplemento la R.A.I. spiegò come e perchè occorre provvedere e come perchè si è arrivati anche quest'anno ad aver bisogno del provvedimento. Mi correggo, non ha detto il perchè, non ne ha, cioè indicato le cause.

Dopo aver ricordato che il Governo aveva presentato i bilanci alle date fissate dalla Costituzione, dopo aver accennato al riparto dei bilanci stessi tra le due Camere per facilitarne la discussione e l'approvazione, dopo aver informato che la mancata concessione dell'esercizio provvisorio avrebbe arrecato alla vita contabile finanziaria dello Stato i danni che ho citato, al momento di indicare le cause che hanno provocato questa situazione, l'annunciatore ha detto una frase deliziosa: cause che qui non è il caso di indagare.

Chiunque tra gli ascoltatori fosse munito di un minimo di buonsenso non poteva non arrivare a questa conclusione che, avendo il potere esecutivo provveduto a tempo debito a mettere il Parlamento in condizioni di potere entro il 30 giugno, esaminare e discutere i bilanci, il torto era del potere legislativo, della sua inerzia, della sua tendenza a giocare con la politica, del suo asservimento alla partitocrazia.

Se io potessi dare un consiglio ai signori del Governo sarebbe questo: signori, siate prudenti nell'uso dei servi sciocchi. Nel dubbio che questo consiglio sia dato e messo in pratica, si consenta che, come pubblicamente è venuta la accusa, da questa alta tribuna, da un modesto vecchio parlamentare venga la prima difesa dell'Istituto parlamentare, salvo alle personalità che ricoprono cariche più eminenti della mia, di elevare le dovute proteste e ad impedire che l'increpabile episodio abbia a ripetersi. Tale difesa, del resto, è di una facilità elementare ed incontestabile, perchè basata semplicemente sulla esposizione di dati e di elementi di fatto.

I bilanci, come si è detto, vennero presentati alla data stabilita. Non faccio il torto ai colleghi di pensare che essi non sappiano che in primo luogo debbono essere discussi i bilanci finanziari, cioè quelli del Ministero del bilancio, del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze, che costituiscono la chiave di volta dell'azienda statale.

Il bicameralismo funzionante obbliga le Presidenze delle Camere ad alternarne l'assegnazione: quest'anno tale assegnazione è stata fatta al Senato. Debbo precisare che l'onorevole Presidente della Commissione di finanze e tesoro, senatore Bertone, assegnò l'esame dei bilanci all'ordine del giorno fin dai primi giorni di febbraio, indicando quali relatori i colleghi, naturalmente membri della maggioranza, onorevoli Cenini, De Luca Angelo, Spagnoli. Non è da oggi che tributiamo a questi onorevoli colleghi il doveroso riconoscimento di competenza e di encomiabile alacrità; c'è però un fatto che probabilmente vari senatori ignorano, che cioè la compilazione delle relazioni dei bilanci risulta, se non impossibile, di estrema difficoltà perchè manca il presidio di un consultivo che riassume gli avvenimenti contabili ed amministrativi dell'anno precedente. Vi si è provveduto e vi si provvede alla meno peggio con una Relazione generale compilata dai Ministri del bilancio e del tesoro. La Relazione fu presentata, come prescrive la legge, entro il 31 marzo e la Commissione finanze e tesoro subì tutte le più inaudite pressioni che la costrinsero a sacrificare la discussione delle quattro relazioni sui tre bilanci al pomeriggio del 4 aprile e a tutta la giornata del 5 aprile, con una riunione finita — l'onorevole Bertone me ne darà atto — alle 9 e mezzo di sera. La discussione, per esigenze regolamentari, si iniziò il 9 e finì il 12: i bilanci finanziari vennero quindi approvati in tre giorni e con sei sedute: sfido chiunque a dimostrare che in passato si sia, non dico migliorato, ma soltanto eguagliato tale *record*.

Ma adesso viene il bello. Si fa risalire l'inizio della crisi dal Gabinetto Segni, dal giorno della presentazione delle dimissioni e cioè del 6 maggio. Ma tutti i colleghi devono ricordare che le Camere erano in vacanza fino dal 12 aprile, vacanze pasquali di durata tale che sfido ad indicarne di più lunghe. È il segreto di Pulcinella quello che si indica accennando alle cause per le quali il Parlamento era nell'impossibilità di accordare l'inaccordabile quadri-tripartito. Il resto è storia contemporanea.

È da segnalare l'atto del Ministro del tesoro che non si può non considerare un bluff — con il rispetto dovuto alla persona, dell'onorevole Ministro — come il disegno di legge che richie-

deva l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio fin al 31 agosto, perchè, mentre vi sono esigenze minime di serietà per le discussioni, vi sono dei limiti fisici per la resistenza dei parlamentari e dei numerosi funzionari che i lavori del Senato richiedono. (Se l'aritmetica non è una opinione, le cifre, altrettanto indiscutibili, stabiliscono che il Parlamento è stato assente dalla vita politica del Paese dal 12 aprile ad oggi, e cioè per 75 giorni). Per la R.A.I. le cause non si possono e non si debbono indagare, ma noi le conosciamo, le denunciavamo e le deploriamo. Il Paese ha parlato il 7 giugno, non lo si è voluto ascoltare. M'avvedo di entrare in un campo che sconfinava dal compito che mi si è affidato di stabilire la responsabilità delle tristi situazioni attuali, e mi si consenta di concludere aggiungendo un vecchio adagio: attenti ai servi sciocchi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Poichè non vi sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BERTONE, *relatore*. La Commissione si rimette alla relazione scritta. Siamo in uno stato di necessità perchè per il 31 agosto è impossibile che possiamo approvare i bilanci, quindi la Commissione propone che si approvi la domanda dell'esercizio provvisorio spostando però la data dal 31 agosto al 31 ottobre.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del tesoro.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Il Governo ringrazia il Presidente della Commissione finanze e tesoro e si augura che il Senato vorrà concedere l'autorizzazione all'esercizio provvisorio.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli.

Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

#### Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1957, i bilan-

ci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1957-58 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 30 gennaio 1957.

(È approvato).

#### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1957.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 1957, numero 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali » (1982).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali ». Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Granzotto Basso. Ne ha facoltà.

GRANZOTTO BASSO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il fatto che il provvedimento di legge sottoposto all'esame del Parlamento sia stato emanato dal Governo precedente, che era sostenuto dalla maggioranza formata anche dal Partito socialista democratico, non mi vieta, quale socialista democratico, di fare la critica del provvedimento stesso con questo mio intervento, inteso a mettere in rilievo gli aspetti preoccupanti e dal lato politico e giuridico e dal lato sostanziale inerenti il merito del provvedimento,

il quale, a mio avviso, ha tutta una impostazione errata.

La politica del quadripartito prima e del tripartito poi era necessariamente di compromesso, onde venuta a mancare la solidarietà democratica della maggioranza — e non è qui il momento acconcio a discuterne le cause, sulle quali peraltro ho avuto occasione recentissima in questa Assemblea di dire il pensiero mio e del Partito socialista democratico che rappresento — viene a cessare la ragione del compromesso che coinvolge anche il provvedimento in esame, per cui il mio pensiero può essere espresso senza vincoli o limitazioni. Il mio pensiero è decisamente contrario al sistema di regolare con atto di Governo, quale è il decreto-legge, una materia così delicata e così dibattuta, per la quale la valutazione obiettiva, la prassi parlamentare, il rispetto delle prerogative del Parlamento e l'ossequio alla Costituzione dettavano apertamente e decisamente al Governo l'opportunità, se non anche l'obbligo, di presentare il disegno di legge da sottoporre al preventivo esame in sede di Commissione e alle Camere per la sua discussione. Onde sarebbe scaturita la legge idonea allo scopo da raggiungere nel quadro delle esigenze costituzionali e delle libertà individuali.

Quando si vuole colpire una frode, grande o piccola che sia, nessuno più di noi è in linea per il raggiungimento dello scopo. Ma per questo non devono intaccarsi principi e norme fondamentali. Nessuno riuscirà a persuadermi, nonostante le argomentazioni della Commissione e del relatore, che per ovviare alle frodi nel settore degli olii minerali, frodi che non sono nè di oggi nè di ieri e che non sono esclusive di quel settore, ma purtroppo di parecchi altri settori, si debba ricorrere al sistema delle leggi catenaccio. Cosicché, principi inviolabili di libertà individuale, per cui agitata e preoccupata è stata ed è la discussione per impedirne la menomazione; principi di diritto penale e processuale, che ormai fanno stato nella dottrina e nella giurisprudenza, e sono consacrati nei codici vigenti, all'uopo opportunamente modificati, laddove apparivano contrari alla libertà dell'individuo; norme di politica e legislazione fiscale, possono essere senz'altro modificati, alterati o anche manomessi con un de-

creto catenaccio, fuori della normalità parlamentare, sotto l'usbergo del caso straordinario di necessità e di urgenza.

Ma il caso straordinario è l'eccezione e non può comprendersi nel concetto di eccezione la insufficienza della pubblica amministrazione per la sua tarda o lenta o inadeguata o intempestiva azione, che avrà potuto consentire e consente frodi nel settore degli olii minerali o in altri settori. Ammettere questo significherebbe rinunciare alla nostra funzione parlamentare, rimettere in discussione quella teoria tradizionale della divisione dei poteri, il cui rispetto, oltre che sanzionato nella dottrina costituzionale, è ribadito nella prassi dei governi sta soprattutto nella loro sensibilità politica, che è basilare per la tutela delle libere istituzioni che ci reggono.

Come si vede, il fatto di questo decreto-legge è l'episodio che legittima l'allarme per un sistema che non può, non deve radicarsi. Era proprio un caso urgente ed indilazionabile quello di imporre, *ex abrupto*, d'improvviso, con un decreto catenaccio, l'obbligo della denuncia preventiva all'Ufficio delle imposte di fabbricazione competente per territorio, a chi intenda esercitare un deposito per la vendita al pubblico di olii minerali, carburanti, combustibili, o lubrificanti? E di estendere tale obbligo anche per gli impianti di uso privato? Anche per le cosiddette stazioni di servizio e per i distributori stradali di carburanti? Che ciò non fosse indilazionabile ed indispensabile è nel fatto che si concedono trenta giorni di tempo dalla entrata in vigore del decreto per adempiere a tale denuncia: il che sta a dimostrare che non si tratta di fissare e fermare una situazione di un determinato momento, come è per i provvedimenti doganali, per tasse e per imposte di immediata applicazione! Era proprio un caso urgente, indilazionabile quello di stabilire che i titolari di stazione di servizio o di distributori automatici stradali, siano muniti di una apposita licenza annuale ed abbiano l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico? E ciò entro il termine di trenta giorni; per cui vale l'osservazione accennata, per la contraddizione tra la improvvisa ed immediata creazione di una situazione nuova, consona al carattere del decreto catenaccio, ed il termine di



trenta giorni, concesso ai destinatari del decreto legge per l'adeguamento alla nuova situazione; il che esclude che il legislatore abbia voluto impedire evasioni e frodi nel frattempo, ciò che avrebbe potuto giustificare il decreto catenaccio. Dice il relatore che una lunga discussione avrebbe potuto fare accumulare clandestinamente prodotti sottratti all'imposta. Ma allora dobbiamo riconoscere che gli organi addetti alla vigilanza abbiano fatto fallimento, oppure dobbiamo attribuire loro una immeritata incapacità o negligenza, mentre invece è da ritenere che riuscirebbero ad evitare l'ipotetico accumulo di prodotti, che del resto non dovrebbe, dopo anni ed anni di frode, autorizzare la violazione di una norma costituzionale.

La non esistenza del « caso straordinario di necessità e di urgenza » appare manifesta in tutte le altre ipotesi previste dal decreto legge in esame, che si estrinsecano in specifici divieti: divieto di detenzione di determinati olii, carburanti, combustibili o lubrificanti in depositi costieri o interni, se non a determinate condizioni; divieto di circolazione di tali materie prime o prodotti, se non con un certificato di provenienza, rilasciato da determinate autorità e a determinate condizioni, con palese intuitivo intralcio alla libertà di circolazione delle merci; imposizione di cauzione per gli esercenti di depositi o sub-depositi e tuttavia facoltà di esonero, a criterio della amministrazione finanziaria, da tale cauzione, il che tipicamente esclude la perentorietà della immediata disposizione attraverso un decreto catenaccio; facoltà, dico facoltà, nella quale è insita la esclusione di immediatezza del suo esercizio, dell'amministrazione finanziaria, di applicare suggelli ad apparecchi di distribuzione automatica (distributori stradali); facoltà (è sempre la stessa facoltà, ma questa di ben più grave portata) degli ufficiali e sottufficiali della guardia di finanza, di procedere a perquisizioni domiciliari, qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni costituenti reato.

La Commissione ha proposto una parziale modifica del testo con qualche aggiunta e sostituzione, che però non attenuano la gravità della disposizione stessa. Che siano gli ufficiali di polizia, al posto di ufficiali o sottufficiali

della guardia di finanza, ad avvalersi della facoltà di perquisizione, il risultato è sempre lo stesso, poichè basterà che ad un qualunque ufficiale di finanza — *absit injuria verbis* — sia data notizia, una semplice notizia, dice il decreto legge (perchè l'aggettivo fondato l'adopera solo per il sospetto), che io detenga per caso, in casa mia un chilo di olio lubrificante, non compreso fra la miriade di tonnellate di prodotto esistente in tutto il territorio, e che si dica sottratto al regolamento fiscale, perchè egli si senta autorizzato a venire nel mio domicilio, di giorno o di notte, e costringermi a subire una perquisizione!

Intendo, onorevoli colleghi, che questo può essere considerato un caso di esemplificazione forzata; tuttavia non è da escludersi nei riguardi di qualsiasi modesto cittadino, di un qualsiasi sperduto paese del nostro territorio, di un qualsiasi povero diavolo, posto nel pericolo niente affatto ipotetico di una qualsiasi delazione o di un qualsiasi sospetto, il quale pertanto sia costretto a subire una perquisizione, che equivale ad una sostanziale violazione di domicilio e dei diritti elementari del cittadino. Proprio un ritorno alla legge dei sospetti!

Ma questa è caratteristica poliziesca di passati regimi; ma questo sovverte anzi mortifica lo spirito delle leggi e dei tempi, di tempi recenti, che registrano il provvido intervento della Corte costituzionale sulla gelosa custodia delle libertà individuali rispetto al fermo di polizia e al confino.

Quando si pensi che anche alla Magistratura sono stati fissati limiti insuperabili circa la facoltà dell'emissione del mandato di cattura, quando per qualsiasi atto di polizia giudiziaria (fermo, perquisizione, ecc.) è richiesto tassativamente l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria: il che implica la delibazione che questa è tenuta a fare dei fatti, perchè possa essere consentito un atto che limiti la libertà del cittadino.

Ebbene, con la disposizione in esame, basterà una notizia, una informazione qualsiasi a dare ad un valentuomo, che abbia poteri di polizia tributaria, e posto per l'occasione al di sopra del Procuratore della Repubblica, la facoltà, che si cambia in un diritto, a presentarsi

improvvisamente ed inopinatamente nella casa di un privato cittadino, di giorno o di notte, a mettere tutto sottosopra per una perquisizione ed all'occorenza concludere con uno « scusi, mi sono sbagliato ». E potrebbe anche esimersi da qualsiasi scusa nell'esercizio del suo potere investigativo. È il colmo!

Tralascio di parlare di tutti gli altri divieti, di tutte le altre imposizioni contenuti nei numerosi articoli della legge, per mettere in rilievo le disposizioni penali: anni ed anni di galera sono comminati a dovizie. E possono essere ben dati ai frodatori dell'Erario, ovunque annidati: questo è salutare!

Ma era ed è necessario sovvertire all'uopo principi codificati? Uguagliare il tentativo al reato consumato? Serbare uguale trattamento all'autore principale, al complice, ecc., creare nuove figure di reato per omissioni, anche lievi, o per ipotesi collegate a deficienze od eccedenze di calo, non sempre perfettamente e sicuramente accertabili, dando adito all'arbitrio?

Ebbene, per gran parte di tali disposizioni viene stabilito nel decreto-legge in esame (articolo 24) che avranno effetto a partire dal sessantesimo giorno dalla entrata in vigore del decreto stesso che, per effetto della proposta della Commissione, verrebbe portato a 120 giorni.

Quindi: disposizioni delle quali alcune d'immediata attuazione, sebbene senza possibilità di evasione; altre da avere effetto entro trenta giorni ed altre entro 120 giorni.

Ed allora il caso straordinario di necessità e di urgenza non sussiste affatto: onde io posso affermare che merita censura l'adozione del decreto legge per una materia, sia pure fiscale, che era ed è di competenza specifica del Parlamento al quale non c'è ragione di sottrarla.

Rilievo tanto più grave questo, quando si consideri che esso è stato pubblicato proprio quando il Governo dell'onorevole Segni presentava le dimissioni!

Nella prassi costituzionale, il sospendere la pubblicazione di quel decreto legge avrebbe costituito l'omaggio doveroso al diritto di legiferare del Parlamento.

Nel merito del decreto, mi è agevole dimostrare la sua errata impostazione.

Io condivido pienamente l'intento di colpire e colpire energicamente le frodi, qualunque frode all'Erario, in qualsiasi campo. Ma *est modus in rebus!*

Il Governo è chiamato a svolgere al riguardo una politica e ad applicare un sistema che raggiunga lo scopo, senza produrre turbamenti nei mercati, nell'economia generale e nella attività dei singoli, svolta nella liceità e legalità, la quale non dovrà per deplorabile generalizzazione essere coinvolta nella persecuzione di quella illecità e subirne le conseguenze.

Bisogna rifuggire dal brutto vezzo di esaminare con i paraocchi la situazione di un settore, trascurando gli altri, o influenzando negativamente sugli altri; oppure nello stesso settore confondere nella stessa misura di azione chi c'entra e chi non c'entra con le frodi.

Bisogna rifuggire dal sistema di creare barature, sovrastrutture, complicazioni di controlli eccessivi, inutili, dispendiosi e soprattutto creare estensioni di compiti a detrimento per insufficienza di uomini e di mezzi, della efficacia del servizio di un vero e razionale controllo.

Il controllo è necessario, specie allo stato attuale della educazione fiscale del nostro popolo, ma va esercitato *cum grano salis!*

Pochi e salutari controlli, ma razionali e costanti, esclusivamente laddove è il marcio, o la falla o la deviazione. Questo è tutto.

Ora nella specie non si comprende perchè il controllo sia stato reso capillare nella forma, e quindi deficiente nella pratica, essendo stato esteso a numerosi piccoli interessati all'industria ed al commercio dei petroli quando sono bene individuate le fonti, sia dell'immissione nel nostro territorio sia della lavorazione delle materie prime. Intendo riferirmi alle raffinerie che sono il centro di raccolta e di lavorazione di tutti gli oli carburanti, ecc., e sono in tutto tra grandi e piccole una cinquantina; per cui su di loro il controllo può essere puntualizzato, senza possibilità di evasioni per i prodotti e per i sottoprodotti. Ma non vedo come e perchè il controllo debba estendersi alle decine e decine di migliaia di punti di vendita, cioè agli innumerevoli distributori stradali, sparsi per tutta Italia, il che richiede un apparato di forze di controllo assoluta-

mente inadeguato alla bisogna e senza che ciò sia assolutamente indispensabile.

Si opera in un settore di materie prime — olii minerali — di cui il nostro Paese è purtroppo soggetto all'importazione dall'estero per la quasi totalità: ed allora ecco il punto di concentramento dell'attenzione dell'amministrazione fiscale. Penso che non debba riuscire difficile formulare idonee disposizioni, attuare controlli laddove le materie prime vengono raccolte (raffinerie) per essere lavorate, in maniera che i prodotti, giungendo alla portata del consumatore attraverso gli innumerevoli distributori stradali, siano in regola con tutti i crismi fiscali.

Ma evitiamo questa eccessiva bardatura, che richiama l'infausto periodo di guerra, per cui i detti distributori di carburanti, sparsi ovunque, siano obbligati a speciali autorizzazioni, a tenuta di libri di carico e scarico, per cui un povero e modesto gestore, per ogni litro di benzina, di cui le centinaia di migliaia di automobili, che circolano in Italia, abbiano a rifornirsi, debba preoccuparsi di fare la relativa trascrizione.

È questa la esasperazione dello spirito burocratico, appesantito dalla gravità del controllo, che poi nella pratica non si fa quasi mai, sulle migliaia e migliaia di lunghi, oleosi e maleodoranti registri quotidiani che dovrebbero fissare la vendita di ogni minuto per tutto il territorio dello Stato. È questo un sistema formale ed irrazionale, perciò deprecabile e da respingersi, quando è logico e chiaro quello di rivolgere il controllo ai centri, dai quali il prodotto viene distribuito ai consumatori.

Mi domando, onorevoli colleghi — ed ho finito — come si possa dare approvazione ad un decreto-legge, la cui materia, lungi dal richiedere un decreto catenaccio, ha bisogno, per essere meglio disciplinata, di un esauriente ed approfondito studio che raggiunga egualmente il fine di impedire e distruggere qualsiasi conato di evasione, senza sottoporre il cittadino, il piccolo gestore e con esso il consumatore ad inutili e superflue e dispendiose operazioni burocratiche e senza, soprattutto, limitare — questo è il più importante — la sua intangibile libertà personale.

In questa domanda è la risposta negativa all'approvazione del decreto-legge in esame. (*Applausi dal centro sinistra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Bardellini. Ne ha facoltà.

**BARDELLINI.** Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro. Questo decreto-legge è mosso dalla intenzione di colpire le frodi di gruppi che fino ad ora hanno operato ai margini del lecito ed a questo scopo dar vita ad un complesso di provvedimenti che colpiscono soprattutto le attività di distribuzione. Con questo decreto si rende impossibile sia con disposizioni inapplicabili e vessatorie, sia col terrore di pene esorbitanti, sia con l'arbitrio assoluto concesso alla polizia finanziaria, l'attività delle piccole aziende distributrici, particolarmente quelle dei cosiddetti pompisti, di coloro che se fossimo ancora ai tempi delle diligenze sarebbero classificati tra i cavallanti dei postiglioni. Si vengono a colpire gli artigiani della distribuzione, la minuta, modesta gente, che porta il suo contributo all'economia ed alla modernizzazione del nostro Paese.

Anche il più sprovveduto in questa materia, come posso essere io, non può a meno di chiedersi se i compilatori delle norme contenute nel decreto abbiano tenuto conto, si siano chiesti se, creando questo mal congegnato strumento di oppressione che schiaccia le piccole e medie aziende distributrici, contribuiscano a creare un nuovo strumento atto ad attuare una manovra di concentrazione monopolistica nella distribuzione di queste materie. Le carenze della legge e della pubblica amministrazione nella tutela degli interessi dell'erario, non riuscendo ad eliminare le evasioni ai dazi ed alle imposte di consumo dei prodotti petroliferi, erano state rivelate da un ampio dibattito svolto nella stampa tecnica ed in quella politica.

E queste ragioni erano state individuate nella insufficiente vigilanza; nella mancanza di chiarezza della legislazione in vigore e delle interpretazioni giurisprudenziali; nel moltiplicarsi delle licenze per gli impianti di raffinerie; nelle eccessive facilitazioni per i prodotti petroliferi destinati a determinati usi, sulle

quali facilitazioni si innestano evasioni impossibili a prevenirsi o a reprimere malgrado un minuzioso regime di controlli stabilito dalle leggi e da innumerevoli circolari. Il decreto in discussione non riforma il sistema come era richiesto dalla logica e dai criteri più obiettivi ma dà vita a criteri opposti come: a) introdurre pene severissime; configurare nuovi reati, dare poteri alla polizia, in deroga alla protezione delle libertà individuali consacrate nell'ordinamento giuridico; b) controllo sulla circolazione della merce che ha già assolto la imposta all'importazione od alla fabbricazione; c) imporre conseguenti oneri di formalità, di cauzioni, di documentazioni ai depositari ed ai commercianti del settore, il tutto con gravissime pene, anche per sole irregolarità ed imporre per tali irregolarità la responsabilità del tributo, a chi non ne è soggetto passivo. Ora anche chi come noi postula un maggior rigore nella repressione delle frodi non può non rilevare che le pene, anche se eccessive, non raggiungono mai l'effetto moralizzatore e non può non opporsi al regime di terrore instaurato contro tutte le categorie di distributori, nelle quali, esclusa la foresta degli agevolati, non si annidano in genere i grossi frodatori. Ed a proposito di agevolazioni voglio ricordare che qualche anno fa in sede di discussione di bilancio dell'Agricoltura io proposi in un ordine del giorno che l'agevolazione degli agricoltori non fosse data con la distribuzione del carburante a minor prezzo, ma con contributi in rapporto alla quantità di terreno arato e di superficie posta a coltura. Sostenevo questo mio punto di vista argomentando che la differenza del prezzo era la sola ragione della larga attività dei contrabbandieri nel campo del carburante, che riescono a frodare allo Stato somme enormi, riuscendo quasi sempre a sfuggire alla polizia finanziaria, per la insufficienza di mezzi che lo Stato può fornire a questa polizia. E ricordavo in quella circostanza come tutti gli agricoltori che si servono di carburante agevolato e la grande massa di utenti di macchine agricole (ed io sono tra questi) fossero posti con l'agevolazione nella condizione di apparire, senza aver commesso colpa alcuna, come frodatori dell'erario e contrabbandieri, solo perchè in genere non

riescono a tenere in ordine i libretti di controllo sui quali vanno segnati i lavori eseguiti e le quantità di carburante consumato.

Il ministro Medici, allora all'agricoltura, mi rispose che ciò non era possibile perchè avrebbe provocato nel campo agricolo profondi turbamenti di carattere economico, senza però accennare quali fossero questi eventuali turbamenti.

Questo decreto colpisce, come ho detto prima, soprattutto la testa di legno, vale a dire l'umile « pompista » della stazione di servizio che dovrà tramutarsi in ragioniere, tenendo un registro di carico e scarico, e, se è responsabile di modeste violazioni formali senza nulla avere a che fare con il contrabbando (egli maneggia un prodotto per il quale altri è già stato debitore del tributo), diventerà responsabile del tributo, anche se già pagato (articolo 13, secondo e terzo comma).

Il decreto-legge introduce, in aggiunta alla legislazione precedente, che però non modifica se non nelle pene, un sistema di controlli (articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8) diretto a perseguire il movimento dei prodotti petroliferi « liberi », già usciti dai recinti doganali ed immessi sul mercato nazionale, prodotti che, a norma della legge vigente, devono avere già assolto i tributi indiretti ad opera dell'industriale raffinatore o dell'importatore, soli legali debitori delle imposte stesse.

Comminare una multa — come prescrive l'articolo 13 del decreto-legge 271 — unicamente perchè il titolare di un deposito definito « libero » si trova in serbatoio una eccedenza volumetrica di benzina in raffronto al registro di carico, eccedenza che, come gli esperti sanno, può comunemente verificarsi senza la benchè minima volontà dell'operatore, ma solo per un semplice gioco di fattori tra cui la temperatura-volume, non può trovare spiegazione se non assumendo a fondamento della norma un'inammissibile principio di equivalenza tra l'attività del distributore di carburanti e quella del contrabbandiere. Equivalenza certamente azzardata, sul terreno dello stesso diritto fiscale, per il semplice motivo che i debitori delle imposte indirette petrolifere, per legge, non sono i distributori che acquistano merce nazionale (il decreto la de-

finisce appunto « libera ») e che talvolta addirittura « ha assolto il tributo », ma i raffinatori o gli importatori.

Poichè è da presumersi che la situazione precedente derivava da scarsa efficienza degli organi di vigilanza e di repressione, il caricare questi organi di nuovi compiti, come è la concessione delle licenze ai piccoli ed i relativi controlli, fa ritenere che gli inconvenienti precedenti non saranno eliminati.

Del tutto improvvida appare dunque la « prevenzione » attuata nel testo con le disposizioni dall'articolo 1 all'articolo 8. Il sistema di questi articoli si propone un solo scopo: inseguire, con un meccanismo minuziosissimo di controlli e di visti, tanto esteso quanto oneroso, per la stessa amministrazione fiscale, tutti gli spostamenti dei prodotti petroliferi nazionalizzati negli infiniti rivoli del mercato, fino al consumo.

L'articolo 3 introduce per i depositi, per le stazioni e per gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, apposita licenza annuale. Ma la licenza esiste già, ed è data con decisione del Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministero delle finanze, sentito il parere di apposita Commissione interministeriale (legge 8 febbraio 1934, n. 364, articoli 11, 12 e 15, legge 11 gennaio 1937, n. 187). Vengono così a coesistere e a sovrapporsi due licenze rilasciate da due organi diversi.

Il nuovo certificato di accompagnamento (articoli 3 e 5), costringe le aziende distributrici a procurarsi decine di milioni all'anno di tali certificati.

La distribuzione dei prodotti petroliferi è funzione capillare che si attua in ogni più piccolo centro abitato e gli uffici fiscali abilitati all'emissione dei certificati di provenienza esistono solo nelle principali città. Ciò significa che è resa praticamente impossibile l'attività economica di distribuzione, specie alle aziende periferiche, sia perchè sarà materialmente impossibile ottenere i certificati di provenienza con la tempestività e gli orari richiesti dalle singole esigenze della distribuzione, sia perchè il lavoro di richiesta solleciterà un ampliamento della organizzazione, della quale la maggior parte delle aziende non potrà sopportare il

costo. L'attività di tali aziende è anche resa impossibile dalla disposizione dell'articolo 7 che pone a carico degli esercenti di depositi e subdepositi di olii minerali denaturati, cauzione, corrispondente all'intera imposta di fabbricazione prevista per l'uso più tassato, sulla quantità massima di ciascun prodotto che può essere messo in serbatoi o custodito in fusti. Dato che le imposte incidono per una aliquota fortissima sul prezzo, e dato che la cauzione è calcolata in relazione alla capacità dei depositi, spesso non interamente utilizzata, praticamente questo significa costringere le aziende ad immobilizzare in contanti l'importo del proprio giro d'affari e del proprio capitale circolante, e forse più, dato che il calcolo è fatto sul prodotto più tassato. Non vi è chi non veda la gravità, dal punto di vista economico e sociale, di questo provvedimento che chiede a determinati operatori economici uno sforzo al quale essi per definizione non possono essere adatti. Ciò è tanto più grave in quanto l'Amministrazione finanziaria ha invece facoltà di esentare dall'obbligo della prestazione della cauzione le ditte di notoria solidità. Le industrie sono indirettamente favorite, perchè l'articolo 6 prevede il rilascio dei certificati di provenienza da parte degli addetti alla vigilanza presso gli stabilimenti di produzione o raffinazione ed i depositi doganali, nonchè da parte delle dogane e dei comandi territoriali della Guardia di finanza. Per gli stabilimenti di produzione e di raffinazione e per i depositi doganali la presenza degli addetti alla vigilanza rende quindi agevole quell'ottenimento dei certificati che per i depositi liberi dà luogo a difficoltà pratiche pressochè insuperabili. Le grandi imprese saranno favorite, perchè esse potranno essere esentate dalla cauzione (articolo 7, capoverso). Secondo noi il problema sarà risolto quando ogni raffineria o costiero avrà una sola porta di uscita ed all'uscita, ogni autotreno di prodotto finito immesso sul mercato sarà controllato per qualità e quantità, e pagherà le imposte dovute, libero poi il raffinatore ed il costierista nell'interno della raffineria di operare a suo completo piacimento e libero poi il pompista, di trovarsi in serbatoio eccedenze o cali determinati da condizioni climatiche. Ciò non è nuovo, ed è attuato in

altri Paesi europei con buoni risultati. Non c'è che auspicare che questo sia anche per noi il sistema risolutivo. Alla trasformazione della imposta si sono opposti i raffinatori, mentre l'idea del cambiamento dell'imposta dai prodotti finiti, sul greggio, ha sempre incontrato il favore dei commercianti e degli studiosi. Lo schiacciamento delle piccole aziende deriverà anche dal fatto che esse saranno travolte da imputazioni elevate per eccesso di zelo della amministrazione; zelo possibile contro ogni operatore in un sistema così formalistico e così complesso.

Che poi queste imputazioni finiscano con assoluzioni davanti ai giudici, può non essere che un disturbo per una grande azienda, ma l'imputazione è di per se stessa una catastrofe per il piccolo operatore. Le statistiche delle assoluzioni in Italia ci dicono come ogni sistema penalistico deve tener conto del necessario e inevitabile coinvolgimento dei non colpevoli nei procedimenti penali che minacciano all'innocente, non solo le gravissime pene comminate, ma la rovina economica e morale derivante da un procedimento penale.

Ciò è tanto più da tenersi presente in quanto il procedimento penale comporta — secondo il decreto-legge — la revoca della licenza, vale a dire il completo disastro economico per l'accusato, durante i lunghi anni che purtroppo sono necessari per la svolgimento del più normale procedimento penale. La deviazione dei normali principi di diritto arriva al punto che il responsabile anche di semplici infrazioni alle complicatissime norme formali, diventa debitore del tributo, e ciò senza che egli sia, a norma della legge, soggetto passivo dell'imposta che colpisce la fabbricazione e non la detenzione, il commercio, il consumo del prodotto. Tutto questo, inserito in norme che indubbiamente sono state predisposte in modo affrettato e che comportano gravi incongruenze, come ad esempio quella dell'articolo 17 che punisce il vettore il quale durante il trasporto rifiuta di esibire agli organi di controllo il certificato di provenienza. Qui il legislatore ha dimenticato completamente che il vettore è l'imprenditore dell'impresa di trasporto e che di conseguenza non può rispondere come di reato proprio della man-

cata esibizione del documento, che si deve imputare al trasportatore e non al vettore. E il vettore, nel momento in cui il mezzo di trasporto sarà sottoposto al controllo, sarà nel proprio ufficio e non a bordo del mezzo di trasporto. La disposizione dell'articolo 15, la quale sottopone alla reclusione da uno a cinque anni il trasporto degli olii minerali senza documenti di scorta o con documento scaduto o irregolare, è una disposizione di una severità che si avvicina alla ferocia, dato che si punisce con pene così severe non l'evasione del tributo, ma l'omissione o l'errore in formalità che può derivare anche da dimenticanza. Tutto questo prova che l'affrettata riforma produrrà ingiustizie, senza colpire le evasioni.

Questo decreto è quindi inapplicabile, e praticamente si risolve in una molteplicità di tremende norme burocratiche intese ad ottenere certificati, libri di carico e scarico, permessi, vincoli, verifiche ad ogni ora, sospensione di licenze, perquisizioni domiciliari, redazioni di verbali, che, invece che ad un complesso di norme possibili ed applicabili, lo fa assomigliare ad una « grida spagnola » di manzoniana memoria, o meglio ancora ad uno dei « decreti giberna », di novantottesca memoria. Questo decreto farà solo delle vittime incolpevoli, nei piccoli distributori che saranno nella impossibilità di applicare integralmente quanto è in esso contenuto, ma senza raggiungere però il vero scopo che vuol conseguire, quello cioè di mettere un freno a frodatori cui il contrabbando in grande stile offre un incentivo che spinge ad affrontare ogni rischio.

Ripeto, riteniamo che la migliore e meno costosa possibilità di repressione sia quella indicata da competenti studiosi della materia, da economisti, magistrati, ufficiali di finanza che suggeriscono di applicare al petrolio grezzo la imposta, che oggi grava sui prodotti finiti, nel momento stesso in cui supera la linea doganale.

Per tutto quanto sinteticamente esposto, ed in considerazione anche che questo problema è allo studio da anni, non è giusto che ad un dato momento ed in una situazione parlamentare e politica come l'attuale, esso divenga urgente al punto da essere presentato alla discussione ed all'applicazione; noi daremo pertanto voto contrario alla sua approvazione.

### Convalida dell'elezione del senatore Giuseppe Piegari.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta delle elezioni, nella seduta odierna, ha verificato non essere contestabile l'elezione del senatore Giuseppe Piegari per la Campania e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida.

Dò atto alla Giunta delle elezioni di questa sua comunicazione e, salvo casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidata questa elezione.

### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Montagnani. Ne ha facoltà.

MONTAGNANI. I concetti e le argomentazioni qui esposte dai due colleghi che mi hanno preceduto alla tribuna, mi dispensano dall'entrare in molti particolari. Però, onorevole Presidente, onorevoli colleghi ed onorevole Ministro, io ritengo necessario richiamare la loro attenzione su alcuni aspetti del problema che qui non sono stati proposti, e innanzi tutto mi pare utile e necessario esaminare, sia pure rapidamente, in estrema sintesi, quale è il regime fiscale degli olii minerali.

L'attuale regime fiscale è stato sistemato dal regio decreto del 1939 e a quell'epoca, con quel decreto-legge, venne istituita la imposta sulla fabbricazione di olii minerali e prodotti dalla lavorazione di essi olii minerali, e in più la corrispondente sovraimposta di confine per gli olii importati dall'estero. La sovraimposta di confine è dovuta al momento in cui la merce attraversa la linea doganale, qualora però gli olii minerali grezzi, sia esteri che nazionali, siano destinati alla lavorazione dei prodotti petroliferi, l'articolo 8 della legge del 1939 prescrive che debbono essere convogliati agli stabilimenti con bolletta di cauzione e custoditi in serbatoi distinti e separati. L'imposta di fabbricazione va corrisposta invece sui prodotti finiti, prima della loro uscita dalla fabbrica, tuttavia può essere consentito, previo versamento di una

congrua cauzione, che essi siano tenuti fuori dalle raffinerie in depositi e magazzini e che l'imposta sia pagata quando vengono avviati al consumo.

Ora le aliquote dell'imposta attualmente in vigore sono le seguenti: olii minerali grezzi 6.000 lire al quintale; benzina 11.200 lire al quintale; acqua ragia minerale 8.000 al quintale; petroli 8.000 al quintale; lubrificanti bianchi 15.700 al quintale; lubrificanti di altro genere lire 12.400 al quintale; residui di lavorazione lire 4.000 al quintale.

A questa imposta vanno aggiunte l'imposta generale sull'entrata che varia a seconda del prodotto in questa misura: 7,70 per cento olii minerali e carburanti; 4 per cento olii minerali combustibili; 9 per cento olii minerali lubrificanti. Esistono esenzioni parziali e totali sui cosiddetti prodotti agevolati. I prodotti agricoli sono esenti dall'imposta di fabbricazione, i prodotti che servono per i pescherecci sono esenti dai dazi e dall'I.G.E., la benzina per i turisti stranieri, che vengono in Italia, è pagata per mezzo di appositi buoni 95 lire al litro invece che 138 con una differenza di 43 lire al litro.

Ho voluto esporre questo perchè è evidente che l'elevatezza della imposta è ciò che costituisce il più potente, l'unico incentivo alla organizzazione e alla consumazione delle frodi, che come dirò molto rapidamente, assumono forme diverse e rappresentano una gravissima emorragia per l'erario.

Un pregevole studio di un capitano della Guardia di finanza, il capitano Oliva, pubblicato sulla rivista mensile « Guardia di finanza » classifica queste frodi in quattro categorie: frodi compiute al momento dell'importazione e dell'esportazione; frodi che hanno luogo nelle raffinerie per estrazione clandestina e fraudolenta di prodotti finiti o parzialmente lavorati; frodi compiute in commercio e durante la circolazione dei prodotti e infine frodi attuate attraverso il dirottamento e lo impiego clandestino dei carburanti agevolati, o rigenerazione di quelli agricoli. Attardiamoci un momento ad esaminare alcune di queste frodi, anche per capire come le modalità, le astuzie dei frodatori siano molteplici, varie e continuamente rinnovantisi e come soprattutto l'area in cui la frode si svolge sia molto va-



sta, dispersiva e quindi oggi di non facile controllo.

Una delle principali frodi all'importazione è quella dello scarico di una parte del grezzo trasportato con le petroliere prima dell'attracco al porto di sbarco. C'è un caso clamoroso recente di una raffineria siciliana che è stata denunciata dagli agenti della finanza per l'importazione abusiva, illegale di migliaia di quintali di grezzo. La denuncia è finita nel nulla, il supposto colpevole è stato assolto in istruttoria: ciò vorrebbe dire che la guardia di finanza ha colpito a vuoto, ha fatto un verbale inutile creando un caso di gravità così eccezionale.

Comunque, come dicevo, accade che la petroliera, prima di arrivare all'attracco, affianca dei bragozzi e scarica qualche centinaio di quintali di prodotto grezzo. Inoltre, i trasportatori via mare denunciano perdite e cali immaginari. C'è una tolleranza per i cali, ma essi la esagerano: talvolta parlano di inquinamento di acqua marina e così via. Inoltre utilizzano la facoltà di recuperare i residui da lavaggio, gonfiandoli, inflazionandoli, cioè spacciando per residui di lavaggio del greggio che è buono e che magari essi stessi hanno mescolato estemporaneamente con dell'acqua.

Si è calcolato che nei porti italiani specializzati in un anno si verificano in totale 10 mila attracchi e si parla di una perdita media di circa 200 quintali per volta, cosicché vi sarebbe una frode di circa 2 milioni di quintali l'anno.

La seconda categoria è quella delle frodi alla esportazione. Qui la frode si verifica con la falsificazione di documenti oppure con l'esportazione fittizia di forti quantitativi di prodotto pregiato, come benzina, petrolio e gasolio, che invece poi vengono immessi e venduti sul mercato interno. Oppure si ricorre ad un espediente che è analogo e può rientrare nella categoria precedente. Questo espediente ha assunto il nome di « Destinazione Grecia »: si imbarcano dei quantitativi di petrolio e benzina e, una volta giunti al limite delle acque territoriali, vengono riportati indietro e vengono immessi al consumo sul mercato interno.

Le frodi delle raffinerie sono infinite e una elencazione forse modesta la si trova nello studio che ho citato poc'anzi. Ma bisogna distin-

guere tra raffinerie legali, che sono circa 35, se non erro, ed un certo numero di raffinerie clandestine ed ambulanti che sono collocate su camions e che si spostano qua e là a seconda della possibilità di avere il grezzo e probabilmente anche secondo la possibilità di smerciare il prodotto frodato.

Poi vi è la frode da lavorazione di prodotti greggi che sono stati introdotti clandestinamente. Quelli che citavo poc'anzi, per esempio, che vengono per via mare e che sono dirottati prima che la nave arrivi in porto, vengono poi venduti sul mercato ed anche a prezzi abbastanza rilevanti.

Ancora un altro metodo di frode è quello di giocare sulle rese di produzione. Ci sono delle rese che, dato un determinato livello tecnico, sono concordate: per esempio, su 100 chilogrammi di grezzo si hanno 17 chilogrammi di benzina! ora, basta che la resa sia superiore o che si riesca a dimostrare che è stata inferiore a causa di un incidente di lavorazione, che si possono immagazzinare centinaia di quintali di prodotto. Questa è una frode che si può verificare quasi esclusivamente nelle grandi raffinerie.

Poi c'è la frode sui cali ammessi ed ancora la sottrazione di prodotto eludendo la vigilanza della guardia di finanza che sta nella raffineria. Poi ancora le false intestazioni di qualità: cioè si paga l'imposta su un prodotto mentre in realtà si fa uscire dalla raffineria un prodotto molto più pregiato e che dovrebbe quindi pagare un'imposta notevolmente superiore.

Finalmente alcune raffinerie si specializzano nella decolorazione dei prodotti agevolati. Si sa che vi sono degli additivi coloranti per far distinguere i prodotti agevolati da quelli non agevolati, oppure si ricorre alla ridistillazione di questo prodotto agevolato ricavandone dei prodotti più pregiati sui quali naturalmente non si paga l'imposta.

E non pagare l'imposta sulla fabbricazione della benzina significa lucrare 90 lire il litro. Ci sono infine frodi di circolazione e commercio. La prima consiste nella vendita dei prodotti che hanno frodato l'imposta; la seconda nel miscelare prodotti rigenerati con solventi vari oppure anche benzina che è legale perchè ha pagato l'imposta ma che viene diluita con



butano, esano, benzolo ed altri prodotti del genere. Alla frode fiscale si aggiunge la frode in commercio. Ma alcuni di questi distributori frodano il fisco acquistando buoni turistici. Ne entrano una valanga, il controllo non è facile ed i turisti gentilmente vendono ai distributori questi buoni che danno la facoltà di avere la benzina a più basso costo. Gli agenti esecutori delle frodi sono i capitani delle petroliere, i raffinatori, gli addetti ai distributori stradali che usano gli espedienti poc'anzi citati. Bisogna ora vedere un altro aspetto della questione e precisamente l'entità delle frodi. Sulla relazione che accompagna il decreto-legge non ho trovato una cifra. Conoscendo il materiale di cui disponeva l'onorevole Ministro delle finanze mi sarei aspettata una relazione più incisiva, che meglio avesse voluto e saputo denunciare la varietà e l'entità del fenomeno. Ma mi si è detto che ella, onorevole Ministro, presume che l'emorragia che subisce il fisco a questo titolo sia dell'ordine di circa 30 miliardi l'anno.

Orbene, esistono dati che moltiplicano per un coefficiente tre questa sua presunzione. E credo che ciò sia facilmente dimostrabile. Nell'anno 1953-54 sono stati lavorati per il consumo interno circa 8 milioni di tonnellate di grezzo. La resa in prodotti finiti è stata di circa 7 milioni e mezzo di tonnellate di prodotti nel loro insieme. Su questa produzione così suddivisa come la lavorazione impone, l'erario avrebbe dovuto percepire per sola imposta di fabbricazione un gettito complessivo di 290 miliardi. Da questa cifra però bisogna dedurre i 28 miliardi e cioè l'ammontare delle agevolazioni accordate per i carburanti speciali. Quindi il gettito per l'anno finanziario 1953-54 avrebbe dovuto assommare a 262 miliardi. Il gettito reale dal consuntivo invece è stato di 171 miliardi. Vi sono stati 90 miliardi non incassati dall'erario. Ma a questi 90 miliardi che sono direi matematicamente accertati si dovrebbero aggiungere il grezzo introdotto in Italia di contrabbando ed inoltre l'imposta non pagata da quei prodotti in esenzione di imposta per l'esportazione che poi invece sono stati immessi al consumo interno e finalmente le imposte non percepite da quei prodotti agevolati che sono stati distratti dalla destinazione indicata dalla legge e decolorati o sottoposti a

raffinazione e a distillazione. Asserendo che nel 1953-54 lo Stato ha perduto in conseguenza di queste frodi 90 miliardi ci si basa su una cifra minima perchè indubbiamente essa è stata superiore. Ora queste cifre e questi aspetti qualitativi e quantitativi di questo gravissimo fenomeno di saccheggio dell'erario pubblico non sono una denuncia che facciamo estemporaneamente da questa tribuna, ma sono stati denunciati all'opinione pubblica sistematicamente, con ammirevole continuità, con obiettiva e drammatica precisione sulla stampa di varia ispirazione. E debbo dire che la denuncia è stata fatta anche sulla stampa specialistica. Ma in questi anni, onorevole Ministro, il Governo ha dormito e quindi obiettivamente ha permesso illeciti, favolosi e noti arricchimenti (e non a caso voglio sottolineare l'aggettivo « noti » perchè si conoscono e tutti conoscono i raffinatori di petrolio che ostentano una sfacciata ricchezza acquisita improvvisamente. Si sa di raffinerie che si sono gonfiate come frutti tropicali, nello spazio di pochi anni, autofinanziandosi per miliardi e miliardi; si sa di una raffineria che è costata all'inizio poche decine di milioni e che è stata offerta in vendita recentemente a 27 miliardi).

Onorevole Ministro, questi fenomeni, che la stampa ha denunciato, lei li conosceva e il suo Governo li conosceva da molto tempo. (*Interruzione dell'onorevole Andreotti, Ministro delle finanze*). Un momento. Da anni si ha questa emorragia, da anni questa frode imperversa e si manifesta sfacciatamente e ostentatamente; è di dominio pubblico che esiste una frode così sfacciata ed il Governo per anni ha dormito. Si è svegliato di soprassalto, e l'onorevole Andreotti il 5 maggio, il giorno prima delle dimissioni del Ministro Segni, ha presentato questo decreto, dopo anni ed anni di constatata e tollerata evasione; mentre non vi era l'urgenza prevista dalla Costituzione. E più che un prodotto dell'urgenza, che non c'è e non si può giustificare, credo che questo sia un prodotto di una antica vocazione dell'onorevole Andreotti, vocazione e prodotto che offendono le prerogative del Parlamento.

Mi è capitato sotto gli occhi, onorevole Andreotti, uno squarcio di un suo articolo pubblicato nel 1949 (data un po' lontana; ella era ancora più giovane ma è ancora oggi giova-

ne). In quell'articolo si diceva: « E chissà che un giorno non si possa pacificamente riconoscere quella che ancora oggi sembrerebbe insidia e macchinosa involuzione, cioè che i rapporti tra il Parlamento e il Governo possano anche attuarsi con una cooperazione dell'esecutivo, controllata e circoscritta finchè si vuole, nel campo della produzione legislativa di urgenza proprio con quei decreti-legge che sono tutt'altro che un sistema antidemocratico ».

In sostanza lei sin da allora esprimeva la vocazione di governare il Paese attraverso decreti-legge che il Parlamento poi avrebbe dovuto discutere affrettatamente. Affermo che qui l'urgenza non esiste e gli altri oratori che mi hanno preceduto lo hanno magistralmente dimostrato; ma affermo anche che era dovere suo, onorevole Ministro, e del suo Governo, di permettere al Parlamento di dare un contributo responsabile e ponderato su un fenomeno di così grave portata morale e finanziaria, e quindi il suo Governo aveva il dovere di chiedere quanto meno una legge delega, perchè allora avremmo potuto suggerire impostazioni diverse, sarebbe potuto sorgere un dibattito nelle Commissioni e qui nell'Aula. Noi, per esempio, avremmo proposto l'imposta sul grezzo, che tra gli altri vantaggi permette di concentrare il controllo su un'area molto ristretta, molto limitata, cioè sui porti o al confine nei passi doganali, oppure nell'area delle 35 raffinerie, poichè tale è il patrimonio industriale del nostro Paese in questo settore. Inoltre avremmo probabilmente proposto il rimborso dell'imposta a determinati utenti agevolati.

Le ragioni che militano a favore di questa proposta sono state già dette assai bene dall'onorevole Bardellini e mi dispenso dall'illustrarle così come mi dispenso dal dirle, onorevole Ministro, con parole non mie, ma con parole e con concetti tratti da una rivista che non è specificamente tecnica in argomento, ma è una rivista che si occupa di questioni di automobili (non dirò il titolo perchè non voglio fare della *réclame*, per quanto si tratti di un editore molto onesto e democratico, per cui non ho ragione di dubitare dell'obiettività di questa rivista), che questa rivista, dopo avere illustrato le ragioni che militano a favore dell'im-

posta sul grezzo alla dogana o alla raffineria, aggiunge che « questa proposta è stata avanzata da tecnici e da studiosi, ma il Ministero delle Finanze l'ha sempre respinta », e melancolicamente conclude l'articolo: « Quello che non si capisce è la posizione assunta dal Ministero delle finanze che sembra risoluto ad impedire la repressione delle frodi, il riassetto del mercato petrolifero, da cui verrebbero estromesse le aziende marginali, una maggiore economia nelle spese di vigilanza ed un maggiore gettito fiscale ». Sembra anche a me, onorevole Ministro, che lei si sia sforzato con questo decreto di impedire di raggiungere questo obiettivo. Credo che il decreto sia riuscito e riuscirà brillantemente a non raggiungere lo obiettivo di pizzicare davvero i frodatori dell'erario. È vero che il decreto-legge commina pene severissime, che hanno fatto inorridire qualche giurista. Io non mi spavento eccessivamente delle pene severe. Ma c'è in aggiunta una bardatura incredibile. Alcuni aspetti vessatori, è vero, sono stati attenuati, modificati, corretti almeno parzialmente, da emendamenti discussi dalla quinta Commissione e che spero siano fatti propri dal Governo e approvati. Ma altri restano, come, per esempio, tutte le bardature vessatorie contro i distributori, ai quali si impone un registro di carico e scarico che è impossibile da tenere. Questo registro fosse almeno quotidiano e non analitico...

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. È quotidiano.

MONTAGNANI. La interpretazione non sembra essere questa. Bisogna specificare molto bene. Quando si parla di registro di carico e scarico e non si specifica diversamente, si intende registro di tutte le partite sia in entrata che in uscita.

Ma sembra che il sistema del decreto-legge unisca gli svantaggi del dazio doganale e dell'imposta di fabbricazione con quelli caratteristici del dazio di consumo. C'è una commissione spuria che mi sembra faccia inorridire gli specialisti di diritto finanziario, come il senatore Trabucchi.

Ma quello che a noi spiace è che abbiamo la ferma convinzione che questo coacervo di provvedimenti non avrà effettiva efficacia.

Non contesto: qualcuno andrà in galera, ma sarà un piccolo miserabile pesciolino; qualcuno perderà la licenza, ma sarà il modesto pom-pista addetto al distributore, magari perchè la sua licenza è appetita dal grande accaparratore di distributori. Ma il fenomeno resterà nella sua odiosa e costosa sostanza ed il Governo avrà tentato inutilmente e in ritardo di procurarsi un alibi morale.

(Per queste ragioni noi respingiamo il decreto-legge così come è e reclamiamo in cambio provvedimenti seri ed efficienti contro i frodatori. *(Applausi dalla sinistra. Congratulazioni)*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Menghi, il quale nel corso del suo intervento svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme con i senatori Tartufo, Bosia e Angelilli. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

**RUSSO LUIGI, Segretario:**

« Il Senato, in seguito alla conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali,

invita il Governo ad emanare norme di legge che tengano presenti i voti *ad hoc* espressi dalle categorie agricole, considerando le difficoltà di ogni specie in cui oggi si dibatte la agricoltura italiana e gli ostacoli che ancora si frappongono allo sviluppo della meccanizzazione ».

**PRESIDENTE.** Il senatore Menghi ha facoltà di parlare.

**MENGHI.** Io mi ero proposto di parlare brevemente su quanto riflette il settore dell'agricoltura in ordine a questo decreto del quale oggi si discute la conversione in legge. Senonchè ho assistito ad una carica a fondo per denunciare la violazione dell'articolo 77 della Costituzione, per cui il Governo male avrebbe applicato tale articolo perchè non ricorrevano gli estremi nè della necessità, nè dell'urgenza. Che invece ricorressero effettivamente gli estremi dell'urgenza e della necessità è dimo-

strato da un passo della relazione del senatore Trabucchi che io leggo per chiarimento al Senato:

« Nei primi mesi dell'anno in corso sono giunte al Ministero delle finanze notizie dell'aumento progressivo di frodi e del perfezionarsi progressivo della tecnica fraudolenta, resa più facile dal sorgere di raffinerie nuove e da una sempre più intensa rete di distributori automatici lungo le strade nazionali. La esistenza di tanti distributori, per i quali sembrerebbe impossibile ricostruire il bilancio di esercizio, dati i margini di guadagno onesto che possono essere riservati ad un gestore di distributore stradale e di una delle cosiddette stazioni di servizio, costituisce la riprova della esistenza di una rete di rifornimento clandestino che permetta margini di guadagno molto maggiori di quelli legali, anche attraverso la vendita dei prodotti a prezzi inferiori di quelli praticati dalle stesse maggiori case raffinatrici. Opportuni studi ed indagini accurate hanno portato il Ministero alla individuazione delle modalità più comuni di attuazione delle frodi, e allo studio dei migliori provvedimenti per reprimerle ».

È chiaro, dunque, che il Ministro delle finanze, venuto a conoscenza dell'*iter* che i frodatori seguivano, per togliere denaro allo Stato, abbia voluto colpire immediatamente queste frodi. Infatti, se ci fosse stata una legge normale da approvarsi dal Parlamento, i frodatori sarebbero stati avvertiti, e, con la loro abituale scaltrezza, si sarebbero sottratti ad ogni repressione. Quindi urgenza e necessità, soprattutto necessità perchè si tratta nientemeno di salvaguardare l'incasso di ben 324 miliardi di lire all'anno che lo Stato ricava dalla fabbricazione e distribuzione degli oli minerali.

Ma, detto questo, è perfetta la legge, tutela essa gli interessi di tutte le categorie comprese nella repressione delle frodi? Per quel che riguarda l'agricoltura debbo francamente dire che noi, amici degli agricoltori, siamo restati perplessi. Qualche concessione si è fatta, soprattutto la Commissione finanze e tesoro ha cercato di attenuare le incongruenze e quanto potesse danneggiare l'agricoltura, ma non ha fatto tutto quello che gli agricoltori hanno

chiesto. Si è soprattutto aggravata la posizione degli utenti di motori agricoli aventi diritto ad usufruire dei carburanti agevolati. Oggi noi eravamo stati sollecitati dalle categorie interessate a presentare degli emendamenti. Senonchè il Governo e la stessa Commissione competente hanno apertamente dichiarato che emendamenti ulteriori non sarebbero stati accettati. Allora io, a nome della Commissione di agricoltura, ho presentato un ordine del giorno per sollecitare il Governo ad emanare, dopo la conversione in legge di questo decreto, norme a favore dell'agricoltura. L'ordine del giorno suona così: « Il Senato, in seguito alla conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli olii minerali, invita il Governo ad emanare norme di legge che tengano presenti i voti *ad hoc* espressi dalle categorie agricole, considerando le difficoltà di ogni specie in cui oggi si dibatte l'agricoltura italiana e gli ostacoli che tuttora si frappongono al pieno sviluppo della meccanizzazione ».

Senza ulteriori indugi formulo un desiderio, onorevole Ministro, che il Governo ponga la stessa diligenza, che ha dimostrato qui spietatamente nel reprimere queste frodi, anche nella repressione delle frodi che si consumano nel settore degli olii vegetali. Sappiamo benissimo che l'Italia è invasa da olio di semi e da olii animali e purtroppo l'olio di oliva è in ribasso appunto perchè le frodi continuamente lo tengono in disparte. Mi auguro che lei voglia, con la sua abituale diligenza, studiare anche la repressione più efficace delle frodi degli olii vegetali e animali e fare in maniera che anche in questo settore l'agricoltura italiana sia appagata. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Poichè sono stati presentati alcuni emendamenti che la Commissione dovrà esaminare prima di pronunciarsi su di essi, propongo di passare subito al punto 4 dell'ordine del giorno, relativo all'approvazione di un accordo internazionale che è estremamente urgente.

Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

**Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione del protocollo addizionale all'accordo di Belgrado del 1º marzo 1956 tra l'Italia e la Jugoslavia, relativo alla pesca da parte di pescatori italiani nelle acque jugoslave, concluso in Belgrado il 13 dicembre 1956 » (1954).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Approvazione ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo di Belgrado del 1º marzo 1956 tra l'Italia e la Jugoslavia, relativo alla pesca da parte di pescatori italiani nelle acque jugoslave, concluso in Belgrado il 13 dicembre 1956 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare il senatore Tartufoli. Ne ha facoltà.

TARTUFOLI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, io sono d'accordo per la ratifica di questa disposizione aggiuntiva all'accordo per la pesca redatto a suo tempo con la Jugoslavia, però debbo cogliere l'occasione, ancora una volta, per richiamare l'attenzione del Ministro degli esteri e del Ministro della marina mercantile sulla situazione di fatto della pesca nell'Adriatico, che, se è vero ha trovato modo, in qualche particolare aspetto della sua attività, di poter esercitare con maggior successo la sua opera difficile e diuturna, non per questo può ritenere d'aver risolto il problema che la riguarda.

Sussistono ancora i grossi motivi che hanno costituito la pena di questo settore, la sofferenza intima di questa gente dedita al lavoro e al rischio, perchè non sono cessate le persecuzioni, non sono cessati i fermi e i sequestri, non sono cessati i processi e gli arresti, non sono cessate cioè le vicissitudini amarissime che nell'amarissimo Adriatico i nostri pescatori hanno sofferto e soffrono tuttora.

E, badate bene, non è esatto quello che si asserisce sempre dagli organi ufficiali dei Ministeri interessati e interferenti, che si agisce in frode alle disposizioni. Molte volte è stato constatato dagli stessi organi ufficiali del nostro Paese che il fermo, il sequestro del peschereccio italiano è avvenuto in zone libere,

non nella fascia delle dieci miglia che arbitrariamente la Jugoslavia ha fissato come propria pertinenza nel mare Adriatico, ma in mare aperto, e si sono verificati questi abusivi fermi, questi sequestri, queste asportazioni del pescato e dell'attrezzatura peschereccia, in quanto, mentre la Jugoslavia esercita una sorveglianza continua nelle acque peschereccie del proprio territorio e in genere su tutto il litorale adriatico, non altrettanta sorveglianza si esercita da parte nostra per poter proteggere i nostri pescatori e soccorrerli in caso di contestazioni illegittime.

Anche recentemente, in un convegno sulla pesca tenutosi a S. Benedetto del Tronto, presenziando il Ministro Cassiani, è stato fatto un accenno a questo argomento e si è invocato che il Governo italiano avesse a dirottare più di un paio di corvette, come fa presentemente, nel mare di pesca; ma potesse dirottare in maniera più larga per poter dare sussidio, aiuto, ausilio ai nostri pescatori che quanto meno debbono essere protetti quando hanno ragione, quando esercitano il loro diritto di pesca in mare aperto e libero, quando cioè cercano di realizzare il minimo sufficiente alla propria vita faticata attraverso l'esercizio delle proprie funzioni di pesca.

Il Ministro Cassiani disse che dalle due corvette si sarebbe passati a quattro per la sorveglianza costante dei mari di pesca. Non mi risulta che questo sia avvenuto ed io vorrei auspicare che avvenisse al più presto, perchè solo attraverso le contestazioni di fatto tra gli organi ufficiali jugoslavi, che intervengono con le loro corvette, con i loro mezzi di assalto e di difesa, e i nostri organi ufficiali con i propri mezzi, si può arrivare a definire l'esattezza di punti e situazioni particolari. In mare aperto è difficile individuare quale è il punto preciso in cui deve avvenire la pesca, tanto più se c'è una parte che afferma il contrario. È un po' quello che capita al pedone, quando trova un vigile che vuole farla a modo suo: il vigile ha ragione perchè *a priori* non dice la verità e il pedone ha torto perchè non è in grado di dimostrare se ha ragione. Peraltro, se c'è chi può contestare e controllare la realtà delle situazioni di fatto, allora è evidente che si possono evitare delle ingiustizie e quelle

gravissime conseguenze che il pescatore italiano subisce, perchè l'asportazione dell'attrezzatura di bordo rappresenta una perdita di milioni per questa povera gente che ha ricostruito faticosamente il proprio naviglio peschereccio, che lo ha rifatto soldo per soldo, contraendo forti debiti per cercare di riavere il proprio strumento di lavoro, il proprio mezzo di vita che è il peschereccio stesso.

Raccomando quindi ancora una volta in questa circostanza che il Governo non si senta, diciamo così, liberato da ogni necessità e da ogni esigenza di sorveglianza perchè ha realizzato un trattato sia pure parziale come questo. È un trattato che certamente rappresenta un passo in avanti rispetto a quello che fu realizzato dal nostro compianto amico Bastianetto, è un passo in avanti se non altro perchè lo Stato si è accollato ogni onere relativo; ma ci sia la sorveglianza, ci sia il controllo perchè altrimenti si potrebbe cadere nella continuità dell'arbitrio.

Bisogna altresì tener conto della psicologia dei nostri marinai: se loro si sentono del tutto abbandonati, anche quando avessero per avventura torto, finirebbero per affermare di avere ragione e di non essere stati sufficientemente protetti.

È quindi una raccomandazione intensissima e ferma, che rivolgo agli organi di Governo perchè qualche cosa si deve pur fare per questa povera gente, anche se io affermo che non è attraverso queste soluzioni che noi potremo realizzare il meglio ed il più per i nostri pescatori e per la nostra marineria da pesca in genere. Esistono altri problemi: li affronteremo in sede competente. Oggi mi basta sottolineare quanto ho già affermato ed invocare l' intervento immediato da parte del nostro Governo. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Galletto. Ne ha facoltà.

GALLETTO. Mi è molto dispiaciuto di non essere stato presente alla riunione della Commissione degli esteri in cui si è discusso questo problema. Se fossi stato presente allora probabilmente questo mio intervento non ci sarebbe perchè mi è stato riferito che il Sotto-

segretario agli affari esteri ha dato in proposito ampie delucidazioni.

A me preme soltanto fare un rilievo, che non è quello cui ha alluso poco fa il collega Tartufoli sulle naturali e logiche vessazioni contro i nostri pescatori perchè ci sono carte topografiche che non possono naturalmente essere rigidamente osservate, soprattutto perchè la pesca avviene di notte e naturalmente è facile trovarsi senza avvedersene nella zona vietata. Quello che a me interessa e su cui richiamo l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario per gli affari esteri è questo. Stiamo per approvare un protocollo addizionale che prevede una spesa di centinaia di milioni: 750 milioni da pagarsi entro il luglio del 1957 e 500 milioni da pagarsi entro il 10 luglio 1958. Vi è una succinta relazione del Governo sul disegno di legge ed una ancora più succinta relazione del Relatore. Parliamoci chiaramente: vorrei sapere dal Sottosegretario se queste due spese che ammontano ad un miliardo e 250 milioni sono somme addizionali a quelle che già paghiamo normalmente di anno in anno. Esiste un trattato con la Jugoslavia per cui paghiamo un tot annuo per la pesca. Queste due somme addizionali quale origine hanno? A cosa servono? Quali scopi intendono raggiungere? Si dice nella relazione che si tratta di fare il ponte per una maggiore larghezza di rapporti con un Paese che ci è vicino, ma è opportuno che il Senato sia edotto di quali eventuali vantaggi si tratti, specie se si considera che la somma che già paghiamo è abbastanza notevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Cianca. Ne ha facoltà.

CIANCA. Onorevole Presidente, approveremo questo disegno di legge; si tratta di una scadenza che deve essere rispettata. Per quanto riguarda alcune osservazioni fatte dal collega Tartufoli, circa le limitazioni e le difficoltà di cui soffre la marina peschereccia dell'Adriatico operante nelle acque jugoslave, debbo rilevare come queste affermazioni contrastino con quelle che formulò in seno alla Commissione degli esteri il Sottosegretario di Stato onorevole Folchi. Queste ultime dichia-

razioni, alle quali fa cenno anche la relazione del collega Cerulli Irelli, hanno prospettato una situazione diversa da quella testè fatta dal collega Tartufoli. Prego perciò il rappresentante del Ministero degli esteri di ripetere qui in Aula quanto egli ebbe occasione di dire in sede di Commissione degli esteri.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Ravagnan. Ne ha facoltà.

RAVAGNAN. Onorevoli colleghi, anche noi riconosciamo l'opportunità di non negare il voto di ratifica a questo disegno di legge che riguarda un protocollo addizionale all'Accordo di pesca del marzo 1956, però mi si consenta di porre alcune domande all'onorevole Sottosegretario. La prima è analoga a quella testè mossa dal senatore Galletto, cioè: i 1250 milioni che, secondo il protocollo aggiuntivo che approveremo, dovranno essere pagati in due rate alla Jugoslavia sono in relazione all'articolo 13 dell'Accordo, il quale dice che « la questione del compenso per l'esercizio della pesca da parte dei pescatori italiani conformemente all'articolo 1 del presente Accordo sarà regolata dai due Governi »? È questo il compenso, è questo il canone che lo Stato paga perchè i nostri pescatori vadano a pescare in quella determinata zona delle acque territoriali jugoslave? Se si tratta di questo mi domando che cosa significa la frase che è nella relazione la quale accompagna il disegno di legge ministeriale: « si è inteso con questo protocollo di dare una nuova soluzione alle questioni derivanti dall'Accordo pesca (dunque si tratta di una nuova soluzione, non si tratta più dell'esecuzione dell'articolo 13) a seguito del constatato insoddisfacente funzionamento dell'Accordo forniture speciali firmato a Belgrado il 1° marzo unitamente all'Accordo relativo alla pesca ».

Si tratterebbe dunque, secondo le spiegazioni che accompagnano la proposta di legge, di una nuova soluzione, perchè si sarebbe constatato che avrebbe funzionato in modo insoddisfacente l'Accordo per le forniture speciali, sulle quali noi non sappiamo gran che. Desidererei appunto che l'onorevole Sottosegretario ci desse delle spiegazioni esaurienti a questo proposito.

Un'altra domanda mi permetto di rivolgere. Nel preambolo del protocollo addizionale all'Accordo si legge la frase: « Animati dal desiderio (tralascio alcune righe)... di stabilire le premesse per una più larga cooperazione nel campo della pesca », ecc. È dunque per stabilire delle premesse per una più larga cooperazione nel campo della pesca che si versano 1250 milioni e si proroga la durata dell'Accordo? Ora, se i 1250 milioni significano esecuzione dell'articolo 13 dell'Accordo di pesca, non c'è altra premessa; e se si tratta di qualche cosa che dovrebbe avere luogo durante la proroga dell'Accordo, noi non sappiamo in questo intervallo quale sarà questa più larga cooperazione.

Nell'Accordo di pesca del 1° marzo 1956 vi è un articolo, l'articolo 16, il quale prevede che « i due Governi si consulteranno per regolare la pesca razionale nell'alto mare dell'Adriatico — traduco letteralmente dal testo originale — e di procedere al più presto possibile alla conclusione di una convenzione... e all'istituzione di una commissione mista italo-jugoslava incaricata di esaminare tutte le questioni relative e di raccomandare le misure appropriate in vista della messa in opera di questo accordo ». Domando: l'accenno contenuto nel preambolo del protocollo si riferisce a questa previsione, a questa premessa di intesa che è prevista nell'articolo 16, di cui noi finora non sappiamo niente? Anche su ciò io desidererei avere delle spiegazioni e delle assicurazioni da parte dell'onorevole Sottosegretario.

D'altra parte osservo che, nell'ancora più succinta relazione stesa dal relatore, si dice che l'attuale Accordo di pesca avrebbe dato i più soddisfacenti risultati. Ora questo non è esatto. In effetti, se, fortunatamente, sono diminuiti di molto da un tempo a questa parte i fermi, i sequestri, le confische ecc., non sono però affatto scomparsi del tutto, e non sono scomparsi del tutto precisamente per le ragioni che ha portato l'onorevole Tartufoli, e, cioè, per il fatto della difficoltà obiettiva di stabilire il punto esatto in cui i nostri pescherecci vengono eventualmente fermati e catturati. Non si può stabilire *a priori* che eventuali sconfinamenti avvengono in malafede; può

darsi benissimo che senza saperlo, inseguendo il pesce o pesando di notte, i nostri pescatori vadano a finire in acque non incluse nelle zone previste dall'Accordo. Ora a questo inconveniente finora non vi è stata purtroppo nessuna possibilità di ovviare e neanche la proposta delle corvette, fatta dall'onorevole Tartufoli, risponderebbe allo scopo perchè le nostre corvette non possono andare nelle acque territoriali jugoslave. D'altra parte è stabilito esplicitamente, purtroppo, nell'Accordo di pesca che fanno testo le constatazioni delle autorità jugoslave contro le quali non è possibile ricorrere nè appellarsi. Questa è la difficoltà obiettiva.

Noi siamo d'accordo, come abbiamo consentito la ratifica dell'Accordo, ad acconsentire alla ratifica di questa che dovrebbe esserne la conseguenza ed il prolungamento. Ma raccomandiamo ancora una volta al Ministero degli esteri, dato anche che con il presente protocollo addizionale si prolunga la scadenza dell'Accordo di pesca, che si facciano dei passi opportuni affinché l'esecuzione dell'Accordo sia la meno rigorosa possibile e sia data la possibilità ai nostri pescatori di difendersi e di poter dimostrare, quando sussiste, la loro buona fede, in modo da essere sottratti alle pesanti sanzioni, che l'Autorità jugoslava afferma di infliggere in quanto i pescatori italiani sconfinerebbero dalle acque territoriali jugoslave ammesse in quelle vietate. Non possiamo negare che è l'autorità jugoslava che ha diritto di esercitare la polizia in quelle che, secondo l'Accordo, sono le sue acque territoriali; ma noi se vogliamo procedere allo sviluppo di rapporti amichevoli, possiamo domandare che nell'esecuzione pratica dell'Accordo si proceda con la maggiore comprensione possibile. Raccomandiamo ancora, se l'onorevole Sottosegretario ci risponderà che sono in vista trattative per regolare in comune la pesca in alto mare onde salvare la fauna marina dal depauperamento a causa dei pretesi inconvenienti delle reti a strascico, che ciò avvenga non servendosi soltanto degli esperti del Ministero degli esteri. I funzionari degli esteri non hanno competenza in questo. Piuttosto i funzionari del Ministero degli esteri potranno redigere in debita forma l'accordo che verrà dopo che



gli esperti si saranno pronunciati. Esperti, d'altra parte, non sono soltanto gli accademici, ma anche i pescatori e cioè gli esperti pratici, i quali devono essere interpellati. Del resto questa collaborazione in alto mare involge problemi di diritto internazionale su cui anche i cultori di questa materia devono pure interloquire.

Desidero aggiungere che, dal momento che noi non neghiamo la nostra approvazione a che l'Accordo di pesca abbia ad essere prorogato al 31 ottobre 1958, in questo frattempo gli organi responsabili del Governo, e cioè il Ministero degli esteri ed anche il Ministero della marina mercantile, possono elaborare i dati e gli elementi necessari per successivamente proporre miglioramenti all'Accordo, quando esso verrà a scadenza, in modo che la amicizia fra i due Paesi possa essere rafforzata sulla base del reciproco interesse e del vantaggio reciproco.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**CERULLI IRELLI, relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, i senatori Tartufole, Galletto, Cianca e Ravagnan hanno voluto giustamente porre in rilievo l'importanza dell'atto internazionale che ci accingiamo ad approvare. È un atto addizionale che viene ad integrare l'Accordo basilare per il regolamento della pesca nell'Adriatico. Ma per quanto definito addizionale, comporta un gravame finanziario per il nostro Paese tutt'altro che indifferente. È stato quindi veramente coscienzioso, da parte della nostra Assemblea, di esaminarlo con ogni ponderazione ed attenzione, malgrado che si fosse già in fine di seduta, ad un'ora assai tarda.

Per chiarire alcune delle osservazioni avanzate dagli onorevoli colleghi, mi corre l'obbligo di far presente che il Trattato sulla pesca in Adriatico, del 1° marzo 1956, era accoppiato ad un altro atto internazionale, e precisamente all'Accordo relativo alle forniture speciali. Con questo ultimo accordo, che fu stipulato contemporaneamente al Trattato per la pesca,

l'Italia forniva la così detta contropartita per la concessione del diritto di pesca, contropartita alla quale si riferisce precisamente l'articolo 13 che l'onorevole Ravagnan ha voluto citare. Pertanto col Trattato stipulato il 1° marzo 1956, l'Italia otteneva dalla Jugoslavia la concessione per la pesca a favore dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, sotto determinate condizioni, in determinate epoche e con non poche restrizioni, e pagava, per così dire, questa concessione, con un altro accordo intitolato « Accordo per le forniture speciali ».

Debbo riconoscere, per quanto noi oggi siamo chiamati ad approvare unicamente l'Accordo addizionale e non quelli stipulati il 1° marzo 1956, che anche l'Accordo per le forniture speciali, sia pure sotto altra forma, sotto forma commerciale veniva ad imporre all'Italia dei gravami tutt'altro che indifferenti. Anzi, se ho ben capito, a mio giudizio, imponeva dei gravami ancor più sensibili e notevoli dell'Accordo addizionale. Tuttavia il detto Accordo per le forniture speciali, per motivi indipendenti dalla volontà del Governo italiano, non si è potuto eseguire, in quanto le ditte jugoslave, che avrebbero dovuto fare determinati acquisti di prodotti italiani sotto le condizioni fissate dall'Accordo, non sono state in grado di farlo. L'Accordo non è stato quindi eseguito; e da qui la necessità di rimpiazzare l'Accordo per le forniture speciali, che rappresentava la contropartita per il diritto di pesca che la Jugoslavia concedeva all'Italia, con un altro accordo; precisamente l'Accordo addizionale che siamo chiamati ad approvare in questa seduta.

Con l'Accordo addizionale la contropartita, anziché essere posta sotto forma di forniture commerciali fatte a speciali condizioni, veniva, con molta maggiore semplicità, fissata in una somma di denaro, in 1.250 milioni pagabili in due rate, di cui la prima scade il 10 luglio prossimo, donde l'urgenza di questa discussione. Riconosco che anche la cifra di 1.250 milioni è tutt'altro che indifferente, tanto notevole, anzi, che ho ricevuto un comunicato della Federazione pesca, con il quale si fa presente che forse sarebbe convenuto al Governo italiano, anziché acquistare il diritto di pesca nelle acque jugoslave, versare direttamente ai pescatori italiani la somma con la quale pagare



quel diritto: i pescatori ne avrebbero tratto un beneficio maggiore. Tuttavia — ed è questo il punto che il Senato deve esaminare con maggiore accortezza — l'accordo di carattere economico è unito, ed è il punto principale, ad uno scopo politico, scopo politico, onorevole Ravagnan che è appunto quello enunciato nelle premesse dell'Accordo addizionale: noi paghiamo la non indifferente somma di 1.250 milioni nella speranza, nell'auspicio di creare uno stato di cose che renda in futuro più facile e più favorevole per noi la pesca nelle acque dell'Adriatico.

Io credo che sia soprattutto sotto questo aspetto che, come relatore, a nome della Commissione degli affari esteri e a nome dell'illustre Presidente, io posso esortarvi, onorevoli colleghi, a non negare la vostra approvazione all'Accordo addizionale, che faciliterà, senza dubbio, soprattutto se dall'altra parte ci sarà la stessa buona volontà di cui noi oggi diamo prova, non solo la pesca nel mare che ci divide o meglio ci unisce, ma faciliterà anche la convivenza tra i due grandi Paesi sul piano internazionale. (*Approvazioni dal centro*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

**FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Signor Presidente, onorevoli senatori, la limpida esposizione, con la quale l'onorevole Cerulli Irelli ha coronato questo interessante dibattito, rende particolarmente facile il compito del rappresentante del Governo, che d'altra parte aveva già fornito chiarimenti numerosi, e debbo pensare validi, nell'interessante discussione seguita nella Commissione degli affari esteri.

La verità è che l'accordo, che comunemente chiamiamo Accordo Storoni, del 1° marzo 1956, si componeva esattamente di due parti, aveva due distinti aspetti: riguardava la pesca e riguardava la cosiddetta collaborazione economica, ma, nel gioco di determinati saggi di interesse e di durata delle operazioni, assicurava particolari facilitazioni ai finanziamenti per esportazioni a pagamento differito alla Jugoslavia e d'altra parte vi era la contro-

partita di ciò che la Jugoslavia stessa ci concedeva nel settore della pesca.

Questo accordo non ha funzionato, il Governo lo ammette con chiarezza; non dipendeva prevalentemente da lui, si trattava di un problema strettamente bancario, e questo problema bancario non ha potuto essere risolto così come si sperava. Conseguentemente, l'Accordo di collaborazione economica per forniture speciali non avendo funzionato, si ebbero questi risultati ugualmente negativi: da un lato un rallentamento delle nostre esportazioni in Jugoslavia, dall'altra una più arroventata atmosfera nell'Adriatico nel campo della pesca.

Il Governo, preoccupato di questa situazione, considerò opportuno, anzi necessario, scindere, separare i due problemi. In sostanza si è avuto il nuovo Accordo addizionale che è oggetto dell'esame del Senato, ma non si dimentichi che vi è stato anche successivamente, e precisamente il 21 febbraio di quest'anno, un nuovo Accordo per le forniture speciali, che prevede un *plafond* di 30 milioni di dollari, e mi è gradito comunicare al Senato, anche se non si tratta di materia sottoposta al suo esame, che questo Accordo ha dato risultati estremamente soddisfacenti. Nel giro di pochi mesi un terzo abbondante del *plafond* previsto è stato coperto da transazioni industriali e commerciali, intervenute in gran parte in occasione della grande Fiera di Milano nella quale determinati prodotti italiani sono stati esaminati con particolare favore da parte jugoslava, e posso dire che vi sono le prospettive più interessanti, ma anche più ragionate e ragionevoli, di un ulteriore incremento di questi nostri rapporti con lo Stato vicino.

Sul piano più propriamente riservato alla pesca ed in relazione anche alle critiche che qui sono state fatte dal senatore Tartufoli con la passione che egli porta in questo campo e non soltanto in questo campo — gliene rendo volentieri omaggio, ed egli comprende perfettamente perchè — debbo fare qualche osservazione. È esatto, onorevole Tartufoli, nessuno ha la pretesa di affermare che tutto sia tornato perfettamente normale in Adriatico. È esatto, senatore Ravagnan, che non siano state compiutamente soddisfatte le attese e le esigenze dei nostri marinai. Ma io potrei ricordarle, con

molto rispetto ma con molta decisione, che ella mi contestò, in occasione della discussione di una sua interpellanza su questo stesso argomento, di non aver preso sufficienti contatti con le organizzazioni dei pescatori e richiamò anche l'attenzione del Governo su determinati aspetti della questione che io non ho dimenticato. Questa sera posso dirle che ho discusso con i rappresentanti della gente di mare adriatica anche i problemi che lei questa sera non ha ricordato — certo in omaggio alla voluta brevità — nel suo intervento: quelli cioè delle fasce di accesso alle zone riservate alla pesca e dei porti di rifugio: due problemi che stanno molto a cuore ai marinai dell'Adriatico perchè hanno un'importanza notevole nello svolgimento della loro attività.

Ebbene, anche questi problemi, che abbiamo discussi a fondo in ogni occasione col Governo jugoslavo — sono lieto di dirlo al Senato — se non hanno avuto ancora una sanzione ufficiale, per un complesso di ragioni che qui sarebbe molto lungo esporre, certo però sono stati rappresentati con tutto il rigore e l'autorità di cui il Governo italiano poteva essere capace, e risultati pratici sono stati anche raggiunti. Ci auguriamo quindi che l'auspicio che così nobilmente l'onorevole relatore, che ringrazio della sua preziosa collaborazione, ha voluto trarre nella parte finale della sua relazione di uno sviluppo dei rapporti nel campo della pesca con la Jugoslavia, rifacendosi alle premesse richiamate dallo stesso senatore Ravagnan, tale auspicio, dico, possa realizzarsi.

Ci auguriamo anche che in questo periodo di tempo, cioè prima del 31 ottobre 1958, possano profilarsi possibilità più concrete e più favorevoli per la nostra pesca in Adriatico, anche in relazione a quel più ampio quadro dei nostri rapporti economici, industriali e commerciali con la Jugoslavia, di cui mi è stato gradito dare qui qualche cenno. Ma che la situazione sia già sensibilmente migliorata, onorevole Tartufoli, credo bisogna tutti convenirne, ed è lo stesso senatore Ravagnan che ha detto che « se sono diminuiti non sono cessati i sequestri »: il che equivale a dire che una diminuzione c'è stata. Ed io questo ho potuto constatarlo anche dal numero minore di interrogazioni che ricevo su questo argo-

mento e dalle segnalazioni che ricevo dai nostri consoli. Indubbiamente oggi il clima in Adriatico è di maggiore distensione. E se determinati provvedimenti, cui l'onorevole Tartufoli, con la sua dinamica eloquenza, ha fatto particolare riferimento, non rientrano nella sfera di stretta competenza del mio Ministero e non sono forse ideali sotto altri profili, certo è che al Senato io posso affermare questa sera che questo miglior clima deriva certamente dalle condizioni oggettive che si realizzano anche attraverso questo accordo, ma deriva anche dalla fermezza con la quale in ogni circostanza noi abbiamo tutelato gli interessi della gente di mare dell'Adriatico. Sono lieto da questo punto di vista di poter assicurare il Senato che continueremo su questa stessa via. Raccogliendo, ripeto, ancora una volta, l'auspicio che il relatore ha espresso, io ripenso in questo momento, con profonda simpatia, a quei carri di navigatori, come disse il poeta, dalle rosse ali di lino tinte col fiore del germogliante leccio, penso alle grandi tradizioni della nostra gente di mare e sono certo che il Senato, votando questo provvedimento, darà un contributo prezioso ad un migliore loro avvenire di sereno lavoro. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

È approvato il Protocollo addizionale all'Accordo di Belgrado del 1° marzo 1956 tra l'Italia e la Jugoslavia relativo alla pesca da parte di pescatori italiani nelle acque jugoslave, concluso in Belgrado il 13 dicembre 1956.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(*È approvato*).

## Art. 3.

All'onere di 750 milioni di lire relativo all'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà a carico del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

## Presidenza del Vice Presidente CINGOLANI

**Ripresa della discussione e approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali » (1952), così modificato: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali ».**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge concernente la conversione in legge del decreto legge relativo alla prevenzione e alla repressione delle frodi nel settore degli oli minerali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TRABUCCHI, *relatore*. Onorevoli colleghi, l'esame di questo disegno di legge ha costretto la Commissione ed il Ministero ad un accurato lavoro perchè dopo che il decreto-legge era stato emanato sono piovute da tutte le parti, proteste, proposte di modifica, richieste di esenzioni, richieste di alleggerimenti, ecc.

La Commissione, come ho anche cercato di spiegare nella relazione scritta, si è proposta in mezzo a tutta la congerie dei memoriali di estrarre i suggerimenti di cui si poteva tener conto per rendere meno pesante l'attrezzatura che il decreto-legge esigeva e soprattutto per cercare di concedere agevolazioni, tutte

le volte che le agevolazioni non potessero essere strumento di frode. Naturalmente con ciò non si è accontentato ogni contribuente e molte delle proposte, che furono fatte alla Commissione, molte delle proteste fatte attraverso gli innumerevoli memoriali dattiloscritti e a stampa mandati ai membri della Commissione dovettero essere abbandonati. Ora ci troviamo di fronte alle critiche degli onorevoli colleghi, di fronte alle proposte dei singoli parlamentari, che in gran parte riecheggiano gli stessi motivi.

Io credo che nell'esame dei singoli emendamenti potremo veramente mettere in chiaro la situazione e quindi anche spiegare perchè certe proposte sono state accolte, certe altre no. Siamo però debitori rispetto agli onorevoli colleghi che hanno parlato nella discussione generale, di alcune spiegazioni. Il senatore Montagnani ha proposto un problema di fondo chiamando direttamente in causa anche il relatore: ha detto che in sostanza, attraverso tutto il complesso delle norme che si sono introdotte con questo decreto-legge, si è cambiata la natura dell'imposta, che era una imposta di fabbricazione e diventa una imposta sul consumo, o almeno controllata al consumo. Pressapoco analoga osservazione ha fatto anche il senatore Bardellini quando ha detto che si viene a perseguire il distributore perchè non si riesce a controllare sufficientemente il raffinatore. La verità è che in materia di prodotti petroliferi si è scoperto, e siamo grati

all'onorevole Montagnani che qui ha ripetuto quello che noi in poche parole avevamo anche cercato di dire — che in mille modi la frode viene attuata, si è scoperto che il controllo alla raffineria, il controllo ai punti doganali e ai porti, attraverso i quali entra il prodotto greggio per essere raffinato, non è sufficiente ad impedire la frode; l'utile che la frode può dare mette una enorme abbondanza di mezzi finanziari a disposizione dei contrabbandieri, mezzi che si possono distribuire: io non vorrei dire certamente che vadano anche alle persone, ma assai facilmente si usano per la installazione di sempre nuove attrezzature di frode, attrezzature che possono sembrare particolarmente costose, ma che non sono in realtà costose quando danno un reddito enorme; la differenza tra il prezzo del prodotto che non ha pagato la tassa e quello del prodotto che ha pagato la tassa è tale che conviene, a qualsiasi uomo di poca fede, cercare di attuare la frode con ogni mezzo. Siccome poi la frode ha così molteplici vie, si è dimostrato difficilissimo poter fare un controllo sicuro tenendo conto solo delle raffinerie e dei punti di sbarco.

Bisogna poi ricordare un altro fatto; la merce (nel caso, gli oli minerali) deve girare nel territorio nazionale sotto due forme: c'è la merce che non ha pagato l'imposta, e che gira sempre come merce vincolata, e la merce che ha pagato l'imposta; la merce che entra schiava di dogana e che passa da una raffineria all'altra o dal punto di sbarco alla raffineria non ha ancora pagato ed è quindi soggetta al controllo degli organi doganali, mentre la merce che gira dopo aver assolto il tributo, la merce cosiddetta libera, finora non era più soggetta a controllo. La circolazione contemporanea di questi prodotti perfettamente identici a vista per il territorio nazionale, dava assai facilmente la possibilità del passaggio da un tipo all'altro e quindi la possibilità di una organizzazione fraudolenta. Infatti che cosa succedeva? Lo avete sentito anche dagli oratori che hanno parlato durante la discussione generale. Succedeva che attraverso la fittissima rete dei distributori i prodotti che dovevano essere schiavi di dogana, i prodotti cioè che non avevano pagato, né l'imposta di fabbricazione, né il diritto di confine finivano nei distributori; sostituiti magari con acqua nei trasporti

verso l'estero o nei depositi controllati; è ora nell'esperienza di tutti noi che ci sono i distributori particolarmente controllati dalle case produttrici, ed i distributori non controllati dalle case, anche se magari indirettamente dipendenti qualche volta da alcune delle case produttrici e raffinatrici che tutti conoscono, in questi ultimi distributori finivano per immettersi i prodotti di contrabbando, rendendo possibile l'esistenza di una rete di distributori, per i quali, se facessimo i conti della spesa di costruzione, della spesa di manutenzione e delle quantità di carburante che si possono distribuire, avremmo la prova concreta che si sta riverificando un miracolo analogo a quello che si verificava nel periodo delle tessere, quando c'era chi viveva senza le tessere: oggi, fra i gestori di autostazioni, v'è chi è ricco anche senza guadagnare nemmeno quello che basta per vivere. Il margine permesso in relazione ai prezzi di vendita e ai dazi di confine che gravano il tributo, e in relazione alla quantità di prodotto che viene venduta in media da certi distributori di benzina, che noi conosciamo non darebbe la possibilità di vita a buona parte dei piccoli distributori. Si ha una riprova così del fatto che la frode si attua su larga scala.

Lo scopo che si è proposto il decreto-legge e che noi, proponendovene la conversione in legge, cerchiamo di attuare, non è quello di colpire di imposta il consumatore o il distributore, ma attraverso il controllo del distributore e dei trasporti dei prodotti in territorio nazionale, poter colpire i prodotti che sono in frode. In che modo? Anzitutto attraverso il controllo della merce durante i trasporti. Se la merce deve viaggiare con il suo documento, naturalmente ci deve dire donde viene e dove va. La domanda fondamentale che ciascuno di noi si pone quanto entra nella vita cosciente: donde vengo e dove vado?, è la domanda che dobbiamo fare anche ai petroli, ma per poter sapere donde viene e dove va questa merce preziosa non basta il catechismo, occorre anche il certificato di provenienza. In fondo le norme del decreto-legge che sembrano così pesanti, ripetono quello che è naturale accada in un regime commerciale qualsiasi. La merce normalmente viaggia con un documento di trasporto, che è quello che il vettore emette e che

serve a scortare la merce dal mittente al destinatario e che il destinatario firma a scarico, sia del vettore, sia del mittente. Invece che viaggiare con la sola fattura o con il documento di trasporto, la merce viaggerà anche con un certificato di origine, che servirà a dimostrare che essa proviene da un deposito libero e va ad un altro deposito libero, secondo la legge dei galantuomini, alla luce del sole.

Noi siamo ben consci che ogni volta che si aggravano le formalità burocratiche, si crea una sollevazione tra gli utenti. Ma nella sostanza non domandiamo poi una cosa grandissima dicendo che la merce che viaggia abbia un documento, che serva a dimostrare donde viene e dove va. Per venire incontro alle proteste, che erano naturali, di cui qui si è fatto anche interprete il senatore Bardellini, perchè si era detto che l'articolo 15 colpiva troppo gravemente coloro che viaggiavano con un documento irregolare, la Commissione ha proposto di distinguere tra i due casi, fra la posizione di colui che trasporta senza documento o con un documento che non serva ad individuare donde la merce viene e dove va, ed invece la posizione di colui che viaggia con un documento altrimenti irregolare. Mentre la pena sarà grave per chi viaggia con merce di provenienza e di destinazione sconosciuta, o addirittura senza documento di trasporto, sarà invece molto meno grave per la solita irregolarità formale.

Abbiamo anche corretto, d'accordo con il Ministero, la norma in cui si accenna al « vettore » stabilendo che venga colpito da sanzione chi trasporta materialmente e chi fa trasportare.

Non basta punire chi trasporta, che qualche volta vi è costretto dalla fame, ma va punito anche chi commette il trasporto, che qualche volta è il vero colpevole, quello che tenterebbe di lanciare il sasso con la mano nascosta.

Contemporaneamente al controllo del trasporto, è necessario quello del distributore. Cosa si domanda al distributore? Che, come un qualsiasi bravo commerciante, abbia la sua nota della merce che è entrata e di quella che è uscita. Abbiamo cercato di esonerare coloro che vendono l'olio lubrificante in lattine sigillate e marchiate, perchè costoro non avrebbero interesse a sostituire l'olio lubrificante e a risi-

gillare le lattine, non ne hanno interesse soprattutto quando le lattine sono di portata inferiore ai 20 chilogrammi. Credo invece che il Ministro potrà venire incontro alle osservazioni, esatte, del senatore Montagnani nei riguardi del carico e scarico del distributore, che lo scarico per vendita al minuto non debba essere fatto partita per partita, quando il distributore è automatico ed ha il totalizzatore della merce venduta in una giornata, la vendita potrà essere registrata una sola volta a fine giornata. Poichè si è introdotta una norma che permette al Ministro di emanare norme di attuazione di questo provvedimento, niente di male che possa essere detto chiaro che lo scarico, per le vendite al minuto possa essere fatto giornalmente. Il richiedere poi che debba essere tenuto conto, col libro di carico e scarico, della merce che entra e di quella che esce dai depositi, non è richiedere una formalità burocratica eccessivamente grave, ma sostanzialmente pretendere quello che già ora ogni commerciante fa.

Un terzo ordine di norme è stato quello relativo al cattivo uso dei prodotti agevolati. È nell'esperienza di ciascuno di noi che il petrolio agricolo molte volte partiva rosso dai depositi costieri e arrivava bianco, facendo forse come qualche Ministero che può partire di un colore e arrivare di un altro. Si è cercato di punire questa frode con un aggravamento di pena, e con lo stabilire che gli oli minerali agevolati debbano avere tutta una disciplina speciale anche nei depositi: onde sia difficile, se non ancora impossibile, far passare la merce agevolata nei depositi di merce non agevolata. Anche qui si è detto che qualche volta si sarebbe potuto colpire eccessivamente il contadino che incoscientemente adopera il petrolio agricolo per illuminare la stalla, là dove non è arrivata la luce elettrica, o che carica sul rimorchio qualche piccolo quantitativo di merce non di stretta pertinenza agricola. Abbiamo cercato di attenuare la pena togliendo quella detentiva e lasciando solo quella pecuniaria.

Infine, proprio per combattere un altro tipo di frode, è stato introdotto un articolo riguardante il commercio dei così detti buoni turistici, i così detti *coupons*, imponendo a chi distribuisce petrolio, ai possessori di questi

buoni di fare la registrazione, non solo dei buoni, ma anche del numero della macchina e del numero della carta carburante, tutto ciò per rendere impossibile il commercio dei buoni turistici, che praticamente si sa che finora avviene.

In tutto il provvedimento, poi, sono state aggravate le pene per i casi di frode. La frode dava la possibilità di utili strarordinari, per cui abbiamo visti dei noti frodati diventare delle potenze economiche. Si è ritenuto che l'unico modo per evitare il trionfo del contrabbandiere sia quello di introdurre forti pene detentive: anche perchè normalmente, risalendo nella catena dei mandanti, è difficile arrivare al mandante principale, ma di fronte alla pena detentiva anche l'esecutore avrà del rigetto.

Tutto questo si è fatto con un decreto-legge e qualcuno qui ha protestato, ritenendo che non si dovesse ricorrere alla formula del decreto-legge. Dobbiamo dire che non possiamo esaminare il decreto-legge nelle singole norme, per stabilire quale fosse la norma urgente e quale no, ma crediamo si debba guardare alla necessità di modificare completamente il sistema, e modificare complessivamente il sistema voleva dire naturalmente introdurre un sistema normativo diverso, che era assolutamente urgente in relazione al moltiplicarsi ed all'espandersi, in proporzione geometrica, delle frodi.

Detto questo, riteniamo di aver sostanzialmente risposto ai singoli oratori che hanno criticato le norme del disegno di legge in esame.

Possiamo dire sin d'ora che per le critiche che sono state fatte in relazione all'ultimo comma dell'articolo 8, noi possiamo accettare la proposta della Commissione di giustizia, che vorrebbe si rientrasse nelle norme di procedura penale per quel che riguarda la perquisizione domiciliare. Non abbiamo alcuna difficoltà, ripetiamo, per quanto sia da dire che la norma, come era stata ridotta dalla Commissione, era ridotta nei termini precisi dell'articolo 33 della legge 20 febbraio 1929, n. 4, che è un po' come il codice penale finanziario.

Per quel che riguarda invece altre proposte di modifica, noi ci riserviamo di parlarne articolo per articolo, perchè così si potrà meglio spiegare i motivi per i quali la Commissione ritiene di poter aderire o non aderire alle singole proposte.

Ciò detto, e con le modifiche che la Commissione ha ritenuto di proporre, noi siamo sicuri di far opera a favore della buona organizzazione finanziaria dello Stato, per la moralizzazione di un settore nel quale la moralità mancava, proponendo al Senato di convertire in legge il decreto-legge che è sottoposto al suo esame. *(Applausi dal centro)*.

## Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

**ANDREOTTI, Ministro delle finanze.** Mi pare che sulla necessità di introdurre delle norme severe tendenti ad impedire le evasioni in questo settore, non possa esserci, come non c'è stata, un'obiezione di principio.

È vero che da molti anni il fenomeno della evasione in questo campo veniva registrato con

manifestazioni anche clamorose, di arricchimenti che avevano una individuabile, ma non individuata provenienza, ma a giustificazione di un certo ritardo nella regolamentazione in materia forse noi possiamo considerare, che avanti la guerra, questo fenomeno del commercio dei prodotti petroliferi all'interno della Nazionale era un commercio piuttosto limitato, cosicchè mentre in altri settori noi avevamo delle disposizioni legislative molto rigorose, in que-

sto settore noi avevamo norme estremamente blande.

Dobbiamo altresì tener presenti due punti di riferimento. Un primo punto è l'estremo rigore della legislazione italiana in materia di alcool. I senatori hanno presente, per esempio, che il povero diavolo che viene sorpreso con un alambicco a farsi un litro o due di grappa, viene duramente colpito dalle leggi in vigore e nessuno ha mai posto istanze di mitigazione; e viene colpito in modo estremamente severo, nella persona, negli averi, con confische e così via. Il secondo punto di riferimento che dobbiamo tener presente è il settore dei tabacchi il quale ha una analogia con questi, nel senso che il prezzo di vendita è 5 o 6 volte di più del costo economico, gravando su di esso una fortissima percentuale di imposta. È chiaro perciò che noi in questo settore non possiamo prendere per buone le norme che valgono per l'imposizione di tributi ordinari, per il prelievo cioè di quella quota che nella generalità dei casi non può mai superare il valore economico del bene e tanto meno moltiplicarlo per cinque o sei volte.

Questa modifica mi pare necessaria perchè dobbiamo inquadrare in una eccezionalità oggettiva le norme che abbiamo proposto e che mi auguro il Senato voglia convalidare. Queste norme sono nate da uno studio attento compiuto dagli uffici e da una piccola Commissione, l'animatore della quale è stato proprio quell'ufficiale della guardia di finanza a cui l'onorevole Montagnani si è riferito. Abbiamo studiato tutte le possibilità ed io, se posso avere una certa amarezza per alcune obiezioni che ho sentito qui ripetere questa sera (ricordo il principio che addurre un inconveniente non significa portare una risoluzione) giustifico però, in parte, queste prese di posizione perchè io stesso, lungo questo anno e più di studio, ho esaminato, insieme alla Commissione in parola, quelli che potevano essere i sistemi più semplici: e se avessimo trovato la possibilità di una tassazione con un sistema più semplice, saremmo ora incongruenti nel proporre norme più complicate e più ramificate. E debbono onestamente dire, non soltanto per ringraziare la Commissione, ma anche per ringraziare il senatore Papalia che, a nome della Commissione

di Giustizia, partecipò alle discussioni della Commissione finanze e tesoro, che questa materia è stata esaminata in quella sede in tutti i suoi dettagli.

Noi sentiamo dire delle cose apparentemente logiche: perchè non si tassa, come fanno altri Paesi, esclusivamente in raffineria, imponendo alle raffinerie l'obbligo di una sola entrata e uscita e ponendo lì un controllo? Perchè non tassate il greggio all'importazione? Sono dei suggerimenti apparentemente suggestivi; ma se fosse possibile seguirli certo nessuno di noi sarebbe così bislacco da proporre di agire su un settore molto più vasto. Quale è dunque la risposta? È estremamente semplice. Nel primo caso, che cioè noi avessimo nelle raffinerie quest'obbligo di una sola entrata ed uscita e di una cintura muraria intorno agli opifici, prego il senatore Montagnani, che si è fatto eco di questa soluzione, di tener conto che qualche cosa del genere si è già realizzato in alcune piccole raffinerie, proprio per fare in modo che la sorveglianza possa essere più agevole. Ma che cosa in pratica accade? Accade che attraverso uno dei muri di cinta, con una tubatura molto facile a potersi gettare al di là del muro, vengono fatti uscire tutti i prodotti che si vuole.

MONTAGNANI. Ma vi è una sola guardia di finanza nelle raffinerie. Basterebbe aumentare il numero.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Lei sa quanto è grande il perimetro di una di queste raffinerie. Dovremmo mettere dei cordoni come quando si attende il passaggio di un corteo molto importante. E non sarebbe sufficiente, perchè abbiamo trovato che quella che era una necessità, cioè far sì che vi fossero tubature sotterranee apportatrici di acqua in caso d'incendio, non venivano usate per l'acqua ma per l'estromissione di prodotti dalle raffinerie. E comprare dei tubi è chiaro che è costoso.

Noi non abbiamo ignorato le raffinerie e posti gli occhi soltanto sul commercio, pur tenendo conto che vi è un collegamento necessario; e se si chiede un rigore che temporaneamente può essere superiore a quello nor-

male al commercio, indubbiamente si vengono a tagliare le possibilità di collocamento a questo prodotto che, nella sua destinazione ultima, è sempre piuttosto frazionato perchè non esistono degli utilizzi in grandissimo stile facilmente occultabili all'azione di vigilanza. Ma, noi abbiamo dato alcune disposizioni che potevamo applicare senza il bisogno di una legge per controllare le raffinerie. Ed accennerò alle tre più importanti. Prima di tutto abbiamo messo l'obbligo — per non avere la tubazione continua tra il passaggio del prodotto dalla raffineria al contiguo deposito libero — di un tronchetto mobile che richiede pressapoco mezz'ora di lavoro per essere sistemato e che, con alcuni accorgimenti, può far sì che sia più difficile l'evasione dell'imposta. Ed esiste una sanzione penale piuttosto grave. Vi era stato un caso in cui erano stati spiombati dei controlli. È stato facile trovare la povera testa di turco che si è assunta la responsabilità; come ha detto il relatore vi sono dei margini di decine di centinaia di milioni con i quali si può pregare qualcuno di andar dentro qualche giorno, ma non 6 mesi. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo chiesto delle aggravanti. Perchè se si trova qualcuno che per pecunia è disposto a farsi 10 giorni di prigione, trovar qualcuno che vada a farne 6 mesi credo sia difficile.

Secondo: per le raffinerie abbiamo stabilito un ufficio speciale che deve controllare le rese, perchè uno dei punti su cui si gioca di più è la differenza delle rese nel grezzo della lavorazione. Si pone l'obbligo di comunicare periodicamente queste rese, che vengono controllate col concorso anche dei rappresentanti dell'Unione petrolifera, i quali, indubbiamente sono cointeressati a far sì che questa industria e questo commercio tornino, come è giusto, ad essere un'industria ed un commercio ordinati. Abbiamo creato anche con una meccanizzazione facile un sistema di controllo dei documenti di acquisto e dei documenti di bordo. Anche questo consentirà di poter avere dei punti di riferimento che facciano sì che le raffinerie abbiano un effettivo controllo.

Indubbiamente le raffinerie si sono moltiplicate: ve ne sono alcune il cui bilancio è necessariamente passivo. Non credo che vi siano de-

gli eroi o che vi sia della gente che ha fatto il voto di lavorare in passivo in perpetuo e che investa soldi soltanto per perderli. Dunque noi dovevamo avere degli strumenti per far sì che il prodotto di queste raffinerie, che sicuramente è quello che alimenta in gran parte il traffico che intendiamo reprimere, fosse sottoposto ad un controllo all'origine.

Per quanto riguarda l'altro sistema non è possibile tassare il greggio, non per una invenzione del Ministero o una resistenza che il Ministero fa per un punto preso, perchè, ripeto, se ciò fosse possibile, sarebbe estremamente semplice poter tassare il greggio soltanto all'atto del suo arrivo. La verità è (e in questo, onorevole Montagnani, lei mi può essere veramente maestro) che il greggio è di una composizione, agli effetti della densità, molto varia, ed in più quelle che sono le destinazioni, che dai diversi tipi di greggio e dal greggio nelle diverse condizioni, possono essere realizzate attraverso le lavorazioni, sono estremamente differenti; cosicchè abbiamo dei margini molto forti naturalmente per le lavorazioni che da una quantità di greggio possono ottenere un prodotto prevalentemente leggero, un prodotto di benzina, mentre abbiamo dei margini estremamente più ridotti, per cui i divari sono notevolissimi, per le partite di greggio dalle quali si possono trar fuori invece prodotti di altra natura. Senza dire, riferendomi a quello che il senatore Bardellini ha detto richiamando un suo ordine del giorno in sede di bilancio dell'agricoltura, che, se fosse possibile, io sarei lietissimo di sottoscrivere l'abolizione di tutti gli agevolati, dando invece al posto degli agevolati un contributo. Il controllo sarebbe così estremamente facilitato e si svolgerebbe in uno dei settori dove si è incrostata questa forma di contrabbando. Però lei, onorevole Bardellini, sa (e credo che onestamente me ne può dare atto) che non c'è riunione di agricoltori bianchi, rossi, verdi, grandi, piccoli e medi nei quali sia accettato quello che sarebbe un onesto e semplice principio che ella ha ricordato nel suo ordine del giorno. Senza dire poi che la difficoltà di far pagare sul greggio sarebbe notevole anche perchè noi sappiamo che molto di questo greggio, più della metà per la precisione, viene lavorato per la riesportazione. Ora



è vero che si potrebbero tenere in sospenso delle partite, farle pagare e poi restituirle come si fa per l'imposta sull'entrata e per l'imposta di fabbricazione per determinati prodotti soggetti all'esportazione, ma indubbiamente le dimensioni economiche di un fatto così grave, che investe più della metà del greggio importato, sono notevolissime. Comunque non nego che si possa fare, in un prosieguo di tempo, creandosi le attrezzature necessarie per la valutazione di questo greggio al momento dell'importazione, una valutazione che possa essere soddisfacente, quando anche gli impianti delle varie raffinerie siano pressapoco omogenei, nel senso che non vi siano dei grandi impianti moderni con grandi possibilità di realizzo, ma degli impianti in cui sia difficile estrarre un contenuto di prodotti pregiati che possa stare su una certa parità.

Debbo concludere su questo punto, salvo ad aggiungere alcune altre pochissime cose, dicendo che è necessario far sì che questi prodotti siano seguiti anche attraverso tutta la fase varia dei passaggi commerciali, perchè oggi ci troviamo nella situazione che quando parte, non una piccola botte o un barilotto, ma quando parte una colonna di autocarri con rimorchio diretti alla frontiera questi non arrivano alla frontiera, per cui il prodotto si disperde proprio verso queste possibilità più o meno ramificate di vendita clandestina, che ormai hanno raggiunto un tale grado di sfacciataggine per cui abbiamo visto in alcuni distributori il cartello di vendita ad un prezzo al di sotto di quella che è l'imposta, il che vuol dire che sicuramente quel prodotto non aveva assolto l'imposta, ove non si voglia pensare che non solo il prodotto venga regalato ma venga regalata anche qualche lira di imposta pagata allo Stato.

C'è la difficoltà di distinguere un prodotto che ha assolto l'imposta da quello che non l'ha pagata; a parte poi la difficoltà di carattere chimico, cui si è riferito il senatore Trabucchi. Naturalmente lo Stato è sempre un po' lento nell'adottare determinati sistemi. Lo Stato adotta un colorante o un decolorante ma è facile per il contrabbandiere che non ha bisogno nè di un decreto, nè di una riunione di Consiglio e che non è fermato da crisi ministeriali, trovare il reagente, facendo passare il prodotto per piccoli opifici all'uopo installati o addi-

rittura usando pastiglie da mettere nelle cisterne che trasportano la merce, in modo che questa parte con un dato colore e giunge a destinazione con lo stesso colore del prodotto normale.

Noi riteniamo che vi siano alcuni appesantimenti. Però debbo tranquillizzare il Senato, perchè abbiamo lungamente, per mesi, esaminato il meccanismo con cui si vende all'ingrosso ed al minuto questo insieme di prodotti petroliferi. Posso assicurare che agli effetti commerciali dell'organizzazione, essa salvo pochi casi isolati, è rappresentata nella maggior parte da grandi gruppi industriali e commerciali o da grandi e medi gruppi commerciali. Agli effetti della contabilità interna di carattere economico vi è quasi la perfezione, per cui non esiste questa specie di ideale analfabeta, che non sarebbe in grado di vedere, che non sa niente, che non sa come le cose stanno. Indubbiamente nell'articolo proposto dalla Commissione, in cui è detto che occorre emanare norme regolamentari per stabilire come devono essere compilati i registri di carico e scarico, si terrà ben conto della necessità che il pompista non debba registrare ogni macchina che fa il pieno o il semi-pieno. Sarà alla sera, alla conclusione della sua giornata, che, come fa oggi per il suo padrone o, se è un piccolo padroncino, per non farsi imbrogliare dal ragazzo che l'aiuta, prenderà nota nel suo registro della cifra che gli indica il contatore meccanico. Può essere che di qui a qualche tempo, attraverso questa abitudine a sentire che vi è una possibilità di controllo e non soltanto di denuncia, — perchè quando c'è la denuncia a cui si sa che non consegue niente, nessuno ha paura, e quando lo Stato agisce con il fucile scarico, il contrabbandiere lo sa prima di chi porta il fucile — si riesca a vincere questo vergognoso contrabbando. In sede di Commissione, ho fatto presente che non posso naturalmente indicare cifre sicure. Però, aggiunti, prendendo anche il dato più pessimistico, cioè che su 325 miliardi di imposta del settore, vi sia soltanto un 10 per cento che riesca a sfuggire, si tratta di 30-32 miliardi che non affluiscono nelle casse dello Stato. Io mi augurerei che la preoccupazione di questi controlli — che naturalmente non saranno giornalieri per tutte le pompe,

perchè occorrerebbe un esercito di agenti e la possibilità che possono essere fatti — e che, se si trova un autotrasporto senza documenti di accompagnamento, il responsabile di questa operazione, immediato o mediato, vada incontro a gravi sanzioni penali e alla confisca doganale del mezzo costituisca una sufficiente remora all'evasione. Credo che questo farà pensare due volte prima di continuare a fare questi allegri viaggi per la nostra penisola.

Così anche mi dispiace di non potere essere d'accordo con il senatore De Luca, per quanto riguarda l'uso del carburante agevolato per altre destinazioni. Abbiamo già accettato la proposta della Commissione di distinguere la piccola dalla grande quantità, e di irrogare solo sanzioni pecuniarie per la prima. Prego però il Senato di lasciare la possibilità della confisca del mezzo perchè indubbiamente nella operazione singola è sempre una piccola quantità di carburante agevolato che viene utilizzato.

Il senatore Menghi giustamente ha ricordato l'agricoltura. Noi diamo 34 miliardi di agevolazioni all'agricoltura, ma sulla carta, perchè questi 34 miliardi non raggiungono in grandissima parte l'agricoltura, mentre vengono sfruttati da altri attraverso un meccanismo che fino a questo momento non aveva remore e quasi ne incoraggiava lo svilupparsi. Io non starò a fare questioni giuridiche sul decreto legge; ringrazio il senatore Montagnani che conserva i ritagli di miei articoli, anche di parecchi anni fa; mi ha fatto arrossire di un certo peccaminoso senso di superbia. Non credo però, rimanendo al caso specifico, che abbiamo fatto una cosa ingiusta. Faccio un esempio, che si riferisce ad un altro settore, molto più piccolo per l'entità delle cifre, però importante, in cui, dopo studi, arrivammo a conclusioni accettate dagli interessati, cioè che vi è un 40 per cento di frodi: parlo dell'imposta generale sull'entrata dei tessili. Studiammo un sistema e lo presentammo al Parlamento il 22 novembre 1956: poteva essere buono o non buono, tutto è discutibile e nessuno di noi pensa di poter raggiungere la perfezione delle norme. Ma indubbiamente la Camera dei deputati pensò a lungo, poi il calendario parlamentare, le crisi, le contro-crisi... Ci sono delle scadenze di carattere politico che non dobbia-

mo nè sottovalutare nè commentare in questa sede. Dirò quindi tra parentesi, onorevole Granzotto Basso, che il fatto che il provvedimento fosse stato approvato da un governo di coalizione, non autorizza lei a non votare in favore se è discusso da un monocolori perchè se è una cosa giusta dovrebbe votarla, e se non è giusta avrebbe dovuto votare contro anche se da noi venne approvata con i suoi amici di partito al governo. Questo mi sia consentito dirlo, anche perchè si tratta di qualcosa in cui la politica non c'entra affatto.

Si tratta di un dovere che l'amministrazione ha: sarà uno strumento che non funzionerà o funzionerà perfettamente? Molto probabilmente sarà una strada a metà. Io penso che con queste norme, migliorate in qualche parte, attuite in qualche altra, sistemate meglio a seguito della collaborazione avuta in Commissione, tolte alcune disposizioni come quella dell'articolo 8, che preoccupavano per ragioni di carattere generale la Commissione di giustizia, noi oggi offriamo per la prima volta all'amministrazione, gli strumenti per porre in condizioni il Ministro delle finanze di contenere questo contrabbando. Sono grato ad alcuni giornali, non affatto teneri col Governo: (l'« Espresso », il « Mondo », e altri giornali tecnici come « Quattro Ruote ») che si sono occupati di questo problema. Secondo alcuni, noi saremmo stati sciocchi per non aver tenuto conto dei suggerimenti di questi giornali sol perchè non erano orientati come noi. Ma sono rimasto male, una volta, fatto il decreto, quando ho letto su « Il Mondo » un titolo che diceva « Una legge illiberale ».

Se noi ci mettiamo con il minuetto dinanzi ai contrabbandieri, non riusciremo ad avere la possibilità di vincere questa rete, che oggi è una rete consolidata e ricca. I contrabbandieri vanno combattuti con serietà e con una severità penale, prevalentemente, e tecnica, perchè altrimenti l'insieme di norme che facciamo non avranno alcun concreto risultato.

Ora prego il Senato di voler riflettere, del tutto al di fuori da posizioni particolari e da posizioni politiche, su questo problema, perchè mi pare importante impedire che nel momento in cui, sia pure tardivamente, alla fine si arriva a mettere insieme delle norme per cercare

di recuperare all'erario una cifra comunque non indifferente e di rimettere ordine anche a vantaggio di tutti gli operatori industriali e commerciali, una eventuale dosatura di voci contrarie su qualche cosa, potesse essere male interpretata. E male interpretata non dico dall'opinione pubblica, ma dagli interessati a continuare questa speculazione che potrebbero forse, per motivi che certamente non sono nell'animo di alcuno che ha sollevato delle obiezioni sulle norme che abbiamo presentato, sentirsi incoraggiati ad auspicare una meravigliosa legge futura; ma se non ci fossero leggi attuali, che hanno questa finalità e sono animate da questa passione di vincere il contrabbando, potrebbe ancora passare molto tempo, dei mesi e degli anni, senza che lo Stato possa avere gli strumenti per fare quello che è il suo stretto dovere. *(Vivi applausi dal centro).*

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'ordine del giorno presentato dai senatori Menghi, Tartufoli, Bossia e Angelilli.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è d'accordo purchè si sostituiscano le parole «ad emanare» con le altre «a studiare».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Mi pare che ogni occasione sia buona per far sì che sia richiamata l'attenzione sulle condizioni della agricoltura. Sotto questo profilo non ho nulla da obiettare; mi permetto solo di far notare che non so quanto le premesse possano far piacere a tutti gli agricoltori, che non ci entrano nulla con il contrabbando. Perchè, infatti, dicendo adesso che abbiamo instaurato queste norme severe, «si ricordi, infatti, il Governo di altri settori», si potrebbe pensare che l'agricoltura sia interessata al contrabbando.

Ad ogni modo, fatta questa precisazione, non ho alcuna difficoltà ad accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Menghi, è d'accordo?

MENGHI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

#### Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli olii minerali, con le seguenti modificazioni:

#### ARTICOLO 1:

*Nel primo comma sono soppresses le parole: « impiantare od ».*

*Il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:*

« Sono altresì soggetti alla denuncia di cui al precedente comma:

a) l'esercizio di depositi per usi privati, agricoli ed industriali, aventi capacità superiore a 10 metri cubi. Tale limite è elevato a 25 metri cubi per i soli depositi di olio combustibile per usi privati. Agli effetti di tale limite non si cumulano le singole capacità dei depositi di olio combustibile destinato al riscaldamento appartenenti ad uno stesso proprietario, ma ubicati in fabbricati diversi ed annessi ad impianti di riscaldamento distinti;

b) l'esercizio di stazioni di servizio e di distributori stradali di carburanti;

c) l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi.

« La denuncia deve essere corredata:

1) per i depositi: della copia dell'atto di concessione o di quello di autorizzazione, in quanto previsti, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni;

2) per le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti che non sono soggetti alla concessione prescritta dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741: della copia dell'autorizzazione rilasciata dal Prefetto della Provincia ai sensi della legge 23 febbraio 1950, n. 170.

« Sono esenti dall'obbligo della denuncia di cui al primo comma, i depositi per la vendita al minuto, purchè la quantità di oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, detenuta in deposito, non superi complessivamente 5 quintali ».

#### ARTICOLO 2:

*Il primo comma è soppresso.*

*Il secondo comma è sostituito dal seguente:*

« Per i depositi, le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, in genere, che saranno istituiti posteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la denuncia di cui all'articolo 1 deve essere presentata all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno trenta giorni prima dell'attivazione dell'esercizio ».

#### ARTICOLO 3:

*Il primo comma è sostituito dai seguenti:*

« I titolari dei depositi di oli minerali, delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti in genere, di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1, devono essere muniti di apposita licenza triennale soggetta al solo diritto di bollo e rilasciata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico. I registri di carico e scarico, corredati dei certificati di provenienza della merce, debbono essere restituiti al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione appena esauriti, per la rinnovazione.

« Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al locatario o al comodatario, ai quali incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico ».

*All'ultimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:*

« nonchè l'esclusione dal rilascio di altra licenza di cui al primo comma, per un periodo di cinque anni ».

#### ARTICOLO 4:

*Il secondo comma è soppresso.*

#### ARTICOLO 5:

*Nel secondo comma alle parole: « all'articolo 1 », sono sostituite le altre: « al primo e secondo comma dell'articolo 1 »; e sono, in fine, aggiunte le seguenti parole: « salvo quanto disposto dal successivo articolo 5-bis ».*

*L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:*

« Il certificato di provenienza deve recare l'indicazione della qualità e della quantità dei prodotti; il numero e il tipo dei recipienti in cui essi sono contenuti; il nome, il cognome e l'indirizzo del mittente e del destinatario con la precisazione del deposito di provenienza e di destinazione; la specie del trasporto. Qualora il trasporto avvenga per via ordinaria, il certificato di provenienza deve indicare anche il nominativo di colui che esegue il trasporto e quello del vettore, il numero di targa e di matricola del mezzo, l'itinerario di massima da seguire e il tempo utile per giungere a destinazione.

« Il certificato di provenienza deve essere custodito dal personale incaricato del trasporto, per essere esibito, a richiesta, agli organi di controllo e poi consegnato al destinatario del carico che ne deve rilasciare ricevuta. Prima della consegna della merce e del certificato, l'incaricato del trasporto attesta sul certificato stesso, apponendovi la propria firma, che il trasporto è avvenuto.

« Il destinatario del carico che sia esercente di deposito di oli minerali, di stazione di servizio o di apparecchio di distribuzione automatica di carburanti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1, è tenuto ad allegare il certificato di provenienza al registro di carico e scarico previsto dall'articolo 3, a giustificazione dell'introduzione in deposito della corrispondente partita di prodotto.

« Fuori dei casi previsti dal comma precedente, il destinatario del carico deve custodire il certificato di provenienza per la durata di un anno dalla data del rilascio per esibirlo, a richiesta, agli organi incaricati dei riscontri ».

*Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente :*

#### ARTICOLO 5-bis :

« Sono esenti dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico nonchè dal vincolo del certificato di provenienza le stazioni di servizio ed i distributori fissi di carburanti in genere, per i soli oli minerali lubrificanti confezionati in appositi recipienti, del contenuto massimo di 20 chilogrammi, muniti di chiusura stabile a macchina, a saldatura o a suggello, contraddistinti da marchi della ditta fabbricante, importatrice o confezionatrice, recanti l'indicazione della qualità e quantità del prodotto, semprechè la giacenza in deposito non ecceda i cinque quintali ».

#### ARTICOLO 6 :

*Sono aggiunti, alla fine dell'articolo, i seguenti commi :*

« L'Amministrazione finanziaria può tuttavia autorizzare gli esercenti depositi liberi, per usi commerciali, di oli minerali carburanti combustibili e lubrificanti, all'emissione dei certificati di provenienza per i prodotti che le ditte medesime intendono estrarre dai loro depositi.

« I certificati di provenienza, composti di matrice, figlia e due riscontrini, sono staccati da appositi bollettari predisposti dall'Amministrazione finanziaria e soggetti a rendiconto.

« Gli esercenti come sopra autorizzati alla emissione dei certificati di provenienza hanno l'obbligo di trasmettere anche a mezzo lettera raccomandata, non oltre il giorno successivo non festivo a quello di emissione, i riscontrini dei certificati emessi agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione nelle cui circoscrizioni territoriali sono rispettivamente ubicati il deposito libero da cui i prodotti vengono estratti e quello al quale i prodotti stessi sono destinati ».

#### ARTICOLO 7 :

*Nel primo comma, alle parole: « corrispondente all'intera imposta », sono sostituite le altre: « nella misura del 40 per cento della imposta ».*

#### ARTICOLO 8 :

*Nel primo comma, dopo le parole: « L'Amministrazione finanziaria », sono aggiunte le seguenti: « , quando abbia notizia o fondato sospetto di gravi irregolarità, ».*

*Nell'ultimo comma, alle parole: « Gli ufficiali ed i sottufficiali della Guardia di finanza hanno facoltà », sono sostituite le altre: « È data facoltà agli ufficiali della polizia tributaria ».*

#### ARTICOLO 10 :

*Dopo il primo comma dell'articolo 23-bis è aggiunto il seguente :*

« Se la quantità dei prodotti petroliferi è inferiore a un quintale, si applica soltanto la pena della multa ».

*Il quinto comma dello stesso articolo 23-bis è sostituito dal seguente :*

« Il gestore del deposito o del sub-deposito dei prodotti di cui al primo comma, qualora la consegna dei prodotti sia effettuata senza l'osservanza delle formalità prescritte per la consegna stessa, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila, salvo che il fatto non costituisca più grave reato ».

*Nell'ultimo comma dello stesso articolo 23-bis, alle parole: « agli articoli 56 e 240 del Codice penale », sono sostituite le altre: « agli articoli 26, 56 e 240 del Codice penale ».*

*Dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente articolo :*

#### ARTICOLO 12-bis :

« Chiunque con qualsiasi mezzo fraudolento procura a sè o ad altri gli speciali buoni che danno titolo al ritiro della benzina col paga-

mento dell'imposta di fabbricazione nella misura ridotta prevista dalla tabella B n. 1 annessa al decreto-legge 3 dicembre 1953, numero 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila ad un milione.

« Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

« Le disposizioni dei commi precedenti sono stabilite, rispettivamente, in deroga agli articoli 24 e 56 del Codice penale ».

#### ARTICOLO 13:

*Nel primo comma, alle parole:* « Chiunque è titolare di un deposito di olii minerali carburanti, combustibili o lubrificanti di una stazione di servizio o di un apparecchio di distribuzione » *sono sostituite le altre:* « Chiunque esercita un deposito di olii minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, una stazione di servizio o un apparecchio di distribuzione ».

*Dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:*

« Tuttavia non si fa luogo ad alcun addebito nei confronti degli esercenti di distributori fissi e stazioni di servizio, per le eccedenze di carburanti non superiori al cinque per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore nel periodo preso a base dalla verifica ».

*Il comma terzo è sostituito dal seguente:*

« Indipendentemente dalla applicazione delle pene suindicate per la giacenza non giustificata di prodotti petroliferi, chiunque essendovi obbligato non tenga o tenga irregolarmente, o rifiuti di presentare il registro di carico e scarico con i documenti che vi devono essere annessi, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000. La stessa pena si applica al destinatario del carico che non conservi o non esibisca a richiesta degli organi incaricati del controllo i certificati di provenienza che sia tenuto a conservare ».

*Dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:*

« Non costituisce irregolarità, agli effetti del comma precedente, l'esistenza accertata di una

differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili, quando sia contenuta entro i limiti fissati: per le eccedenze, dal comma aggiunto dopo il secondo del presente articolo e, per le deficienze, entro quelli stabiliti dall'articolo 14 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni ».

*L'ultimo comma è sostituito dal seguente:*

« La disposizione del terzo comma è stabilita in deroga all'articolo 26 del Codice penale ».

#### ARTICOLO 15:

*Il primo comma è sostituito dal seguente:*

« Chiunque trasporta o fa trasportare olii minerali combustibili o carburanti, anche denaturati, o lubrificanti, senza certificato di provenienza, nei casi in cui esso sia prescritto, o con certificato scaduto, falso od alterato, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a due milioni ».

*Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:*

« Nei casi in cui il certificato di provenienza, rilasciato dall'esercente autorizzato all'emissione, manchi di uno degli elementi indicati nell'articolo 5, terzo comma, semprechè sia sufficiente ad individuare il mittente ed il destinatario, la merce trasportata ed il trasporto che viene effettuato, da deposito a deposito, si applica l'ammenda da lire cinquemila a lire centomila ».

*L'ultimo comma è sostituito dal seguente:*

« Le disposizioni dei commi primo, terzo e quarto sono stabilite, rispettivamente, in deroga agli articoli 24, 240 e 26 del Codice penale ».

#### ARTICOLO 16:

*Nel primo comma, le parole:* « percentuale annua dell'1 per cento », *sono sostituite dalle altre:* « percentuale semestrale dell'1 per cento ».

## ARTICOLO 17:

*L'articolo è sostituito dal seguente:*

« Chiunque trasporta per via ordinaria oli minerali, carburanti, combustibili e lubrificanti e rifiuta di esibire agli organi di controllo il certificato di provenienza previsto dall'articolo 5 del presente decreto e di cui sia in possesso, o non lo consegna al destinatario della merce, o consegnandolo non vi appone la annotazione del trasporto eseguito, è punito con la multa da lire 50.000 ad un milione, in deroga all'articolo 24 del Codice penale.

« Il destinatario della merce che ricevendo il certificato di provenienza non ne rilascia ricevuta, a richiesta del trasportatore è punito con l'ammenda da lire 50.000 a 300.000 in deroga all'articolo 26 del Codice penale ».

## ARTICOLO 18:

*Sono soppresse, in fine le parole:* « in deroga all'articolo 24 del Codice penale ».

## ARTICOLO 19:

*L'articolo è sostituito dal seguente:*

« L'esercente autorizzato a rilasciare il certificato di provenienza, che omette di inserire in detto documento uno qualsiasi degli elementi indicati nell'articolo 5, ovvero non ottempera all'obbligo dell'invio, entro il termine stabilito dall'articolo 6, dei riscontrini agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila, in deroga all'articolo 26 del Codice penale ».

*Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:*

## ARTICOLO 20-bis:

« I gestori di stazioni di servizio o distributori fissi di carburanti sono tenuti ad accertarsi dell'esatta corrispondenza dei numeri di serie dei buoni-benzina per turisti stranieri, che vengono loro esibiti, e di quello di targa dell'automezzo da rifornire, con i numeri riportati sulla carta carburante, prima di effettuare l'erogazione.

« Debbono, altresì, riportare il numero di targa del mezzo rifornito sui buoni ritirati ed apporre su di essi il timbro recante la data di rifornimento, nonchè il nome e cognome del gestore e la località in cui sono ubicati la stazione di servizio o il distributore fisso di carburante.

« In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il gestore è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila, in deroga all'articolo 26 del Codice penale ».

## ARTICOLO 22:

*Dopo le parole:* « l'esercente », *sono aggiunte le altre:* « o il vettore ».

## ARTICOLO 23:

*L'articolo è sostituito dal seguente:*

« Le disposizioni contenute negli articoli 1, 5 e 22 del presente decreto non si applicano alle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, per i prodotti ad esse appartenenti ».

## ARTICOLO 24:

*Alle parole:* « a partire dal 60° giorno », *sono sostituite le altre:* « a partire dal 120° giorno ».

## ARTICOLO 25:

*Le parole:* « di carattere fiscale, » *sono soppresse.*

*Dopo l'articolo 25, sono aggiunti i seguenti:*

## ARTICOLO 25-bis:

« Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare norme regolamentari, prescrivendo anche la adozione di speciali modelli, per la tenuta dei libri di carico e scarico, per la emissione e la conservazione dei certificati di provenienza, ed in genere per quanto riguarda la applicazione del presente decreto ».

## ARTICOLO 25-ter:

« La denuncia di cui all'articolo 1 del presente decreto, per i depositi, le stazioni di ser-

vizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti già esistenti deve essere fatta pervenire al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione non oltre il 90° giorno dall'entrata in vigore del presente decreto ».

ARTICOLO 25-*quater* :

« I titolari dei depositi delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti di cui all'articolo che precede che presentino la denuncia di cui all'articolo 1 oltre i termini stabiliti, sono puniti con la ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 in deroga all'articolo 26 del Codice penale ».

ARTICOLO 25-*quinques* :

« Il Ministero delle finanze può consentire ai titolari di concessioni, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato emesso il relativo decreto, la gestione promiscua dei depositi indicati nell'articolo 4 fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di concessione, semprechè i concessionari non siano stati denunciati per violazioni che configurino reato di contrabbando ed attuino le misure che l'Amministrazione ritenga di prescrivere a tutela degli interessi fiscali ».

PRESIDENTE. Poichè sono stati presentati diversi emendamenti, procederanno alla votazione di questo articolo per parti separate.

Metto pertanto ai voti la prima parte dello articolo 1 fino alla modifica proposta dalla Commissione al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge inclusa. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E' approvata*).

I senatori Battaglia, Pannullo ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'aggiunta proposta dalla Commissione all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione ha voluto esplicitamente introdurre il divieto di rilascio di licenza a chi fosse condannato per contrabbando, proprio perchè non succeda quello che è evidente altrimenti dovrebbe succedere: che cioè immediatamente chiuso un esercizio si chieda la licenza per un altro.

Quindi la Commissione è contraria all'emendamento in esame.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo è contrario per le stesse ragioni.

PRESIDENTE. Senatore Battaglia, insiste sul suo emendamento?

BATTAGLIA. Insisto, signor Presidente, e vorrei dire che la norma introdotta dalla Commissione, con l'aggiunta al primo comma dello articolo 3, che prescrive, in caso di condanna per una delle violazioni alle norme del decreto-legge costituenti delitto, non solo il ritiro della licenza ma altresì l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di cinque anni, presenta aspetti, secondo il mio modesto avviso, antiggiuridici, e direi quasi vessatori. Praticamente ciò significa la disoccupazione forzata per cinque anni, comminata per fatti che, mentre secondo il decreto-legge e gli emendamenti proposti sono perseguiti con l'irrogazione di multe, come nel caso delle eccedenze riscontrate nei serbatoi (vedasi ad esempio lo articolo 13 della legge), possono in realtà derivare da circostanze del tutto indipendenti dalla volontà umana, da fatti in cui manca del tutto l'elemento soggettivo psichico, tipico del delitto secondo il diritto penale italiano.

È noto infatti che eccedenze volumetriche si possono verificare nei serbatoi di olii carburanti per il semplice effetto di variazioni della temperatura e per altre cause accidentali.

Ragioni evidentissime, quindi, mi autorizzano a chiedere che l'aggiunta proposta dalla Commissione, venga soppressa.

TRABUCCHI, *relatore*. La sanzione si riferisce solo ai casi di delitto e non a quelli di contravvenzione.



PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento soppressivo dei senatori Battaglia, Pannullo ed altri, non accettato, nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti la seconda parte dell'articolo 1 del disegno di legge fino alla modifica proposta dalla Commissione all'articolo 5 del decreto-legge incluso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Battaglia, Pannullo, Molinari ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel testo dell'articolo 5-bis del decreto-legge, proposto dalla Commissione, le parole: « del contenuto massimo di 20 chilogrammi » con le altre: « del contenuto massimo di 200 chilogrammi ».

Il senatore Battaglia ha facoltà di svolgerlo.

BATTAGLIA. L'emendamento credo che abbia la sua ragione d'essere. Ed infatti: — se si pensa, come del resto è noto, che le frodi e le evasioni in materia di oli minerali non vengono praticate certamente attraverso i distributori; (se si pensa, ancora, che un chilogrammo di olio immesso in latte fino a 20 chilogrammi viene in media a costare lire venti in più in ragione di ogni chilogrammo) — e se si pensa, infine, che è stato statisticamente accertato che nel nostro Paese vengono mediamente venduti, estraendoli da bidoni di 200 chilogrammi, 200 milioni di chilogrammi l'anno di oli minerali, ne viene ovviamente di conseguenza che l'accoglimento dell'emendamento da me proposto non serve per nulla ad agevolare evasioni o frodi, ma serve invece a far risparmiare una spesa di ben 4 miliardi l'anno, che è somma di una certa rilevanza ai fini della migliore economia del Paese.

Penso, quindi, che l'emendamento sia da accogliersi se non vogliamo, eventualmente, sentire rimproverare che la norma trasfusa nello articolo 5 finirà col concretarsi in un indiretto favoritismo verso qualche azienda che possiede una importante attrezzatura di latte sino a 20 Kg., e un palese danno verso tutte le altre che di tale attrezzatura non sono fornite.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è contraria. È stata sempre favorevole a sancire che non sia necessario tenere la contabilità di carico e scarico per le merci che si possono vendere in lattine chiuse: ma quando si parli di serbatoi fino a 200 litri, si parla di merce che si vende alla spicciolata, quindi a fusto aperto. Per queste vendite cessano le ragioni per le quali non poteva essere necessario prescrivere il registro di carico e scarico.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. La ragione tecnica è quella che ha illustrato adesso il relatore, perchè è chiaro che nessuna convenienza di grande stile ci sarebbe ad avere una lattina di 20 chilogrammi aperta e poi rifornirla con serbatoi che possono avere a portata di mano, mentre tale convenienza ci sarebbe se si andasse a 200 chilogrammi. Prego il senatore Battaglia di far grazia della Mobiloil e non Mobiloil.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Battaglia ed altri non accettato, nè dal Governo, nè dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti la parte dell'articolo 1 del disegno di legge relativa all'articolo 5-bis del decreto-legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

TRABUCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *relatore*. Nel testo dell'articolo 6 del decreto legge all'ultimo comma della modifica proposta dalla Commissione, dopo la parola « ubicati », va cancellata la virgola.

PRESIDENTE. I senatori Battaglia, Pannullo, Molinari ed altri hanno presentato un

emendamento tendente ad aggiungere, in fine alla modifica proposta dalla Commissione all'articolo 6 del decreto-legge, il seguente comma:

« Sotto l'osservanza delle prescrizioni di cui ai due commi precedenti l'amministrazione finanziaria può inoltre consentire agli esercenti di depositi liberi che ritirino olii minerali dalle raffinerie o depositi doganali o assimilati per consegnarli direttamente alla propria clientela senza immetterli nei propri depositi di tenere speciali registri di carico e scarico di transito, e di rilasciare i certificati di provenienza ad essi relativi secondo le particolari norme che saranno fissate dall'Amministrazione ».

Il senatore Battaglia ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BATTAGLIA. Signor Presidente, su tale questione eravamo già d'accordo con l'onorevole Ministro e con l'onorevole relatore che l'avrebbero accettato come impegno di studiare la possibilità di emanare norme per regolare la materia nei sensi da me enunciati col terzo emendamento.

PRESIDENTE. Invito la commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sullo emendamento in esame;

TRABUCCHI, *relatore*. Il senatore Battaglia potrebbe trasformare l'emendamento in una richiesta di impegno del Governo a studiare la possibilità di regolamentare il settore in questione nel modo da lui indicato.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Mi associo all'invito del relatore.

BATTAGLIA. Aderisco all'invito del relatore e del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la parte dell'articolo 1 del disegno di legge relativa all'articolo 6 del decreto-legge. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

I senatori Battaglia, Pannullo, Molinari ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nella modificazione proposta dalla Commissione al primo comma dello articolo 7 del decreto-legge, le parole: « nella misura del 50 per cento dell'imposta », con le altre: « nella misura del 10 per cento della imposta ». Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso nell'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione propone che la percentuale venga ridotta dal 50 al 40 per cento.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti la parte dell'articolo 1 del disegno di legge relativo all'articolo 7 del decreto-legge, con la sostituzione della percentuale del 50 per cento con l'altra del 40 per cento. Chi approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto quindi ai voti la parte dell'articolo 1 del disegno di legge riguardante la modifica del primo comma dell'articolo 8 del decreto legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. I senatori Papalia, Bardellini, Barbareschi ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire la modifica proposta dalla Commissione all'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto-legge con la presente: « L'ultimo comma dell'articolo 8 è soppresso ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione non è contraria.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento dei senatori Papalia ed altri. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il Governo ha proposto un emendamento tendente a sostituire la parte dell'articolo 1 del disegno di legge relativa all'articolo 10 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

*L'articolo 10 è sostituito dal seguente:*

« Gli articoli 23-bis e 23-ter inseriti nel regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con l'articolo 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, sono così modificati:

*Art. 23-bis.* — « Chiunque destina prodotti petroliferi comunque esenti, a norma delle disposizioni in vigore, dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, o soggetti ad aliquota ridotta di imposta, ad usi diversi da quelli previsti dalle annesse tabelle A) e B), è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell'imposta evasa o di cui fu ottenuto indebitamente il rimborso.

« Se la quantità dei prodotti petroliferi di cui al precedente comma è superiore a 20 quintali, la pena è della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa.

« Se la quantità dei prodotti petroliferi è inferiore a un quintale, si applica soltanto la pena della multa.

« Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

« I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

« Il gestore del deposito o del sub-deposito dei prodotti di cui al primo comma, qualora la consegna dei prodotti sia effettuata senza l'osservanza delle formalità prescritte per la consegna stessa, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

« Le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 56, 240 e 26 del Codice penale ».

*Art. 23-ter.* — « Cinque miscela prodotti petroliferi liberi da tributi per ottenere altri prodotti petroliferi soggetti ad aliquota d'imposta superiore a quella assolta su una qualsiasi delle sostanze impiegate nella miscela, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a lire due milioni.

« Se la quantità dei prodotti petroliferi è superiore a venti quintali la pena è della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa.

« La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente utilizzati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti in fabbrica, nell'opificio o nel deposito e nei locali in genere in cui venne consumata la frode.

« Alle stesse pene soggiace chiunque miscela prodotti petroliferi non soggetti ad imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine per ottenere, direttamente od in aggiunta a prodotti petroliferi che hanno assolto il tributo, altri prodotti petroliferi assoggettati ad imposta.

« Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

« Le materie prime, i prodotti fabbricati ed i mezzi adoperati per commettere la frode, sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

« Le disposizioni dei commi primo e quarto, quinto e sesto sono stabilite in deroga rispettivamente agli articoli 24, 56 e 240 del Codice penale ».

PRESIDENTE. Faccio altresì presente che i senatori De Luca Carlo, Elia e Benedetti hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel comma aggiuntivo che la Commissione ha proposto di inserire dopo il primo comma dell'articolo 23-bis richiamato nell'articolo 10 del decreto-legge, alle parole: « soltanto la pena della multa » le altre: « la pena dell'ammenda nella misura di cui al primo comma di questo articolo », e a spostare il comma

stesso come quinto comma del predetto articolo 23-bis.

Il senatore De Luca ha facoltà di svolgerlo.

DE LUCA CARLO. Mi sono preoccupato di alcune frasi che sono inserite nella relazione della V Commissione, e questo mi ha indotto ad andare a vedere un po' di che cosa esattamente si trattasse. La V Commissione dice (pagina 7 seconda colonna): « Pare però alla vostra Commissione giusto proporvi una attenuazione particolare della pena per le piccole violazioni, effettuate dagli agricoltori nell'uso dei prodotti agevolati loro concessi per usi agricoli (per esempio, il caso del trasporto di carichi non ammessi sul trattore agricolo). Vedrà il Senato se sia opportuno attenuare ancora la pena per tali piccole infrazioni in cui la quantità di olio minerale per cui si effettua la frode sia inferiore al quintale, escludendo anche la confisca del mezzo, come alcuni membri della Commissione avrebbero proposto ».

Per fare un esempio, poniamo che un agricoltore, portato il grano all'ammasso, ritorni indietro col veicolo vuoto: c'è una povera vecchia per la strada che desidera salire. Non si può farla salire, perchè se no, si va incontro alla multa e alla confisca del mezzo. È esatto o no?

TRABUCCHI, *relatore*. È esatto.

DE LUCA CARLO. Ora tutto questo è enorme. Basta semplicemente enunziare un fatto di questo genere. Prendete, ad esempio, una modesta azienda la quale abbia un trattore con un rimorchio che costa 5 o 6 milioni: basta che un impiegato dell'azienda abbia fatto questa piccola, lievissima infrazione, anche a scopo caritativo, perchè l'azienda debba andare incontro ad un disastro. Ed in verità si tratterebbe di un vero e proprio disastro: quell'azienda il trattore non lo farà più, il rimorchio non lo farà più, l'agricoltura ne soffrirà.

Senza contare poi, cosa ancora più grave, che la piccola infrazione normalmente sarà raggiunta e perseguita assai più facilmente che la grossa. Le piccole infrazioni cadono as-

sai più facilmente delle grosse, attentamente composte ed effettuate, sotto l'occhio dell'agente dell'ordine. Questa è una verità oggettiva che il Senato deve riconoscere. E siccome le leggi si fanno per gli uomini, anche quando sono leggi fiscali, va detto, onorevole Ministro, che questa norma finirebbe per essere obiettivamente feroce. Tre anni di reclusione, 5 anni di reclusione sono molti, per un reato che esiste soltanto come formazione giuridica, perchè non c'è nessuna ragione morale che legittimi questa violazione della libertà (*Commenti*). Se si dice che una infrazione morale, in quanto si viola una legge, in quanto c'è, possiamo anche essere d'accordo, ma che ci si trovi di fronte ad un reato contro la morale intesa come legge essenziale, fondamentale dell'umana convivenza, quanto meno è dubbio assai. Quando poi si tratta di colpire una infrazione lieve, non si può, non si deve calcare la mano.

Un altro episodio che si potrebbe verificare è questo. Si va in un paese, si porta al magazzino d'ammasso una certa determinata quantità di un qualunque prodotto. Capita spesso in campagna ritornando a vuoto, che un vicino ci chieda il piccolo favore di portargli, per esempio un sacco di cemento che gli serve urgentemente: Per carità, non bisogna portarglielo, perchè altrimenti c'è, oltre la multa, la confisca del mezzo! Questo non si può tollerare, è troppo, e tutto quello che è troppo stroppia; mentre le leggi non debbono stroppiare. Debbono cercare di incanaiare la vita del Paese in cui debbono essere applicate, per disciplinarla; d'accordo; ma non debbono servire a trasformarla in un regime di terrore tale da ridurre l'evasore in condizioni disperate. Per questa ragione mi son detto: puniamo sì l'infrazione! Ma se si tratterà di un litro, 10 litri di petrolio, adoperati, non si potrà infierire con pene sproporzionate. Mi permetto di chiedere all'animo così mite dell'onorevole Ministro: se c'è un contadino che domani rimane senza luce e che prende 50 o 100 grammi di petrolio e ci accende il lume, volete punirlo con la multa come per un delitto? Non è un delitto, la coscienza collettiva si ribella di fronte ad una definizione di questa natura e noi dobbiamo essere d'accordo con la coscienza collettiva, se

vogliamo fare leggi veramente applicabili ed umane.

Avevo chiesto all'onorevole Ministro non dico il permesso, ma una specie di consentimento alla presentazione del mio emendamento: sollecitandolo a voler riguardare con indulgenza le piccole infrazioni. Egli mi ha detto che ragioni di carattere fiscale vi si oppongono. Ma io ripeto: superate queste ragioni di carattere fiscale, siate umani più che fiscali. Non andate a colpire così severamente evasori che sono in sostanza piccoli o piccolissimi e che non hanno importanza. Puniamo piuttosto i grossi: su questo siamo d'accordo, anche se le pene sembrano eccessive. Però siamo più miti verso i piccoli che non meritano rigori così fieri.

Per queste ragioni ho proposto un emendamento che si sustanzia in due. Invece della multa ho proposto l'ammenda. La prima indica infatti una configurazione di delitti ed ha conseguenze gravissime di ordine giuridico. Propongo poi di postergare il comma, mettendolo dopo quello che si riferisce alla confisca dei mezzi per i reati più gravi, di guisa che queste piccole infrazioni siano punite con la ammenda puramente e semplicemente, nella stessa misura con cui si applica la multa per i reati più gravi, se si mantenesse la multa, come ho detto e come mi pare di aver dimostrato, consentiremmo che si ponesse in essere una palese iniquità, in un gran numero dei casi.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sullo emendamento dei senatori De Luca Carlo ed altri.

**TRABUCCHI, relatore.** La Commissione ha già detto nella relazione che si rimetteva al Senato, perchè non era concorde in argomento; ci sono dei motivi equitativi che farebbero approvare il testo proposto dal senatore De Luca e dei motivi di rigidità fiscale che consiglierebbero di accettare le tesi del Governo.

Quanto alla questione della multa o della ammenda, la Commissione è sempre « ammen-  
dista », soprattutto per il fatto che in questo modo si toglie ogni discussione sull'elemento

dell'intenzionalità, e la pena detentiva può così essere applicata senza troppe discussioni, quando il fatto sussiste.

**ANDREOTTI, Ministro delle finanze.** Pre-  
go il Senato di non accogliere l'emendamento del senatore De Luca e mi dispiace di dire questo nei confronti del presentatore, che ha fatto appello a sentimenti umani: se si trattasse di denari miei personali, potrei accogliere l'emendamento, ma si tratta di denari dello Stato.

Qual'è il beneficio che noi diamo all'agricoltura con questo petrolio e questa nafta agevolati? Diamo rispettivamente beneficio di 87 e di 65 lire al chilometro ed è un sacrificio forte che la collettività nazionale fa in favore dell'agricoltura, e deve essere in favore della agricoltura. Per qualche tempo dobbiamo mantenere questo clima di maggiore rigore, che non lo se sia poi tanto feroce, ma non saprei come definire coloro che per anni hanno sottratto decine di miliardi allo Stato. (*Interruzione del senatore De Luca Carlo*). Dico che per qualche tempo è necessario questo maggiore rigore, e qualora non si riesca a rimettere ordine nel settore, indubbiamente potrà essere riesaminata la questione, o in via generale, mutando il sistema, come è stato accennato, o in via particolare, attenuando un po' il rigore, e si potrà essere meno duri; ma oggi mi pare che l'economia della legge lo richieda.

Tra l'altro credo che nessuna Guardia di finanza o altro agente dell'ordine pubblico sia privo di cuore al punto di punire una vecchia che sia trasportata da un motottrattorista. Mi pare veramente un cercare dei casi limite, paradossali, ad evitare i quali dovremmo consentire ancora che parecchi miliardi non entrino nelle casse dello Stato. Infatti, ripeto, nel caso singolo è sempre una piccola infrazione che si commette, perchè quando troviamo il motottrattore, oggetto dell'infrazione è il carburante che troviamo nel serbatoio. Nessuno può fare una statistica di quanto, nel corso di un anno, si possa frodare con questo sistema.

Per questi motivi prego il Senato di non attenuare le sanzioni, perchè mi pare che, anche in questo campo, sia opportuno far sentire che finalmente c'è una disciplina.

DE PIETRO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO. Sono favorevole alla parte che concerne la collocazione, che viene ad eliminare una grave questione, quella della confisca, mentre, per motivi di ordine strettamente giuridico, non posso essere favorevole alla modificazione della natura della pena. Dice il senatore Trabucchi che la Commissione è ammen- dista per tendenza; ma, se rimaniamo nel concetto rigoroso della legge, si tratta anche in questo caso di contrabbando e il contrabbando è punito con la multa. Pertanto sono favorevole alla seconda parte, contrario alla prima.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Non per contrastare quello che dice il senatore De Pietro, ma se io ho proposto l'ammenda non è stato perchè ho voluto colpire il contrabbandiere, classico e tipico, bensì il contravventore ad una disposizione di legge, senza che si debba ritenere il concorso di un dolo. Questo per spiegare la ragione per cui ho parlato di ammenda.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti l'emendamento dei senatori De Luca Carlo ed altri, faccio presente che l'emendamento stesso si riferisce tanto al testo dell'articolo 1. del decreto-legge proposto dalla Commissione quanto al nuovo testo proposto dal Governo. Infatti il comma aggiuntivo, che la Commissione ha proposto di inserire dopo il primo comma dell'articolo 23-bis richiamato nell'articolo 10 del decreto-legge, è identico al terzo comma del testo dell'articolo 23-bis proposto con l'emendamento governativo.

Se non si fanno osservazioni, metto allora ai voti la prima parte dell'emendamento dei senatori De Luca Carlo, Elia, Benedetti ed altri tendente a sostituire alle parole « soltanto la pena della multa » le altre « la pena dell'am-

menda nella misura minima di cui al proprio comma di questo articolo ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova è approvata).

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento dei senatori De Luca Carlo ed altri tendente a far divenire tale comma, quinto del predetto articolo 23-bis.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ora ai voti l'emendamento sostitutivo del Governo all'articolo 10 del decreto-legge, quale risulta dopo l'approvazione dell'emendamento del senatore De Luca Carlo ed altri.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10 del decreto-legge quale risulta dopo le modifiche approvate.

RUSSO LUIGI, Segretario:

ARTICOLO 10:

L'articolo è sostituito dal seguente:

« Gli articoli 23-bis e 23-ter inseriti nel regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con l'articolo 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, sono così modificati:

Art. 23-bis. — " Chiunque destina prodotti petroliferi comunque esenti, a norma delle disposizioni in vigore, dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, o soggetti ad aliquota ridotta di imposta, ad usi diversi da quelli previsti dalle annesse tabelle A) e B), è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell'imposta evasa o di cui fu ottenuto indebitamente il rimborso.

Se la quantità dei prodotti petroliferi di cui al precedente comma è superiore a 20 quintali,

la pena è della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

Se la quantità dei prodotti petroliferi è inferiore a un quintale, si applica soltanto la pena della ammenda nella misura di cui al primo comma del presente articolo.

Il gestore del deposito o del sub-deposito dei prodotti di cui al primo comma, qualora la consegna dei prodotti sia effettuata senza l'osservanza delle formalità prescritte per la consegna stessa, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

« Le disposizioni dei commi terzo, quarto e sesto sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 56, 240 e 26 del Codice penale ».

*Art. 23-ter.* — « Chiunque miscela prodotti petroliferi liberi da tributi per ottenere altri prodotti petroliferi soggetti ad aliquota d'imposta superiore a quella assolta su una qualsiasi delle sostanze impiegate nella miscela, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a lire due milioni.

« Se la quantità dei prodotti petroliferi è superiore a venti quintali la pena è della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa.

« La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti in fabbrica, nell'opificio o nel deposito e nei locali in genere in cui venne consumata la frode.

« Alle stesse pene soggiace chiunque miscela prodotti petroliferi non soggetti ad imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine per ottenere, direttamente od in aggiunta a prodotti petroliferi che hanno assolto il tributo, altri prodotti petroliferi assoggettati ad imposta.

« Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

« Le materie prime, i prodotti fabbricati ed i mezzi adoperati per commettere la frode, sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

« Le disposizioni dei commi primo e quarto, quinto e sesto sono stabilite in deroga rispettivamente agli articoli 24, 56 e 240 del Codice penale ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

Metto quindi ai voti la parte dell'articolo 1 del disegno di legge che si riferisce all'articolo 12-bis del decreto legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

I senatori Battaglia, Pannullo, Molinari ed altri hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere al comma proposto dalla Commissione dopo il secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge le seguenti parole: « Parimenti non si fa luogo ad alcun addebito nei confronti degli esercenti dei depositi per le eccedenze di oli combustibili non superiori al 2 per cento sul movimento calcolato in ragione di anno ».

Il senatore Battaglia ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BATTAGLIA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento proposto dalla Commissione con l'aggiunta al secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge, nello stabilire una percentuale di franchigia del 5 per mille per le eccedenze che possono essere determinate da fattori indipendenti dalla volontà del gestore di distributori fissi e di stazioni di servizio, non ha per nulla considerato che le stesse condizioni di non responsabilità si possono verificare anche per i depositi. Particolarmente grave è, infatti, l'aspetto delle variazioni volumetriche che avvengono nell'interno dei serbatoi dei depositi di oli combustibili per effetto delle variazioni di tempera-

tura, anche imponenti, che si determinano in conseguenza del riscaldamento a cui gli olii combustibili vengono sottoposti allo scopo di facilitare l'estrazione dai serbatoi e la distribuzione. Per evidenti motivi di analogia con il principio di franchigia già accolto dalla Commissione sui medesimi presupposti di fatto, chiedo, pertanto, che dopo il secondo comma dell'articolo 13 e di seguito all'aggiunta proposta dalla Commissione trovi posto il mio emendamento; e ciò a meno che l'onorevole Ministro non voglia impegnarsi a far regolare le ispezioni e gli accertamenti fiscali tenendo presenti le mie considerazioni e con esse le mie istanze.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento dei senatori Battaglia ed altri.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è contraria: le ragioni, che per i distributori automatici ammettono che si possa avere una certa eccedenza, non si verificano per gli olii minerali lubrificanti per i quali non vi è la possibilità di piccola quantità che sfuggono alle misure e che possono dare se accumulate una certa eccedenza. La questione che qui si fa, della diversità volumetrica in relazione alla temperatura dell'olio lubrificante che sia immesso nei depositi credo, come giustamente lo stesso proponente ha detto, sia da regolare attraverso provvedimenti del Ministero delle finanze il quale deve dire ai suoi funzionari: accertatevi, quando fate le ispezioni volumetriche, che non ci siano situazioni termiche tali da poter giustificare una alterazione volumetrica particolare. È necessario che la verifica si faccia quando si è raggiunta la temperatura normale in base alla quale dal volume si può passare al peso.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Sono del tutto tranquillo nel non accettare questo emendamento perchè abbiamo controllato il mercato. Ma vuole l'onorevole Battaglia che chi fornisce ai depositi il prodotto regali questo 2 per cento?

BATTAGLIA. Non si tratta di regali.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Ma vuole che il fornitore dia il prodotto in condizioni tali da poter sviluppare un 2 per cento di più?

A me pare che, mentre quando si tratta di cali, questi, che avvengono per evaporazione, sono facilmente calcolabili, almeno per approssimazione, nei casi di depositi aperti più volte per piccole forniture. Così non è quando invece si tratta di depositi che vengono aperti per forniture in grande stile; qui si tratta di eccedenze di prodotti. Ora io obiettivamente, dopo ciò che abbiamo visto in questo periodo, e con l'esperienza che abbiamo fatto sulla contabilità che le ditte tengono per i rifornimenti che fanno per i loro depositi e per i distributori, ho tratto la convinzione che non c'è questa possibilità di eccedenza del 2 per cento. Eccedenza che lei, onorevole Battaglia, la riporta a un grande deposito, allora lei vede che andiamo subito a delle cifre e a dei valori molto ingenti, certamente non trascurabili. Quindi a me pare, salvo a studiare, quando si faranno le norme regolamentari o pararegolamentari, tutte le possibilità perchè naturalmente i fenomeni tecnici non vengano imputati a manifestazioni dolose, che per il resto non si possa accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Battaglia, mantiene il suo emendamento?

BATTAGLIA. Dopo l'assicurazione dell'onorevole Ministro che nel regolamento questa questione sarà esaminata con particolare attenzione, rinunzio al mio emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo all'articolo 13 del decreto-legge, emendamento accettato dalla Commissione. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

*L'articolo 13 è sostituito dal seguente:*

« Chiunque esercita un deposito di olii minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, una stazione di servizio o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a termini dell'articolo 1, è punito con la



multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito, nella stazione di servizio o nel distributore automatico, e, in ogni caso, non inferiore a lire 300.000.

« Se nella verifica dei depositi liberi di oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, nonché delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, si rinvenivano eccedenze in confronto delle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate da regolari certificati di provenienza, il gestore è punito con la multa non minore del doppio né maggiore del decuplo dell'imposta dovuta sulle quantità eccedenti accertate, oltre al pagamento del tributo.

« Tuttavia non si fa luogo ad alcun addebito nei confronti degli esercenti di distributori fissi e stazioni di servizio, per le eccedenze di carburanti non superiori al cinque per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore nel periodo preso a base dalla verifica.

« Indipendentemente dalla applicazione delle pene su indicate per la giacenza non giustificata di prodotti petroliferi, chiunque, essendovi obbligato, non tenga o tenga irregolarmente o rifiuti di presentare il registro di carico e scarico, con i documenti che vi devono essere annessi, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000. La stessa pena si applica al destinatario del carico che non conservi o non esibisca, a richiesta degli organi incaricati del controllo, i certificati di provenienza.

« Non costituisce irregolarità, agli effetti del comma precedente, l'esistenza accertata di una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili, quando sia contenuta entro i limiti fissati: per le eccedenze, dal terzo comma del presente articolo, e, per le deficienze, entro quelli stabiliti dall'articolo 14 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.

« Le disposizioni del quarto comma sono stabilite in deroga all'articolo 26 del Codice penale ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti la parte dell'articolo 1 del disegno di legge che si riferisce agli articoli 15 e 16 del decreto-legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

TRABUCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *relatore*. Propongo di sostituire al secondo comma del testo dell'articolo 17 del decreto-legge proposto dalla Commissione alle parole « il certificato di trasporto » con le altre « il certificato di provenienza ».

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dall'onorevole relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti, con questa modificazione, la parte dell'articolo 1 del disegno di legge relativo all'articolo 17.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ora ai voti la parte dell'articolo 1 del disegno di legge che si riferisce agli articoli 18, 19 20-bis, 22, 23, 24 e 25, del decreto-legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 25-bis del decreto-legge. Se ne dà lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 25-bis.

« Il Ministro per le finanze, con propri decreti, prescriverà le modalità per la tenuta dei registri di carico e scarico nonché per la emis-

sione e la conservazione dei certificati di provenienza, determinando anche i modelli da adottare per i registri e per i certificati ».

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo?

TRABUCCHI, *relatore*. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 25-bis del decreto-legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti la parte dell'articolo 1 del disegno di legge che si riferisce agli articoli del decreto-legge 25-ter, 25-quater e 25-quinquies.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo ora all'articolo 2 del disegno di legge. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

#### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La disposizione di cui all'articolo 25-ter che modifica il primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, ha effetto dall'entrata in vigore del decreto stesso.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

BARDELLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARDELLINI. Non saremo certamente noi socialisti ad opporci ad un provvedimento che tende ad eliminare il contrabbando e la frode a danno dell'erario. Noi ci asteniamo. La ragione della nostra astensione su questo decreto deriva dal fatto non soltanto che non lo riteniamo idoneo a raggiungere lo scopo, ma anche perchè, dopo un lungo periodo di studio e di gestazione, è stato portato a tamburo battente all'approvazione del Parlamento senza che al Parlamento sia stato possibile portare la sua collaborazione e i suoi suggerimenti dopo un'esauriente e feconda discussione. Noi riteniamo però che la discussione in materia sarà presto ripresa, perchè l'applicazione della legge in un prosieguo di tempo non mancherà di mettere in luce seri inconvenienti. In quella circostanza noi auspichiamo che possa essere data vita ad una norma di legge veramente efficace ed adatta al fine che possa accogliere il nostro voto.

MINIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Noi siamo d'accordo con il principio ispiratore del provvedimento di legge e sulla necessità di reprimere una frode fiscale così ampia e scandalosa e che va perseguita e punita per quella che è, cioè a dire un indebito arricchimento, anzi una delle forme più illecite e scandalose di arricchimento, perchè si tratta di una frode a danno del pubblico interesse e dove il disonesto riesce a prevalere sull'onesto. Non avremmo negato il nostro voto a favore, se non avessimo avuto alcune riserve che sono poi le stesse sollevate dal precedente oratore che ha parlato a nome del gruppo socialista: la forma del decreto-legge, la sua urgenza, e soprattutto il fatto che, data l'importanza del provvedimento, sarebbe stata opportuna un'ampia discussione. Non vogliamo però in nessun modo rompere l'unanimità del Parlamento su un provvedimento di questo genere, perchè non vorremmo dare il più piccolo incoraggiamento a coloro che frodano lo Stato e si arricchiscono indebitamente. In queste condizioni ci asteniamo, ritenendo che la

astensione sia una forma di adesione ai principi informativi della legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con l'intesa che il titolo del disegno di legge resta così modificato secondo la proposta formulata dalla Commissione: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, concernente misure per assicurare l'utilizzo di oli minerali distillati aventi particolari caratteristiche, allo scopo di ottenere maggiori disponibilità di olio combustibile, nonché delle eccedenze di gas di petrolio liquefatti » (2018).**  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, concernente misure per assicurare l'utilizzo di oli minerali distillati aventi particolari caratteristiche, allo scopo di ottenere maggiori disponibilità di olio combustibile, nonché delle eccedenze di gas di petrolio liquefatti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SPAGNOLLI, *relatore*. Per quanto riguarda i motivi di carattere tecnico, economico e sociale, e la giustificazione dei provvedimenti fiscali insiti nel decreto-legge, mi rimetto alla relazione scritta; e così avrei finito il mio intervento orale.

C'è, peraltro, un ordine del giorno del se-

natore Corbellini, che credo verrà da lui svolto, e, perciò aggiungo solo due parole per dichiarare che accetto, anche a nome della Commissione, la seconda alternativa posta in chiusura all'ordine del giorno e cioè quella nella quale si invita il Governo a studiare i provvedimenti necessari affinché le limitazioni, contenute nell'articolo 9 dell'attuale disegno di legge che stiamo convertendo, vengano tolte, estendendo a tutte le officine comunque eroganti gas per usi domestici le facilitazioni fiscali previste nell'articolo stesso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Mi rimetto alla relazione ministeriale. Assicuro che il Governo studierà con la massima attenzione ed urgenza possibili il problema posto dall'onorevole Corbellini, nell'intento di poterne realizzare le aspirazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Corbellini.

CARELLI, *Segretario*:

« Il Senato, visto il decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, concernente " Misure per assicurare l'utilizzo di oli minerali distillati aventi particolari caratteristiche, nonché delle eccedenze dei gas di petrolio liquefatti" »;

constatato che all'articolo 9 di detto provvedimento, fra le destinazioni per le quali è stabilito il rimborso del 90 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti, non sono comprese:

a) alla lettera a) le distribuzioni cittadine di nuova costruzione o trasformate, alimentate a propano riformato;

b) alla lettera c) gli impieghi di gas di petrolio liquefatti per integrare le erogazioni di gas diversi dal metano puro, immessi nelle reti di distribuzione cittadine (esempio: gas di fossile e loro miscele, metano crackizzato o metano aria);

considerato che l'omissione di queste specifiche destinazioni porrebbero la grande maggioranza delle aziende esercenti il servizio di

distribuzione del gas di città in condizioni di serio svantaggio rispetto a quelle ammesse agli impieghi agevolati;

considerato d'altro canto l'interesse precipuo di porre dette Aziende ed in particolare quelle che erogano gas ottenuto dalla distillazione del carbone in condizione di poter utilizzare tale materia prima anche per conferire alla produzione quella elasticità indispensabile per far fronte ai fabbisogni di punta invernali;

considerato infine che l'omissione degli impieghi sopra indicati danneggia principalmente le Officine gas dell'Italia centro-meridionale e delle Isole che non dispongono di metano;

tenuto conto della circostanza che, secondo la relazione di accompagnamento al progetto di conversione in legge del decreto in questione "l'articolo 9 si propone di facilitare l'espansione degli impieghi di gas liquefatti la cui produzione è in continua ascesa, peraltro non accompagnata da una uguale espansione dei consumi";

1) in linea principale ritiene che l'articolo 9 debba essere modificato con l'inclusione delle destinazioni specificate in premessa;

2) in linea subordinata, qualora la prossima scadenza del termine per la conversione in legge del Decreto all'esame scongiurasse di apportare in questa fase ulteriori modificazioni, invita il Governo a predisporre con ogni possibile sollecitudine un provvedimento integrativo, con il quale vengano estesi gli impieghi agevolati di gas di petrolio liquefatti ai casi sopra elencati ».

PRESIDENTE. Senatore Corbellini, mantiene l'ordine del giorno?

CORBELLINI. Dato che la Commissione ed il Governo sono d'accordo nell'accettare la seconda parte dell'ordine del giorno, non ho che da rinunciare alla sua illustrazione ed alla sua votazione.

Mi auguro che il Ministro Andreotti, che si è dimostrato sensibile alla importanza del problema sollevato nell'ordine del giorno, voglia al più presto, come ha promesso, aderire alla

modificazione dell'articolo 9 del decreto-legge nel senso indicato nell'ordine del giorno stesso.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

CARELLI, *Segretario* :

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, concernente misure per assicurare l'utilizzo di prodotti petroliferi leggeri, allo scopo di ottenere maggiori disponibilità di olio combustibile, nonché delle eccedenze di gas di petrolio liquefatti, con le seguenti modificazioni:

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente :*

Nella tabella A annessa al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, dopo la lettera H — oli minerali — è aggiunta la seguente voce:

I) oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria di petrolio naturale greggio aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55° C., nei quali il distillato a 225° C. sia inferiore al 95 per cento in volume e a 300° C. sia almeno il 90 per cento in volume:

1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni presso le raffinerie in cui siano stati prodotti;

2) impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a chilowatt 500;

3) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.

*All'articolo 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

Il diritto alla restituzione di cui all'articolo 9 si prescrive nel termine di due anni dalla data della liquidazione delle somme spettanti, da eseguirsi dal competente ufficio

tecnico delle imposte di fabbricazione in base ad apposita dichiarazione di consumo che la ditta interessata è tenuta a presentare bimestralmente all'ufficio medesimo.

Le spese relative agli accertamenti di cui al primo comma del presente articolo sono a carico della ditta interessata.

*È aggiunto il seguente articolo 10-bis:*

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a istituire apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1957-58 onde far luogo alla restituzione prevista dall'articolo 9.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

#### **Annunzio di interpellanza.**

PRESIDENTE. Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

CARELLI, *Segretario:*

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero, per conoscere quali altri provvedimenti intendono promuovere o prendere perchè si ottenga la ripresa dei prezzi dell'olio di olivo, del vino e delle mandorle, il cui livello rappresenta la rovina dell'economia agricola del Paese e particolarmente del Mezzogiorno (267).

JANNUZZI.

#### **Annunzio di interrogazioni.**

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CARELLI, *Segretario:*

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio, per conoscere, se non ritengano di impedire, con la maggiore energia ed urgenza, che enti pubblici come l'E.N.I. e l'A.N.I.C., i quali hanno finalità ben

diverse e quasi antitetiche, si interessino al commercio, su scala sempre maggiore, degli olii di semi, i quali — a prescindere dal Mercato comune europeo, che sotto questo aspetto potrebbe essere rovinoso, qualora non si provvedesse a tempo opportuno — costituiscono di già una nuova, gravissima minaccia per l'olivicultura nazionale, che riguarda la maggior parte delle provincie italiane, che è la coltura più adatta al clima mediterraneo e più indicata per consolidare i terreni di collina e in molti casi anche di montagna, e che di conseguenza sta a base dell'agricoltura italiana tutta (1153).

BARBARO.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere i motivi per cui, pure essendo trascorsi quasi quattro anni dal decreto ministeriale del 23 novembre 1953, n. 42161, col quale venne disposta la rapidissima rinnovazione delle elezioni del Consiglio di Amministrazione del consorzio di irrogazione del Torrente Torbido di Gioiosa Ionica, tali elezioni non sono ancora avvenute, e il consorzio continua ad essere amministrato da un Commissario governativo, nonostante che i consorzisti, giustamente, da tempo siano in agitazione e reclamino la immediata convocazione dell'Assemblea, per la costituzione degli ordinari organi amministrativi, atti ad esprimere, democraticamente, la volontà del consorzio.

Non ritiene il Ministro che la sua inerzia possa essere interpretata dagli interessati con un palese, imperdonabile abuso, ben in contrasto col decreto su citato? (1154).

AGOSTINO.

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, per sapere: 1) quali provvedimenti si intendono prendere nella misura più urgente per provvedere alle necessità delle popolazioni del Polesine ancora una volta devastato dalle alluvioni del Po; 2) quali provvedimenti di più vasta portata si intendono proporre al Parlamento affinché tutta la questione di regolare le acque fluviali nella Lombardia e nel Veneto sia finalmente

affrontata e risolta in modo definitivo, per quanto possibile; 3) quali provvedimenti il Governo intenda prendere per accertare le responsabilità di ogni genere, in alto ed in basso, di una azione che è stata evidentemente per lo meno insufficiente, come è dimostrato dal rinnovarsi delle alluvioni nel Polesine (1155).

BOLOGNESI, RAVAGNAN.

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e delle finanze, per sapere: 1) quali provvedimenti immediati sono stati presi e soprattutto si intendono ancora prendere a favore degli agricoltori colpiti dalle recentissime grandinate, gelate, alluvioni nelle valli delle provincie di Cuneo, Torino e Pavia; 2) quali provvedimenti generali, di più lunga portata e costituenti necessariamente tutta una politica da sostituire alla vecchia e disastrosa politica per tanti decenni perseguita, il Governo intenda proporre per affrontare in modo radicale e continuativo la soluzione dei problemi della montagna, dei suoi contadini piccoli proprietari, delle loro terre, della loro vita (1156).

PASTORE Ottavio, GAVINA.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere le conseguenze dei disastri che si sono abbattuti sul Piemonte e nel Pavese ed i provvedimenti adottati e da adottare a favore delle popolazioni colpite (1157).

RODA, TIBALDI, LUSSU, MANCINELLI, BARBARESHI, GIACOMETTI, NERI, PORCELLINI, CIANCA.

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, perchè informino il Parlamento sulle opere che, dopo la rovinosa alluvione del 1951 nel Polesine, sono state eseguite per dare sicurezza a quelle popolazioni e a quelle terre, nonchè sulle misure di emergenza poste in essere per adeguare i soccorsi alla entità dei danni; sui provvedimenti adottati per evitare il peggioramento della situazione e su quelli

di carattere permanente da attuarsi per garantire finalmente la difesa del Polesine contro il frequente ripetersi di gravissimi disastri (1158).

MERLIN Angelina, LUSSU, GIACOMETTI, NERI, MANCINELLI, CIANCA, PORCELLINI, BARBARESHI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le cause che hanno determinato la rotta del Po e l'allagamento dell'isola di Ariano e per conoscere altresì quali provvedimenti il Governo ha preso ed intende prendere per fronteggiare la grave situazione (1159).

MERLIN Umberto.

Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere i provvedimenti che intendono prendere per far fronte alla persistente gravissima situazione alluvionale delle Valli di Susa, di Lanzo e adiacenti, e che provvedimenti intendono prendere per la ricostruzione delle zone colpite (1160).

SIBILLE.

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze, per conoscere: 1) quali misure di emergenza siano state attuate e quali siano in corso per fronteggiare le disastrose alluvioni verificatesi in questi giorni in Piemonte, in Lombardia e nel Veneto; 2) quali provvidenze di carattere finanziario si intendono adottare per risarcire, entro il più breve termine e con le misure più efficaci possibili, i danneggiati con particolare riferimento alle ingenti perdite subite nel settore agricolo; 3) quale programma si voglia, finalmente, attuare da parte del Governo perchè sia assicurato a tanta parte della nostra popolazione un minimo di sicurezza contro le ricorrenti inondazioni da parte di fiumi il cui corso — nonostante ripetute promesse ed assicurazioni — non è stato ancora efficacemente regolato; 4) quale azione il Governo abbia il proposito di promuovere nella ricerca

dell'è responsabilità, eventualmente anche penali, degli enti e degli individui, la cui negligenza ha permesso che a sei anni di distanza si siano ripetuti, negli stessi luoghi e nelle stesse circostanze, così impressionanti disastri (1161).

FERRETTI, BARBARO, CROLLALANZA,  
FRANZA, MARINA, PRESTISIMONE,  
RAGNO, TRIGONA DELLA FLORESTA,  
TURCHI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere quali provvedimenti il Governo intenda prendere alle calamità che hanno colpito quasi tutte le regioni d'Italia, distruggendo raccolti e recando gravissimi danni a milioni di contadini (1162).

SERENI.

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta.*

Al Presidente del Consiglio dei ministri per sapere se il Governo intenda, data la scadenza della convenzione con la P.O.A. circa i beni della ex G.I.L., non rinnovarla né stipulare altra convenzione riguardante detti beni, prima che la questione sia discussa in Parlamento sulla base delle varie interpellanze presentate (3003).

PASTORE Ottavio.

Al Ministro dell'interno, per sapere se non ritenga opportuno modificare l'articolo 70 della legge n. 1016 del 5 giugno 1939 che vieta il rilascio, agli agenti della polizia giudiziaria, della licenza per l'esercizio di caccia, al fine di estendere a detti agenti gli stessi diritti goduti dagli ufficiali della polizia (3004).

FLECCHIA.

Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, per conoscere i motivi per cui l'ufficio provinciale del tesoro di Reggio Calabria, in difformità a quanto disposto dal Ministero della pubblica istruzione, con circolare n. 17572,

ha operato la trattenuta dell'intero ammontare e non già di un terzo delle competenze spettanti a tutti i professori di ruolo e non di ruolo astenutisi dal lavoro durante gli scioperi del 1955.

Il fatto ha determinato un grave turbamento presso tutti gli interessati, specie perchè in ogni altra provincia della Repubblica venne debitamente applicata la circolare ministeriale.

L'interrogante spera che venga corretto l'errore disponendosi il pagamento di quanto sia stato indebitamente trattenuto (3005).

AGOSTINO.

Al Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se e come si intenda difendere gli interessi dei modesti negozianti delle piccole città, minacciati dalla concorrenza di grandi magazzini, che estendono dovunque le loro succursali. Ad un apparente vantaggio per i clienti, costituito dall'accentramento di merci varie, al cui prezzo corrisponde anche la qualità e la fattura della standardizzazione; al beneficio di occupare in detti grandi magazzini un certo numero di ragazze, si contrappone il danno economico dei piccoli commercianti. Considerato anche, come essi, nei centri minori, vendono a rate, compiendo così una missione sociale nei confronti dei ceti meno abbienti, che mai potrebbero effettuare acquisti in contanti, pare all'interrogante che non debbano essere messi in condizioni di fallire, causa la concorrenza di organizzazioni commerciali monopolistiche, le quali hanno vasto campo d'azione in centri urbanistici più popolati (3006).

MERLIN Angelina.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se risponda a verità la notizia pubblicata da alcuni giornali secondo cui all'« Istituto tecnico statale Scalcerle » di Padova, in occasione dei recenti esami sia stato dato agli alunni il seguente tema da svolgere: « Come e in che misura comunisti, liberali e socialisti vanno contro il settimo comandamento: non rubare ».

E in caso affermativo se non si ritenga opportuno prendere severi provvedimenti contro quell'insegnante, non certamente degno di assolvere il suo compito che deve essere anzitutto rivolto ad avviare gli alunni all'osservanza e al rispetto della lettera e dello spirito della Costituzione repubblicana (3007).

IORIO.

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'Interno e dell'agricoltura e delle foreste, per sapere quali prevenienze e provvedimenti siano stati o intendano adottarsi per venire, necessariamente, incontro agli inderogabili bisogni dei coltivatori diretti della Regione Piemontese danneggiati da recenti brinate, gelate, grandinate e piogge persistenti che hanno, in molti casi, totalmente distrutto i raccolti dell'annata.

Data l'avanzata stagione, particolarmente sui terreni a colture specializzate, non è possibile adottare altre colture che possano, sia pure in parte, integrare il danno che, secondo dati ufficiali, viene valutato a decine di miliardi. Questi danni hanno ridotto decine di migliaia di famiglie coltivatrici ad uno stato esasperante di vita e di lavoro. Come precedentemente in altre Regioni si è provveduto con misure straordinarie, gli interroganti chiedono al Governo un provvedimento straordinario di carattere finanziario atto ad assicurare, ai coltivatori colpiti, facilitazioni creditizie e fiscali, provvidenze economiche e tecniche al ripristino o rinnovo delle colture e delle aziende colpite (sementi selezionate, concimi anticrittogamici, ecc.), disposizioni perchè il grano prodotto da queste aziende venga convogliato all'ammasso, assistenza concreta ed adeguata, da parte degli organi ed enti competenti, al fine di poter contribuire a risollevarla la piccola e media azienda coltivatrice, dallo stato di decadenza e pericolo di dissolvimento.

Poichè nella disastrosa situazione in maggior difficoltà vengono a trovarsi le famiglie coltivatrici a contratto di affittanza e mezzadria, gli interroganti ravvisano l'esigenza della riduzione, per l'annata in corso, del canone di affitto e della quota di ripartizione del prodotto destinata al proprietario. Chiedono inoltre al Governo l'emanazione di urgenti e precise di-

sposizioni atte ad impedire qualsiasi tentativo di speculazione tendente a trarre profitto dalla situazione angosciosa, a determinare l'aumento dei prezzi sul mercato di consumo, a danno del produttore e del consumatore con tutte le conseguenze che possono derivare.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere, data la frequenza e l'entità dei danni che le avversità atmosferiche hanno cagionato e cagionano alle colture agricole con danni e distruzione dei raccolti, se i Ministri ravvisino o meno la necessità e l'urgenza di emanare un provvedimento di legge che assicuri, in modo permanente, ai piccoli e medi coltivatori colpiti da tali avversità, un indennizzo, come richiesto da proposte di legge d'iniziativa da tempo presentate al Parlamento - Fondo di solidarietà nazionale (3008).

FLECCHIA, PASTORE Ottavio,  
NEGARVILLE, BOCCASSI.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se — a conoscenza del provvedimento preso dall'I.N.P.S. dell'aumento del valore delle marche assicurative per i versamenti volontari, a far data dal 1° luglio 1957 — non ritenga intervenire presso la Direzione dell'Istituto stesso al fine di far regolare l'applicazione della decisione in modo da evitare quelle vaste ripercussioni che, così come appare probabile dalle disposizioni emanate, potranno aversi a danno dei cittadini interessati.

Si rileva a tal fine che dato il limitatissimo lasso di tempo intercorrente fra l'annuncio del provvedimento e la sua applicazione, gli interessati privi di informazioni esatte, rischiano di dover pagare marche di valore aumentato anche per periodi antecedenti al 1° luglio, ovvero di perdere addirittura un periodo di contribuzione (nel caso che dopo il 30 giugno non possano applicare per periodi antecedenti le vecchie marche e contemporaneamente non abbiano neppure facoltà di applicare le nuove maggiorate).

Si fa presente inoltre che, a causa dei ritardi con cui l'I.N.P.S. provvede all'emissione di nuove tessere per i versamenti volontari (sia nei casi di prima domanda che in quelli di rinnovo) gli stessi rischi corrono quei cittadini che en-



treranno in possesso delle suddette tessere solo dopo il 1° luglio, mentre il periodo di contribuzione avrà inizio con data di qualche mese precedente all'emissione stessa (3009).

MARIANI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere lo stato e l'esito della domanda di pensione di guerra prodotta, a suo tempo, dal signor Zollo Maurizio fu Carlo, nato il 1° giugno 1878 a Bergamasco (Asti) residente ad Asti.

Risulta che in data 9 marzo 1956, con elenco n. 118522, la pratica sia stata trasmessa al Comitato per competenza (3010).

FLECCHIA.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere: 1) con quale procedura è stata disposta la nomina del provveditore agli studi di Bari, Mastropasqua, a membro del Consiglio d'Amministrazione del Ministero della pubblica istruzione; 2) se tale nomina è stata predisposta dall'Amministrazione prima della formazione del Governo Zoli o se, come si vocifera, è frutto di quel favoritismo che il Presidente Zoli ha definito « cura ricostituente » per i partiti governativi; 3) se risponde a verità che il Mastropasqua sia stato nelle Puglie zelante sostenitore di un partito e di uomini della maggioranza governativa; 4) se ritiene di confermare in modo inequivocabile il principio che le nomine ed i trasferimenti dei funzionari si fanno in base a titoli oggettivi, come è logico che si faccia in uno Stato, che trae la sua forza dal diritto e dalla legge (3011).

RUSSO Salvatore.

Al Ministro dei trasporti, ricordato che l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ha sostenuto in questi ultimi anni spese ingenti per ricostruire e riaprire al traffico la linea ferroviaria Giulianova-Teramo la sola che unisca il capoluogo alla rete ferroviaria italiana;

fatto presente che Autorità, Enti, Stampa e soprattutto la popolazione teramana interessata, già più volte ed in maniera non dubbia hanno avuto ad esprimere la loro volontà non

solo di non vedere scomparire la citata linea ferroviaria, ma anzi di vederne al più presto realizzata, come dall'antico progetto, la prosecuzione fino all'Aquila;

chiede di conoscere se risponde a verità che l'Ispettorato della M.C.T.C. di Pescara abbia rivolto invito alle ditte esercenti autoservizi di linea ad avanzare istanza per il giorno 24 giugno 1957 per la gestione diretta del servizio sostitutivo delle Ferrovie dello Stato nella linea Giulianova-Teramo e qualora la notizia non fosse infondata se non ritenga urgente sospendere il provvedimento che arrecherebbe danno immenso, materiale e politico, non solo alla provincia di Teramo ma all'Amministrazione ferroviaria stessa che avrebbe profuso somme cospicue in questo ultimo decennio per riattrezzare un tronco ferroviario che intendeva sopprimere (3012).

CERULLI IRELLI.

Al Ministro dei trasporti, premesso che il centro ferroviario di Tortoreto (Teramo) serve uno dei più ampi ed importanti retroterra della provincia, chiede di conoscere:

1) per quale motivo il numero dei treni che sostano nella predetta stazione si è andato sempre più assottigliando, e da ultimo si è giunti a ridurre ad un solo minuto la fermata del treno n. 1780, impedendo con ciò il regolare servizio di carico e scarico, il quale servizio non potrà nemmeno essere fatto dal treno n. 1784 perchè sostituito, a partire dal 2 giugno 1957 dalla automotrice AT 850 non autorizzata al trasporto ed al ricevimento di pacchi;

2) per quale motivo nella citata stazione non è stato ancora ricostruito il fabbricato della Piccola velocità distrutto dalla guerra, indispensabile all'intenso traffico locale, e perchè non si provvede ad attrezzare la stazione stessa che, si ripete, serve l'intera vallata della Vibrata, con quel decoro e quella decenza richiesti dall'importanza stessa del centro;

3) per quale motivo infine a seguito del decreto presidenziale n. 654 del 29 maggio 1956, non si è ancora provveduto ad aggiungere alla stazione la denominazione di Alba Adriatica il che ha generato e genera non pochi equivoci (3013).

CERULLI IRELLI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere: 1) le ragioni per le quali — in applicazione dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ed in conformità di quanto è stato disposto per altri casi analoghi con decreti ministeriali pubblicati sulle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica italiana dell'8 febbraio 1957, n. 35, del 15 marzo 1957, n. 69, e del 18 aprile 1957, n. 101, con i quali decreti sono state avocate al Ministero del tesoro le operazioni della liquidazione tuttora in corso di Enti già soppressi da anni ma che erano rimasti in istato di continua liquidazione — la liquidazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero (I.N.C.E.) non è stata ancora avocata al Ministero del tesoro.

L'I.N.C.E. — Istituto di diritto pubblico fondato nel 1917, ed il cui reale ingentissimo patrimonio apparteneva al tesoro dello Stato — venne soppresso il 2 agosto 1945 con decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, e dalla stessa data sorse la sua liquidazione tuttora in essere, gestita dallo Ufficio italiano dei cambi (U.I.C.) in veste e qualifica di liquidatore dell'I.N.C.E.;

2) se, in ogni caso, il Ministro del tesoro abbia stabilito od intenda stabilire, in relazione all'articolo 5 della stessa legge n. 1404, un termine per la chiusura delle operazioni della liquidazione del soppresso I.N.C.E.;

3) le ragioni per le quali — in relazione al tassativo articolo 4 della detta legge numero 1404 — il Ministro del tesoro non ha ancora neppure provveduto a nominare un commissario liquidatore della detta liquidazione dell'I.N.C.E.;

4) se — considerato che il soppresso I.N.C.E. dipendeva direttamente dal Ministero del tesoro ed era pure contemporaneamente sottoposto alla vigilanza del detto Ministero di cui al decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1944, n. 150, e decreto legislativo luogotenenziale 22 giugno 1944, numero 154, considerato che il nuovo istituto di diritto pubblico U.I.C. è sottoposto in proprio ed in qualifica di liquidatore dell'I.N.C.E. alla vigilanza del Ministero del tesoro stesso di cui agli articoli 1, 12, 13 del menzionato decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio

1945, n. 331, e considerato, infine, che al Ministro del tesoro spetta, anche ed in ogni caso, la vigilanza sulle liquidazioni previste dalla legge n. 1404 articoli 1, 2, 7 — consta al Ministro del tesoro che l'U.I.C. in qualifica di liquidatore dell'I.N.C.E. abbia provveduto o che stia per provvedere, conformemente alla medesima legge 1404, in ordine ad istanze di rivendicazioni che — in riferimento ed agli effetti dell'articolo 8 della detta legge — siano state, eventualmente, presentate da aventi diritto al detto liquidatore U.I.C.;

5) se la tuttora in corso liquidazione dell'I.N.C.E. abbia avuto riflessi ed incidenze finanziarie sui bilanci del Ministero del tesoro relativamente agli esercizi dal 1945-46 a quello del 1957-58 (3014).

LOCATELLI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se, in considerazione della situazione gravissima di fronte alla quale sono posti i coltivatori diretti, mezzadri e coloni della provincia di Alessandria, sia per gli incalcolabili danni provocati dalla brina ai vigneti, sia per le continue piogge che hanno danneggiato il raccolto del foraggio e pregiudicato quello del grano, non intenda soprassedere alla decisione di ridurre il contingente provinciale d'ammasso del grano da quintali 245.000 del 1956 a quintali 137.000 per l'anno 1957.

Tale riduzione per la provincia di Alessandria corrisponde al 44 per cento ed è contrastante con la percentuale di riduzione nazionale del 25 per cento.

Occorre inoltre considerare che si è decisa la riduzione del contingente d'ammasso malgrado nella provincia la superficie coltivata a grano sia aumentata di 6.000 ettari.

Per le particolari condizioni in cui versa la piccola economia agricola alessandrina è necessario fissare il contingente d'ammasso in quintali 245.000 come per lo scorso anno con precedenza assoluta nel ritiro per coloro che hanno avuto gravi danni ai vigneti e per i quali il grano rappresenta il reddito fondamentale per la vita di migliaia di famiglie (3015).

BOCCASSI, FLECCHIA.

Al Ministro del tesoro, per sapere a che punto si trovi la domanda di riliquidazione della pensione presentata dall'appuntato della Guardia di finanza Bandini Armando (libretto di pensione n. 3044443) in congedo dal 30 giugno 1952 che attende la definizione in base al trattamento in vigore dal 1° luglio 1956 (3016).

BARDELLINI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti degli idonei del concorso direttivo 3-B dopo l'esito favorevole del ricorso al Consiglio di Stato di cui alla decisione di quell'alto Consesso n. 142 del 19 dicembre 1956 - 16 aprile 1957 VI Sezione e se non ritenga opportuno disporre con la massima urgenza la nomina dei ricorrenti (3017).

MOLINARI.

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intendono adottare d'urgenza a favore dei contadini mezzadri e coltivatori diretti della Regione Umbra, colpiti gravemente dalle recenti avversità atmosferiche, che per il secondo anno di seguito hanno avuto distrutto la maggior parte dei raccolti.

L'interrogante richiama l'attenzione del Governo sulla « alluvione secca » che ha particolarmente colpito la provincia di Perugia, dove diverse centinaia di famiglie di contadini sono rimaste improvvisamente prive di sostentamento a causa appunto dei danni provocati dalla « gelata », danni che superano quelli dell'alluvione della Calabria.

Nella sola provincia di Perugia complessivamente i danni ammontano a circa 30 miliardi di lire (3018).

IORIO.

#### **Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 26 giugno 1957.**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi mercoledì 26 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10,30 e la seconda alle ore 17 con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito dello svolgimento di interrogazioni.

#### II. Discussione dei disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 (1846).

2. Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per lo esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 (1850).

3. Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 (1847).

4. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 (1848).

5. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 (1849).

6. Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 1957, n. 360, recante norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1956-57 (2015).

#### III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 733, e del relativo regolamento (254).

TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, alle norme della Costituzione (400).

#### IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la costruzione di caserme per le forze di polizia (939).

2. Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere (1070).

BITOSI ed altri. — Norme sulla polizia delle miniere e cave (1474).

3. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

4. Durata dei brevetti per invenzioni industriali (1654).

5. Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri (1688).

6. Modifiche alle vigenti disposizioni sugli Ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse (1782-B) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

7. Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra l'Italia e la Francia con relativi Annesso, Scambio di Note e Protocollo, conclusa in Roma il 12 gennaio 1955 (1439).

8. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

9. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

10. Concorso dello Stato nelle spese di gestione ammasso risone della campagna 1955-1956 (1716).

11. Modificazione all'articolo 238 del Codice di procedura penale (1870). (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

12. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosiddette dell'OVRA (810-*Urgenza*).

13. BITOSI ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

14. } SPALLINO. — Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari (1093).  
6° Elenco di petizioni (Doc. CXXV).

15. MERLIN Angelina. — Norme in materia di sfratti (7).

16. — MONTAGNANI ed altri. — Diminuzione dei fitti e regolamentazione degli sfratti (1232).

La seduta è tolta (ore 22,30).